



L'Informatore

Commercio Turismo Servizi e Professioni

Sindacale

Apprendisti
e contabilità



Welfare

Conoscere
FonTe



Sicurezza sul lavoro e ambiente

Esposizione
all'amianto



Formazione

Apprendistato
e finanziamenti



Tributario

Studi settore: quattro
questionari approvati



Economico

Governmento territorio
e partecipazione



Commercio estero

Cessioni Italia
San Marino



Bandi e finanziamenti

Lombardia: bando
pmi innovazione



Legale

Contratti pubblici
e controversie

CON GLI
INDICI
2006




Unione

COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

Organo di Informazione e Documentazione dell'Unione
del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni
della Provincia di Milano

N° 170 - Dicembre 2006 - Anno L Una copia € 0,568
Poste Italiane S.p.A. - spedizione in A.P. - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/04 n.46) - art. 1, comma 1 DCB Milano



Sindacale

Indice

LEGGI DECRETI CIRCOLARI

Rapporti di lavoro

- ▶ Computabilità dei soci lavoratori ai fini dell'assunzione di apprendisti **Pag. 1**
- ▶ Assegno per il nucleo familiare a lavoratori con contratto part-time **Pag. 2**
- ▶ Assegno per il nucleo familiare in caso di poligamia **Pag. 2**
- ▶ Risoluzione consensuale e indennità ordinaria di disoccupazione **Pag. 3**
- ▶ Assistenza disabili. Fruizione di tre giorni di permesso mensili **Pag. 3**
- ▶ Assistenza a familiare con handicap non convivente. **Pag. 4**
- ▶ Part-time e lavoro domenicale. **Pag. 5**
- ▶ Contratto di inserimento. Regola del "de minimis" **Pag. 5**
- ▶ Ferie e periodo di maturazione **Pag. 6**

Imposte sui redditi di lavoro dipendente

- ▶ Agevolazione fiscale per l'esodo degli ultracinquantenni. **Pag. 8**

GIURISPRUDENZA

Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro

- ▶ Tempo determinato e contrattazione collettiva **Pag. 10**
- ▶ Contratto collettivo. Interpretazione **Pag. 10**
- ▶ Equivalenza delle mansioni. **Pag. 10**
- ▶ Tirocinio e subordinazione. **Pag. 10**

In PRIMO PIANO Computabilità dei soci lavoratori nel calcolo percentuale per l'assunzione di apprendisti

RAPPORTI DI LAVORO

Il ministero del Lavoro ha confermato la possibilità di computare i soci lavoratori nel numero delle maestranze specializzate e qualificate in forza all'azienda, ai fini del calcolo percentuale per determinare il

numero massimo di apprendisti assumibili anche in considerazione del fatto che il socio lavoratore della società di persone può essere assimilato ai lavoratori dipendenti qualificati, se e in quanto effettivamente e stabilmente inserito e occupato nello svolgimento dell'attività lavorativa aziendale e in possesso delle relative qualità e competenze professionali, inoltre gli stessi, in caso di imprese con meno di 15 dipendenti, possono essere individuati quali tutori per gli apprendisti da assumere al pari dello stesso imprenditore. ▶


▶ Circolare ministero del Lavoro e della previdenza sociale prot. n. 25/1/0004584 del 10 ottobre 2006. **Art. 9, Dlgs n. 124/2004. Risposta istanza di interpello avanzata dal Consiglio provinciale dell'Ordine dei consulenti del lavoro di Macerata - Inclusione dei soci lavoratori nel calcolo percentuale per l'assunzione di apprendisti. Art. 47, comma 2, Dlgs n. 276/2003.**

Con apposita istanza di interpello il consiglio provinciale dell'Ordine dei consulenti del lavoro di Macerata chiede se sia possibile computare i soci lavoratori nel numero delle maestranze specializzate e qualificate in forza all'azienda, ai fini del calcolo percentuale per determinare la regolare assunzione di apprendisti.

In effetti, l'art. 47 del Dlgs n. 276/2003, nel disciplinare i limiti quantitativi di assunzione degli apprendisti non fa altro che richiamare il combinato disposto di cui all'art. 2, comma 3, della L. n. 25/1955, come modificato dalla L. n. 424/1968, laddove stabilisce che "il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l'azienda stessa", in uno con l'art. 21, comma 1, della L. n. 56/1987, che "in deroga" a quanto ora riportato prevede che "l'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre".

Dal canto suo, infatti, l'art. 47, comma 2, del Dlgs n. 276/2003 prevede, sintetizzando, che "il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre".

Ciò premesso, con esclusione del settore artigiano, ancora ispirato ad un profilo più agevolato e, per questo, derogato-



Sindacale

rio e speciale, l'equivalenza numerica (nel rapporto 1/1) fra gli apprendisti che s'intende assumere e l'insieme dei lavoratori qualificati e/o specializzati in forza presso il datore di lavoro interessato, opera come limite massimo invalicabile nel caso in cui il numero dei secondi sia pari o superiore a tre, in quanto al di sotto di tale cifra il datore di lavoro potrà sempre comunque assumere fino a tre apprendisti.

Nel rispondere al quesito posto dall'interpellante occorre allora rilevare che, sebbene le "maestranze" cui faceva e fa riferimento il legislatore non possono essere lette con riguardo a qualsiasi lavoratore si trovi a prestare attività lavorativa presso il datore di lavoro (ad esempio, lavoratori in somministrazione o lavoratori a progetto), pare tuttavia ragionevole ritenere che il socio lavoratore della società di persone (nell'esempio riportato s.n.c.) possa essere assimilato ai lavoratori dipendenti qualificati e specializzati, se e in quanto effettivamente e stabilmente inserito e occupato nello svolgimento dell'attività lavorativa aziendale e in possesso delle relative qualità e competenze professionali.

Conferma di ciò può trovarsi, anzitutto, nella circostanza che gli stessi soci lavoratori possono essere individuati quali tutori per gli apprendisti da assumere, in caso di imprese con meno di 15 dipendenti, alla stregua dello stesso imprenditore (Dm 28 febbraio 2000), anche sulla scorta delle prime regolamentazioni regionali in materia.

In secondo luogo, depone per la soluzione qui adottata anche il profilo di differenziazione fra vecchia e nuova normativa riguardante il parametro di riferimento del computo della percentuale dei lavoratori specializzati o qualificati che ora considera le maestranze "in servizio presso il datore di lavoro", mentre nella L. n. 25/1955 prende a riferimento le maestranze "in servizio presso l'azienda": la caratterizzazione personalistica della attuale previsione normativa sembra ribadire la consapevole esigenza di verificare la consistenza concreta dell'azienda che assume apprendisti con riferimento alle capacità obiettive di seguire e garantire la formazione (formale e non formale) e l'addestramento del lavoratore.

Inps Assegno per il nucleo familiare a lavoratori con contratto part-time

L'Inps ha precisato che nel caso un lavoratore con contratto part-time non raggiunga il limite di 24 ore settimanali, limite per aver diritto alla corresponsione dell'assegno nucleo familiare in misura intera, per effetto di eventi quali ferie, malattia, maternità, infortunio sul lavoro, si debba comunque corrispondere l'assegno in misura intera, purché l'assenza dal lavoro si sia verificata nel periodo contrattualmente previsto per lo svolgimento dell'attività lavorativa e purché la giornata sia retribuita o indennizzata.

L'Informatore

dicembre 2006

Leggi decreti circolari

► **NOTA 25 settembre 2006, n. 0005868. Risposta ad un quesito su assegno al nucleo familiare a lavoratori con contratto di lavoro part-time.**

In relazione ad un quesito posto da una sede della regione su quanto in oggetto si precisa quanto segue.

Il comma 6 dell'art. 5 della legge 19.12.1984, n. 863, prevede che l'assegno al nucleo familiare sia corrisposto nell'intera misura settimanale (6 assegni giornalieri) qualora vengano prestate almeno 24 ore di lavoro nella settimana. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate in cui vi sia stata effettiva prestazione lavorativa, a prescindere dal numero delle ore lavorate nella giornata.

La circolare n. 126 del 3.7.2000 ha disposto che l'assegno al nucleo familiare spetta, ai lavoratori in part-time orizzontale che effettuino prestazioni lavorative per un numero di ore settimanali inferiori alle 24, anche per le giornate di assenza dal lavoro dovuta a ferie, malattia, maternità, infortunio sul lavoro, alle condizioni previste dagli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 del Testo unico sugli assegni familiari, purché l'assenza dal lavoro si sia verificata nel periodo contrattualmente previsto per lo svolgimento dell'attività lavorativa e purché la giornata sia retribuita o indennizzata.


Tali disposizioni sono in linea con quanto previsto dalla disciplina generale dei trattamenti di famiglia riguardante i lavoratori a tempo pieno anche con riferimento alla tutela di particolari cause giustificative della mancata prestazione di lavoro, che pertanto vanno applicate anche ai lavoratori part-time con i dovuti adeguamenti.

In particolare, come precisato nella circolare n. 110 del 17.4.1992, le ore corrispondenti alle giornate di ferie e alle assenze retribuite o indennizzate per infortunio, malattia, maternità, integrazione salariale non devono essere computate nel minimo di ore lavorative prescritto (24 ore settimanali) per il conseguimento dell'assegno settimanale intero.

Ne consegue che nelle settimane in cui non sono state raggiunte le 24 ore di effettiva attività lavorativa dovranno essere erogati tanti assegni giornalieri quante sono le giornate effettivamente lavorate, fermo restando comunque il diritto all'assegno anche per le giornate di assenza dal lavoro indicate nella circolare n. 126/2000 secondo le condizioni previste dai rispettivi articoli del Testo unico.

Inps Assegno per il nucleo familiare in caso di poligamia

L'Inps ha precisato che, ai fini dell'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, nel nucleo stesso può essere incluso un solo coniuge, dal momento che nell'ordinamento italiano il rapporto di coniugio è esclusivamente monogamico.



Sindacale

► MESSAGGIO Inps n. 25928 del 29-9-2006. **Assegno per il nucleo familiare in caso di poligamia.**

Come è noto la normativa sull'assegno per il nucleo familiare (art. 2 della legge 153/88) prevede che il nucleo stesso sia costituito dal richiedente, dal coniuge e dai relativi figli ed equiparati minori o maggiorenni inabili.

Come più volte ribadito dall'Istituto, poiché nell'ordinamento italiano, in cui la predetta normativa è destinata ad operare, il rapporto di coniugio è esclusivamente monogamico, nel nucleo può essere incluso un solo coniuge.

Pertanto la prestazione può essere erogata a vantaggio di un solo coniuge.

Ciò premesso, in considerazione delle non corrette informazioni fornite in proposito dagli organi di stampa, si invitano le strutture periferiche a prestare la massima attenzione nell'osservanza delle disposizioni suddette.

Il presente messaggio dovrà essere pubblicato su Internet.

Corresponsione dell'indennità ordinaria di disoccupazione in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

L'Inps precisa che, nel caso in cui un lavoratore giunga ad una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in seguito alle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti alla cessione dell'azienda, tra cui il trasferimento ad una diversa sede aziendale che si trovi ad una notevole distanza dalla residenza e/o dall'ultima sede presso la quale il dipendente prestava la propria attività, ha comunque diritto a percepire l'indennità ordinaria di disoccupazione.

► CIRCOLARE Inps n. 108 del 10 ottobre 2006. **Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali e con requisiti ridotti. Cessazione del rapporto di lavoro conseguente a risoluzione consensuale.**

Sono pervenute, da parte di diverse strutture territoriali, richieste di istruzioni e di chiarimenti riguardo all'applicazione di quanto disposto con circolare n. 163 del 20 ottobre 2003, lettera e), in merito alle dimissioni conseguenti a "notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell'azienda", nel caso, sporadicamente ricorrente, in cui la cessazione dell'attività lavorativa consegua a risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. In particolare sono stati richiesti chiarimenti in merito al caso in cui il lavoratore venga trasferito ad una diversa sede dell'azienda, quando quest'ultima si trovi ad una notevole distanza dalla residenza e/o dall'ultima sede presso la quale il dipendente prestava la propria attività.

Anche in quest'ultimo caso possono ricorrere i presupposti per

riconoscere l'indennità di disoccupazione ordinaria, poiché la volontà del lavoratore può essere stata indotta dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda. In particolare va posta in considerazione la circostanza che la sede di destinazione disti più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o trovarsi in un luogo mediamente raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici come disposto dal decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 91.

Si ritiene inoltre che, anche quando la risoluzione consensuale sia da ricondurre a notevoli variazioni di lavoro conseguenti a cessione dell'azienda, così come disposto alla citata lettera e), si possa riconoscere l'indennità di disoccupazione in parola.

Assistenza disabili Fruizione dei tre giorni di permesso mensili


Il ministero del Lavoro, in seguito ad un quesito, ha affermato che, se la distanza tra le abitazioni del soggetto che presta l'assistenza e quella dell'handicappato è percorribile in circa un'ora, assolvendo così il requisito dell'assistenza quotidiana, il soggetto che presta l'assistenza ha diritto alla fruizione dei tre giorni di permesso mensili previsti dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992.

► CIRCOLARE ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 10 ottobre 2006, prot. n. 25/1/0004577. **Art. 9 del Dlgs n. 124/04 - Risposta istanza di interpello avanzata dall'Avia - Assistenti di volo italiani associati in merito alla corretta applicazione dell'art 33, comma 3, della L. n. 104/1992, a seguito della circolare Inps n. 128 dell'11 luglio 2003 trasmessa con messaggio n. 008236 del 22 marzo 2004.**

L'Avia, Assistenti di volo italiani associati, ha avanzato richiesta di interpello in merito alla interpretazione dell'art. 33, comma 3, della L. n. 104/1992 ed a quanto in proposito chiarito dall'Inps con la circolare n. 128/2003 e n. 133/2000, in materia di fruizione dei tre giorni di permesso mensili retribuiti ed al concetto di continuità dell'assistenza. Al riguardo, acquisito il parere della direzione generale per le Politiche previdenziali e dell'Inps, si rappresenta quanto segue.

Nella circolare n. 133/2000 l'Istituto interpreta la continuità dell'assistenza come "effettiva assistenza del soggetto handicappato, per le sue necessità quotidiane. Pertanto la continuità di assistenza non è individuabile nei casi di oggettiva lontananza delle abitazioni, lontananza da considerare non necessariamente in senso spaziale, ma anche soltanto semplicemente temporale".

Nella circolare n. 128/2003 l'Inps specifica il concetto di lon-



Sindacale

tananza. Se la distanza tra le abitazioni del soggetto che presta l'assistenza e quella dell'handicappato è percorribile in circa un'ora, si può riconoscere "il requisito di un'assistenza quotidiana che concretizza il requisito della continuità dell'assistenza, il quale assieme a quello della esclusività, dà diritto alla fruizione dei permessi in argomento".

Atteso che il personale navigante dispone di facilitazioni illimitate sui voli nazionali che consentono loro di far ritorno presso la propria abitazione e che con circa un'ora di volo è possibile raggiungere qualsiasi località nazionale, configurerebbe una lesione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione escludere il personale navigante dalla fruizione di tali permessi personali.

Corre l'obbligo di rammentare inoltre che la ratio della L. n. 104/1992, emanata per consentire l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, verrebbe disattesa qualora il disabile assistito dal dipendente occupato come personale navigante non fruisse dei permessi in argomento. Rientra infine tra i diritti del datore di lavoro (Alitalia) esigere una compiuta dimostrazione dell'assistenza continua prestata all'handicappato da parte del dipendente che richiede la fruizione del permesso in argomento, ma nel caso di specie, la circostanza del rientro presso la propria abitazione è puntualmente verificabile dalla documentazione relativa ai passeggeri imbarcati sui voli nazionali utilizzati per i rientri.

Assistenza a familiare con handicap non convivente

Il ministero del Lavoro rispondendo ad un quesito avente ad oggetto l'accertamento dei casi di impossibilità di assistere la persona con handicap da parte del familiare non lavoratore, al fine del riconoscimento delle agevolazioni previste dalla legge n. 104/1992 al lavoratore che sia genitore o parente o affine entro il 3° grado, convivente o meno con la persona handicappata, ha affermato che per attestare l'impossibilità della persona ultrasettantenne di prestare assistenza al soggetto con handicap è sufficiente dimostrare che la persona anziana anzidetta sia affetta da una qualsiasi invalidità comunque riconosciuta anche in assenza di una valutazione medico legale.

► CIRCOLARE ministero del Lavoro e della previdenza sociale prot. n. 25/1/0004582 del 10 ottobre 2006. **Assistenza a familiare con handicap non convivente - Risposta all'interpello ai sensi dell'art. 9 Dlgs 124/04.**

L'interpello avanzato dal comune di Selvazzano Dentro ha per oggetto l'accertamento dei casi di impossibilità di assistere la persona con handicap da parte del familiare non lavoratore, al fine del riconoscimento delle agevolazioni previste dalla L. n. 104/1992 al lavoratore che sia genitore o parente o affine entro il 3° grado, convivente o meno con la persona han-

dicappata. In particolare, la fattispecie in esame riguarda la persona di età superiore ai 70 anni che, affetta da invalidità, non sia più in grado di assistere il soggetto con handicap con il quale convive, dando luogo perciò al diritto dell'istante di fruire delle agevolazioni ex L. n. 104/1992.

In proposito, acquisito il parere della direzione generale delle Politiche previdenziali, si rappresenta quanto segue.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, con circolare n. 133/2000, integrando quanto già indicato nella precedente circolare n. 37/1999, ha elencato, nel paragrafo 2.5, i motivi di impossibilità di assistenza, in relazione ai quali non si richiedono "valutazioni medico-legali". Tra le fattispecie di impossibilità è prevista l'età superiore ai 70 anni di persona affetta da una "qualsiasi invalidità comunque riconosciuta", fattispecie oggetto dell'interpello in esame.


La perplessità relativa alla procedura necessaria per attestare l'impossibilità dell'ultrasettantenne di prestare assistenza trova soluzione nella circolare predetta, laddove si precisa, con riferimento a tutti i motivi ivi elencati, che non sono necessarie valutazioni medicolegali e, con riferimento specifico al caso del superamento di età, che è sufficiente la sussistenza di una qualsiasi invalidità comunque riconosciuta.

La terminologia utilizzata dall'Istituto rende opportuna una riflessione sulla portata dei tipi di valutazioni effettuate per l'accertamento dei diversi stati patologici.

Per valutazione medico-legale deve intendersi l'analisi che, fermo restando il riscontro di patologie cliniche, proceda ad un apprezzamento di ulteriori elementi, al fine di ottenere una definizione complessiva del soggetto esaminato, tale da stabilire una relazione dello stesso con il contesto interessato (sociale, occupazionale, giuridico, ecc.). È senz'altro una valutazione medicolegale quella effettuata nell'ambito della procedura di accertamento dell'handicap, di cui al combinato disposto degli articoli 3 e 4 della L. n. 104/1992. In tale sede, infatti, la commissione medica, all'uopo integrata da un operatore sociale e da un esperto del tipo di caso da esaminare, è chiamata ad operare un esame globale della persona che, superando l'accertamento delle alterazioni cliniche, sia comprensivo dell'analisi di ulteriori elementi (quali ad es. la condizione culturale, familiare e sociale, la condotta di vita, l'ambiente abitativo, il contesto sociale e le relative possibilità offerte dalle strutture assistenziali), della capacità complessiva residua nonché delle difficoltà e dei bisogni di cui è portatore il soggetto in esame, al fine della valutazione della sua integrazione sociale e lavorativa. Il soggetto con handicap, in tal modo, viene osservato in relazione al contesto sociale e relazionale in cui vive, per poter arrivare a formulare un programma individualizzato di interventi e a consentire l'accesso alle prestazioni richieste.

Questo tipo di valutazione si presenta ben diverso dall'accertamento richiesto dalla normativa relativa all'invalidità civile, ove opera il metodo della valutazione percentuale, ovvero il rapporto tra la diagnosi clinica, la capacità lavorativa residua e l'indennizzo spettante.

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, si ricava che per attestare l'impossibilità della persona ultrasettantenne di prestare assistenza al soggetto con handicap, non solo può pre-



Sindacale

scindersi dalla complessa procedura di valutazione medico legale di cui alla L. n. 104/1992, ma è altresì sufficiente dimostrare che la persona anziana anzidetta sia affetta da "una qualsiasi invalidità comunque riconosciuta". Quest'ultima espressione sembra necessariamente riferirsi ad una invalidità non qualificata da specifiche patologie predeterminate dalla norma e non quantificata con parametri percentuali. Per quanto concerne l'organo deputato a riscontrare l'invalidità in esame, non sussistono fondate ragioni per ravvisare un soggetto diverso dalla Commissione medica che opera per i casi di invalidità civile.

Retribuzione Part-time verticale e lavoro domenicale

Il ministero del Lavoro ha precisato che, non sussistendo particolari ostacoli normativi, è possibile stipulare un contratto di lavoro part-time di tipo verticale che comprenda nell'orario settimanale tutte le domeniche dell'anno, fermo restando la corresponsione della maggiorazione retributiva prevista per il lavoro festivo oltre al rispetto dei limiti di orario di lavoro e del diritto al riposo settimanale del lavoratore, in caso di cumulo di più rapporti di lavoro a tempo parziale con più datori di lavoro.

► CIRCOLARE ministero del Lavoro e della previdenza sociale prot. n. 25/1/0004581 del 10 ottobre 2006. **Attività di compagnia telefonica agli anziani - Risposta all'interpello ai sensi dell'art. 9 Dlgs 124/2004 - Servizi pubblici essenziali - Compagnia telefonica agli anziani.**

L'Unione italiana lavoratori suindicata chiede se è possibile riconoscere il carattere di servizio pubblico essenziale (L. 146/1990) all'attività, gestita da un ente pubblico economico, di compagnia telefonica agli anziani. Inoltre con lo stesso interpello si chiede conferma della possibilità, per un'azienda che applica il contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali, di assumere alcuni lavoratori con contratto part time verticale comprendente nell'orario settimanale tutte le domeniche dell'anno.

In proposito, acquisito il parere della direzione generale della Tutela delle condizioni di lavoro, si rappresenta quanto segue. Ai sensi dell'art 1 della L. n. 146/1990 sono considerati servizi pubblici essenziali quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, quali il diritto alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione. La dettagliata regolamentazione del diritto di sciopero dettata dalla legge medesima mira, pertanto, a garantire l'erogazione delle prestazioni indispensabili al godimento dei predetti diritti.


Ciò premesso, il servizio di compagnia telefonica, inteso come servizio di intrattenimento, ascolto e conversazione con l'utente telefonico, non sembra poter integrare il concetto di "servizio pubblico essenziale" riferito ai diritti costituzionali citati. Diversamente potrebbe opinarsi qualora il servizio telefonico prestato agli anziani consista nel rimediare a situazioni di emergenza ovvero nel prestare interventi di soccorso in situazioni di bisogno: solo in tal caso si tratterebbe di un servizio diretto a garantire il diritto costituzionale all'assistenza sociale, indipendentemente dalla natura del soggetto che lo eroga. Ai sensi dell'art. 128 del Dlgs 112/1998, infatti, "per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita".

Per quanto concerne il secondo quesito posto dall'Unione italiana lavoratori, ovvero l'ammissibilità della stipulazione di un contratto a tempo parziale ove sia previsto lo svolgimento del lavoro durante tutte le domeniche dell'anno, non sembrano ravvisarsi particolari ostacoli normativi. In tal caso, atteso che al rapporto di lavoro part time devono essere applicate le disposizioni che regolano il trattamento economico delle festività dovrà, naturalmente, essere corrisposta la maggiorazione retributiva spettante per il lavoro festivo. Si ricorda peraltro che, nelle ipotesi di cumulo di più rapporti di lavoro a tempo parziale con più datori di lavoro, resta fermo l'obbligo del rispetto dei limiti di orario di lavoro e del diritto al riposo settimanale del lavoratore, come disciplinati dal Dlgs n. 66/2003.

Contratto di inserimento Regola del "de minimis" e individuazione dei costi salariali

Il ministero del Lavoro ha fornito precisazioni riguardanti due aspetti del contratto di inserimento: a) per quanto concerne le agevolazioni contributive, non è applicabile la regola del de minimis alla tipologia contrattuale suddetta, dal momento che il regolamento Ce non ne fa espresso riferimento; b) il tetto massimo del beneficio, pari al 50% del costo salariale annuo del lavoratore assunto, deve intendersi comprensivo dei contributi Inps e Inail.

► CIRCOLARE ministero del Lavoro e della previdenza sociale prot. n. 25/1/0004910 del 18 ottobre 2006. **Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Risposta istanza di interpello avanzata da Cna Bologna - Regime de minimis e contratto di inserimento - contratto di inserimento ed assunzione di donne ai sensi dell'art. 54, comma 1 lett. e Dlgs n. 276/2003 - benefici ed individuazione dei "costi salariali".**



Sindacale

L'Informatore

dicembre 2006

Leggi decreti circolari

La Cna di Bologna ha trasmesso a questa direzione tre quesiti, fra loro connessi, relativi al contratto di inserimento di cui agli artt. 54 e ss. del Dlgs n. 276/2003.

Primo quesito

Con il primo degli interpelli proposti si chiede di sapere se al contratto di inserimento sia applicabile il regime de minimis con l'effetto di ritenere legittima l'agevolazione contributiva superiore alla misura generale del 25 % pur in assenza delle condizioni previste dal Reg. n. 2204 del 2002, operanti per il contratto di inserimento a seguito della modifica apportata dall'art. 59, comma 3 del Dlgs n. 276 del 2003 ad opera dell'art. 13, comma 1, del Dlgs 251 del 2004.

Nel rispondere al quesito occorre innanzitutto precisare che i Regolamenti n. 69/2001 sugli aiuti di importanza minore (c.d. de minimis) e n. 2204/2002 sugli aiuti all'occupazione si configurano come regolamenti di esenzione dall'obbligo di notifica ex art. 88, par. 3, del Trattato Ce, la cui base giuridica è costituita dal regolamento Ce del Consiglio 7 maggio 1998 n. 994 che attribuisce alla Commissione il potere di adottare regolamenti di esenzione dall'obbligo di notifica per determinate categorie di aiuti, ritenute a priori compatibili con il Mercato comune.

L'obiettivo e l'effetto degli aiuti esentati dall'obbligo di notifica deve essere quello di promuovere l'occupazione secondo le linee tracciate dalla "Strategia europea per l'occupazione" in particolare per i lavoratori delle categorie svantaggiate, senza alterare gli scambi comunitari in misura contraria all'interesse comune. Nei casi di esenzione dall'obbligo di notifica il controllo della Commissione europea viene esercitato in un secondo tempo, dopo la trasmissione da parte degli Stati membri di tutte le informazioni relative agli aiuti concessi alle imprese.

Tali regolamenti, quindi, contengono discipline specifiche che, in quanto aventi natura derogatoria di un preciso obbligo contemplato dalla normativa comunitaria di rango superiore non sono tra lo sovrapponibili ed hanno carattere tassativo. Del resto, non può ignorarsi la circostanza secondo cui il singolo regolamento di esenzione opera a condizione che lo stesso sia espressamente menzionato dalla fonte di diritto interno che concede l'aiuti di Stato.

Ciò è quanto avvenuto proprio in materia di contratto di inserimento, laddove l'art. 59 del Dlgs n. 276/2003, nella versione risultante dalle modifiche apportate dal Dlgs n. 251/2004, vincola l'applicabilità del regime contributivo agevolato già previsto per i contratti di formazione e lavoro al rispetto del regolamento Ce n. 2204/2002.

Deve quindi concludersi che, in mancanza di un espresso riferimento al regolamento Ce sugli aiuti di importanza minore, al contratto di inserimento non può applicarsi la regola de minimis a nulla rilevando la contiguità tra la predetta tipologia contrattuale ed il contratto di formazione e lavoro.

Non appare infine rilevante la circostanza che la commissione europea si sia espressa favorevolmente sulla questione dell'applicabilità della regola de minimis al contratto di formazione e lavoro qualora si consideri che la posizione della istituzione comunitaria si fonda su un quadro normativo sopranazionale antecedente all'introduzione dei regolamenti di esenzione.

Secondo quesito

Con riferimento al secondo quesito, e cioè se la possibilità di usufruire delle agevolazioni nelle ipotesi di assunzioni di donne aventi il requisito di residenza sub art. 54, comma 1, lett. e) del Dlgs n. 276/2003, si deve rilevare che la questione è oggetto di specifica istanza di interpello di prossima emanazione.

Terzo quesito

Con riferimento al terzo quesito si chiede di sapere se al fine di rispettare il tetto massimo del beneficio e cioè il 50 % del costo salariale annuo del lavoratore assunto (60% per i disabili), debba ricomprendersi tutta la massa contributiva, compresi i contributi Inps ed Inail.


Per rispondere al quesito occorre attenersi alle indicazioni del Reg. Ce 2204 che pone il predetto limite; nell'art. 2, sulle definizioni, sub lett. i) il Reg. Ce include tra i "costi salariali" alla lett. ii): "i contributi di sicurezza sociale obbligatori"; il successivo art. 5 fissa il limite dell'intensità lorda dell'aiuto al 50% "dei costi salariali". Ne consegue che la formula comunitaria prima richiamata ricomprende qualunque forma di contribuzione di sicurezza sociale obbligatoria ivi comprese le somme da versare a titolo di premi assicurativi Inail. Del resto anche la normativa in tema di Cfl e nello specifico l'art. 8, comma 1 della L. n. 407 del 1990, prevede la riduzione percentuale "sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti" senza operare alcuna esclusione.

Ferie Periodo minimo da fruire nell'anno di maturazione

Il ministero del Lavoro ha precisato che la contrattazione collettiva può: a) ridurre il limite delle due settimane, per cui è obbligatorio il godimento nell'anno di maturazione, purché tale riduzione non pregiudichi la funzione dell'istituto delle ferie e sia determinata da eccezionali esigenze di servizio; b) derogare al tetto massimo dei 18 mesi per la fruizione delle settimane di ferie per le quali non vi è l'obbligo di godimento nell'anno di maturazione. Inoltre, in caso di prolungati periodi di assenza, quali maternità, malattia, ecc., per cui il lavoratore non riesce a fruire, nell'anno di maturazione, del periodo di due settimane di ferie, non potrà essere ritenuto responsabile il datore di lavoro e tale periodo non sarà nemmeno riproporzionato in seguito a tale assenze.

► CIRCOLARE ministero del Lavoro e della previdenza sociale Prot. n. 25/1/0004908 del 18 ottobre 2006. **Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Risposta istanza di interpello avanzata da Cna Bologna - Periodo feriale.**

La Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa di Bologna ha trasmesso a questa direzione due quesiti formulati in materia di ferie e di orario di lavoro.



Sindacale

L'Informatore

dicembre 2006

Leggi decreti circolari

SINDACALE

Primo quesito

Il primo quesito attiene alla nuova disciplina delle ferie e si articola in tre distinte questioni. La Cna di Bologna chiede, innanzitutto, se si possa considerare legittima una clausola della contrattazione collettiva che preveda un periodo inferiore alle due settimane di ferie (es. una settimana) come periodo minimo da far godere al lavoratore nel corso dell'anno di maturazione, ovvero se la contrattazione collettiva possa prevedere soltanto un ampliamento delle due settimane da godere entro l'anno di maturazione.

L'art. 10, comma 1, del Dlgs n. 66/2003, come modificato dal Dlgs n. 213/2004 stabilisce che: "fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione".

La norma pare dunque attribuire alla contrattazione collettiva un ampio potere derogatorio, con riferimento anche all'obbligo di godimento infra-annuale delle prime due settimane di ferie.

Tale interpretazione è confermata anche dalla circolare di questo ministero n. 8 del 2005 secondo la quale l'art. 10 fisserebbe "un primo periodo, di almeno due settimane, da fruiti in modo ininterrotto nel corso dell'anno di maturazione, su richiesta del lavoratore. (...) La contrattazione collettiva e la specifica disciplina per le categorie di cui all'articolo 2 comma 2 possono disporre diversamente. Allo scadere di tale termine, se il lavoratore non ha goduto del periodo feriale di due settimane, il datore sarà passibile di sanzione".

Occorre tuttavia segnalare che, come ricordato dalla stessa circolare n. 8/05, "la Corte costituzionale, con sentenza 19 dicembre 1990, n. 543, ha, fra l'altro, affermato che il godimento infra-annuale dell'intero periodo di ferie deve essere temperato con le esigenze di servizio che hanno carattere di eccezionalità o comunque con esigenze aziendali serie".

Inoltre, anche la giurisprudenza in più occasioni ha censurato un eccessivo frazionamento e dilazionamento del periodo feriale in quanto inidoneo all'assolvimento del recupero delle energie psicofisiche e di cura delle relazioni affettive così come previsto dall'art. 36 Cost.

La norma deve quindi essere interpretata nel senso che la contrattazione collettiva può anche ridurre il limite delle due settimane per cui è obbligatorio il godimento infra-annuale, purché tale riduzione non vanifichi la richiamata funzione dell'istituto feriale e sia occasionata da eccezionali esigenze di servizio o, comunque, da "esigenze aziendali serie".

Si chiede poi se termine di 18 mesi entro cui completare la fruizione delle 4 settimane di ferie annuali può essere prolungato (es. 30 mesi) dalla contrattazione collettiva e se, in caso di risposta affermativa, tale nuovo termine è valido anche come data di scadenza entro cui assolvere all'obbligo contributivo ai sensi delle disposizioni emanate in proposito dall'Inps.


Con riferimento alla prima questione non paiono esservi dubbi circa la possibilità della contrattazione collettiva di derogare al tetto massimo dei 18 mesi per la fruizione delle settimane di ferie per le quali non vi è l'obbligo di godimento infra-annuale. Tale soluzione è peraltro confermata dalla Circolare n. 8/2005 secondo la quale il secondo periodo di due settimane sarà "da fruiti anche in modo frazionato ma entro 18 mesi dal termine dell'anno di maturazione, salvi i più ampi periodi di differimento stabiliti dalla contrattazione collettiva". È evidente tuttavia che la contrattazione non potrà rinviare il godimento delle stesse oltre un limite tale per cui la fruizione delle stesse ne risulti snaturata.

Con riferimento alla seconda parte del quesito - nel segnalare che oggi non è più possibile la monetizzazione delle ferie non godute, salvo che nel caso di cessazione del rapporto o con riferimento ai giorni di ferie eccedenti le quattro settimane - per le ipotesi residuali si rinvia a quanto chiarito dall'Inps con il messaggio n. 18850 del 3 luglio 2006.

Si chiede, infine, a questa direzione generale se, qualora non sia possibile rispettare il periodo minimo di due settimane di ferie (ovvero il diverso periodo previsto dalla contrattazione collettiva) nell'anno di maturazione per cause imputabili esclusivamente al lavoratore (es. assenze prolungate per maternità, malattia, infortunio, servizio civile, etc.) il datore di lavoro è sanzionabile ai sensi del comma 3 dell'art. 18-bis. Si chiede poi se "in altri termini, il suddetto periodo minimo può essere riproporzionato in caso di assenze superiori al mese nel corso dell'anno di maturazione".

Occorre innanzitutto chiarire che le due fattispecie vanno tenute separate in quanto attengono a situazioni del tutto diverse.

Per quanto riguarda la prima parte del quesito va ricordato che il datore di lavoro non può essere ritenuto responsabile per comportamenti che non siano riconducibili ad una condotta dolosa o colposa ex art. 3 della L. n. 689 del 1981. Pertanto, qualora il lavoratore si assenti per un periodo di tempo talmente lungo da rendere impossibile la fruizione infra-annuale delle due settimane di ferie, il datore di lavoro non potrà essere ritenuto responsabile. A questo proposito la circolare n. 8/2005 chiarisce che "nei casi di sospensione del rapporto di lavoro che rendano impossibile fruire delle ferie secondo il principio della infra-annualità, le stesse dovranno essere godute nel rispetto del principio dettato dall'art. 2109 cod. civ., espressamente richiamato nell'art. 10 del decreto legislativo n. 66 del 2003, ossia «nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro»". È evidente dunque che, in queste circostanze, il riferimento all'art. 2109 c.c. opera esclusivamente nei casi in cui sia impossibile il godimento infra-annuale, mentre negli altri casi il datore di lavoro sarà tenuto a rispettare l'obbligo previsto dalla legge, ovviamente nei limiti in cui ciò sia possibile. A questo riguardo va infatti precisato che, ai sensi della stessa circolare n. 8/2005 si stabilisce che "nei casi di sospensione del rapporto di lavoro che rendano impossibile fruire delle ferie secondo il principio della infra-annualità (...) si dovrà evitare ogni applicazione "automatica" del principio della infra-annualità laddove ciò risulti



Sindacale

impossibile o troppo gravoso per l'organizzazione aziendale. Di conseguenza, anche sotto il profilo sanzionatorio, occorre valutare con attenzione ed equilibrio ogni singola situazione". È il caso, ad esempio di un lavoratore che sia assente per undici mesi e tre settimane e rientri in azienda per l'ultima settimana dell'anno. In questo caso il datore dovrà obbligatoriamente concedere al lavoratore la rimanente settimana di ferie, mentre la parte per cui non è possibile il godimento infrannuale dovrà essere accorpata alle due settimane ulteriori ed essere goduta appena possibile e comunque entro i 18 mesi successivi (o il diverso termine stabilito dalla contrattazione collettiva).

Diverso è il caso proposto nella seconda parte del quesito rispetto al quale va chiarito che in nessuna parte della norma è previsto un riproporzionamento del periodo di ferie in caso di prolungate assenze dal lavoro. Anche a questo proposito occorre ricordare che la circolare n. 8/2005 stabilisce che "nei casi di sospensione del rapporto di lavoro (...) si dovrà evitare ogni applicazione "automatica" del principio della infra annualità laddove ciò risulti impossibile o troppo gravoso per l'organizzazione aziendale. Di conseguenza, anche sotto il profilo sanzionatorio, occorrerà valutare con attenzione ed equilibrio ogni singola situazione".

Secondo quesito

La Cna di Bologna propone poi un quesito relativo all'attuazione dell'art. 4, comma 5, del Dlgs n. 66 relativo alla comunicazione alla Dpl delle settimane nelle quali, fermo restando il rispetto della media delle 48 ore settimanali nel periodo di riferimento, si è verificato il superamento delle 48 ore attraverso prestazioni di lavoro straordinario. Con riferimento alle questioni prospettate si rinvia a quanto già chiarito con risposta all'interpello prot. n. 2042/2005 del 27 luglio 2005.

IMPOSTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Agevolazione fiscale per incentivare l'esodo degli ultra cinquantenni

L'Agenzia delle Entrate, in merito alla previsione normativa contenuta nell'articolo 19, comma 4-bis del Tuir (abrogato dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 223), la quale prevedeva l'applicazione di un'aliquota ridotta per le somme corrisposte, a titolo di incentivo all'esodo, ai lavoratori con età superiore ai cinquanta anni, se donne, e ai cinquantacinque anni, se uomini, ha precisato che tale trattamento fiscale si applica anche alle somme erogate successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legge, purché stabilite da accordi aventi data di sottoscrizione certa e antecedente all'entrata in vigore del decreto sopra richiamato.

L'Informatore

dicembre 2006

Leggi decreti circolari

► **RISOLUZIONE** Agenzia delle Entrate n. 112/E del 13 ottobre 2006. **Istanza di interpello. Unione industriale della provincia di Alfa. Art. 19, comma 4-bis, del Tuir. Trattamento fiscale delle somme erogate a titolo di incentivo all'esodo.**

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 19, comma 4-bis, del Dpr n. 917 del 1986, è stato esposto il seguente

Quesito

L'Unione Industriale della provincia di Alfa chiede di sapere se la previsione normativa contenuta nell'art. 19, comma 4-bis, del Tuir, che prevede l'applicazione di un'aliquota ridotta per le somme corrisposte al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di cinquanta anni, se donne, e di cinquantacinque anni, se uomini, continui a trovare applicazione, anche a seguito della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, n. C-207/04, del 21 luglio 2005.

In particolare, chiede di conoscere se i sostituti d'imposta, per il periodo successivo all'adozione della sentenza, in sede di ritenute alla fonte sulle somme erogate a titolo di incentivo all'esodo agli uomini di età compresa tra i cinquanta e i cinquantacinque anni, possano derogare alla norma nazionale. Con la sentenza sopra citata, la Corte di giustizia europea ha rilevato, infatti, che la norma di diritto interno sopra citata si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento tra uomini e donne con riguardo alla formazione, alla promozione professionale e alle condizioni di lavoro, di cui all'art. 141 del Trattato istitutivo della Ce e alla direttiva 76/207/Cee del 9 febbraio 1976.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente


L'Unione industriale istante ritiene possibile che i sostituti d'imposta derogino alla norma nazionale contenuta nell'art. 19, comma 4-bis, del Tuir, ed applichino l'aliquota ridotta al cinquanta per cento sulle somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo agli uomini che al momento della cessazione del rapporto di lavoro abbiano un'età compresa tra i cinquanta e i cinquantacinque anni.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

L'istanza di interpello pervenuta è da ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Dm 26 aprile 2001, n. 209, in quanto presentata da una organizzazione non per esprimere interessi personali della stessa ma interessi diffusi.

Con circolare 31 maggio 2001, n. 50, al punto n. 3.1, è stato chiarito espressamente che tra i soggetti abilitati alla presentazione dell'istanza di interpello sono esclusi i "portatori di interessi collettivi, quali le associazioni sindacali e di categoria e gli ordini professionali, fatta eccezione ovviamente per le istanze che affrontano questioni riferite alla loro posizione fiscale e non a quella degli associati, iscritti o rappresentati". In presenza di tale causa di inammissibilità, l'istanza presentata non produce gli effetti tipici dell'interpello, di cui all'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Ciò premesso, si ritiene comunque opportuno esaminare nel merito la fattispecie prospettata nell'istanza e fornire il seguente parere, reso nel quadro dell'attività di consulenza generica disciplinata dalla circolare 18 maggio 2000, n. 99. L'art. 19, comma 4-bis, del Tuir, introdotto, con decorrenza 1°



Sindacale

L'Informatore

dicembre 2006

Leggi decreti circolari

SINDACALE

gennaio 1998, dall'art. 5, comma 1, lett. d), n. 2), del d. lgs. 2 settembre 1997, n. 314, e ora abrogato per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 36, comma 23, del recente d.l. 4 luglio 2006, n. 223, prevedeva che "per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di cinquanta anni se donne e di cinquantacinque anni se uomini, di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lett. a) del comma 1 dell'art. 17".

Condizione soggettiva per poter fruire della tassazione agevolata sull'incentivo all'esodo era, dunque, il compimento del cinquantesimo anno di età, per le donne, e del cinquantacinquesimo anno di età, per gli uomini, al momento dell'interruzione del rapporto di lavoro.

Proprio in merito a tale ultimo requisito soggettivo richiesto dalla norma di diritto interno, la Corte di giustizia delle Comunità europee è intervenuta, con sentenza C-207/04 del 21 luglio 2005, dichiarando la norma sopra citata non conforme al diritto comunitario.

In particolare, la Corte di giustizia delle Comunità europee ritiene che la norma contenuta nel Tuir, laddove concede, a parità di altre condizioni, il vantaggio dell'incentivo all'esodo con aliquota ridotta in funzione dell'età del lavoratore crea condizioni di disparità di trattamento tra uomo e donna, vietate dall'art. 141 del Trattato istitutivo della Comunità europea e dalla direttiva 76/207/Cee del 9 febbraio 1976.

Nella sentenza C-207/04 del 21 luglio 2005, la Corte di giustizia europea afferma, infatti, che la direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/Cee, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, "deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una norma" quale quella di cui all'art. 19, comma 4-bis del Tuir "che consente, a titolo di incentivo all'esodo, il beneficio della tassazione con aliquota ridotta alla metà delle somme erogate in occasione dell'interruzione del rapporto di lavoro ai lavoratori che hanno superato i cinquanta anni, se donne, e i cinquantacinque anni, se uomini".

Nella sentenza è fatto presente, inoltre, che, "tenuto conto dell'importanza fondamentale del principio della parità di trattamento, l'eventuale eccezione al divieto di discriminazioni fondate sul sesso, prevista dall'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7, deve essere interpretata restrittivamente. Tale disposizione può applicarsi soltanto alla fissazione dell'età del pensionamento per la corresponsione delle pensioni di vecchiaia e di anzianità e alle conseguenze che ne derivano per altre prestazioni previdenziali". Tale eccezione al divieto di discriminazioni fondate sul sesso non è dunque applicabile a un'agevolazione fiscale quale quella in discorso, considerato

che la stessa non costituisce una prestazione previdenziale. Atteso quanto sopra, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha dichiarato la differenza di trattamento prevista dall'art. 19, comma 4-bis, del Tuir, una discriminazione fondata sul sesso.

In merito alla direttiva comunitaria 9 febbraio 1976, n. 76/207/Cee, sopra citata, si fa presente, per completezza, che è stata disposta l'abrogazione della stessa, con decorrenza 15 agosto 2009, ad opera della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, n. 2006/54/Ce, sempre riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

Al fine di eliminare i profili di incompatibilità della normativa nazionale vigente con la normativa comunitaria, evidenziati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee con la sentenza n.C-207/04 sopra citata, con Dl 4 luglio 2006, n. 223, il legislatore ha ritenuto opportuno abrogare il comma 4-bis dell'art. 19 del Tuir, facendo salvi però i diritti di coloro che avevano già contrattato un piano incentivato di esodo.

Per quanto concerne gli effetti della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee sui rapporti giuridici sorti nel periodo precedente all'emanazione della stessa, e in particolare gli effetti sul rapporto tributario collegato alla tassazione applicata nei confronti dei soggetti di sesso maschile destinatari di incentivi all'esodo, che avevano un'età compresa tra i cinquanta e i cinquantacinque anni al momento dell'interruzione del rapporto di lavoro, si esprime l'avviso che le eventuali istanze di parziale rimborso dell'imposta pagata non possano trovare accoglimento.


Ciò in quanto la sentenza della Corte di Giustizia ha solamente affermato l'illegittimità della previsione di limiti differenti, tra uomini e donne, per l'accesso al beneficio.

Non ha invece affermato (né avrebbe potuto farlo) che il legislatore italiano avrebbe dovuto estendere anche agli uomini il limite di età, più vantaggioso, previsto per le donne.

L'adeguamento alla statuizione della Corte potrebbe anche consistere, in linea teorica, nell'applicazione alla donna del limite di età, più sfavorevole (cinquantacinque anni) per l'accesso al beneficio.

Per i medesimi motivi i sostituti d'imposta, per tutto il periodo residuo di vigenza dell'art. 19, comma 4-bis, del Tuir, dovranno rispettarne le previsioni, operando la ritenuta alla fonte sulle somme corrisposte, a titolo di incentivo all'esodo, ai soggetti di sesso maschile che al momento della cessazione del rapporto di lavoro avevano un'età compresa tra i cinquanta e i cinquantacinque anni.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale delle Entrate di..., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.



Sindacale

COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Tempo determinato e contrattazione collettiva

► CASSAZIONE Sez. lav. 9 gennaio 2006, n. 95 (da Dir. & Prat. Lav. n. 29/06, pag. 1641). **Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere - Assunzioni a termine previste dalla contrattazione collettiva in base all'art. 23 della legge n. 56 del 1987 - Limiti - Fattispecie relativa ad assunzione a tempo determinato di dipendente postale in sostituzione di dipendente assente per ferie.**

La contrattazione collettiva può ben individuare nuove ipotesi che consentono la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato senza per questo capovolgere il rapporto di regola-eccezione tra contratto a termine e contratto a tempo indeterminato.

Contratto collettivo Interpretazione

► CASSAZIONE Sez. lav. 12 gennaio 2006, n. 434 (da Dir. & Prat. Lav. n. 34/06, pag. 1933). **Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione - Criterio della comune intenzione delle parti - Valore preminente - Soluzione del dubbio interpretativo realizzando l'uniformità di trattamento dei lavoratori - Necessità - Fattispecie.**

Nell'interpretazione dei contratti collettivi, l'art. 1362 cod. civ. prescrive, in sede ermeneutica, la prevalenza della comune intenzione dei contraenti sul senso letterale delle parole, ossia la ricerca del significato più attendibile in relazione alle loro posizioni giuridiche ed economiche; inoltre, seppure nell'ambito dell'impresa privata non operi il principio costituzionale di eguaglianza, il dubbio interpretativo deve essere superato realizzando l'uniformità di trattamento dei lavoratori, salvo deroghe specificamente giustificate. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, nel dubbio interpretativo, aveva escluso che un accordo collettivo inteso, attraverso l'assunzione in una nuova impresa, ad evitare la disoccupazione di lavoratori già dipendenti da imprese in liquidazione potesse produrre, per loro, un ingiustificato privilegio rispetto ai colleghi dipendenti dalla nuova impresa).

L'Informatore

dicembre 2006

Giurisprudenza

Equivalenza delle mansioni


► CASSAZIONE Sez. lav. 12 gennaio 2006, n. 425. (da Dir. & Prat. Lav. n. 34/06, pag. 1932). **Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Diverse da quelle dell'assunzione - Esercizio dello "ius variandi" da parte del datore di lavoro - Limiti - Condizioni - Equivalenza in concreto delle nuove e delle precedenti mansioni - Necessità - Fattispecie.**

Il legittimo esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro non può in ogni caso non rispettare l'equivalenza delle mansioni assegnate senza per questo dover condizionarlo alla loro omogeneità.

Tirocinio e subordinazione

► CASSAZIONE Sez. lav. 25 gennaio 2006, n. 1380 (da Dir. & Prat. Lav. n. 36/06, pag. 2036). **Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Tirocinio (apprendistato) - In genere - Corsi di addestramento o perfezionamento per lavoratori indetti dalle imprese - Oggetto esclusivo del contratto - Insegnamento - Prestazioni di attività fisica ed intellettuale - Assimilabilità alla prestazione del lavoratore subordinato - Esclusione - Limiti - Accertamento - Criteri.**

Nel rapporto che si istituisce nei corsi di addestramento o perfezionamento per lavoratori ("stages") indetti dalle imprese con autonomia di regolamentazione, organizzazione e funzionamento, l'insegnamento impartito dalle imprese, diretto alla formazione professionale dell'allievo, è l'unico oggetto del contratto, mentre la prestazione di attività fisica ed intellettuale da parte di quest'ultimo, in quanto indispensabile per l'attuazione dello scopo, cui è preordinato il negozio, resta estraneo al sinallagma contrattuale e, quindi, non è assimilabile alla prestazione del lavoratore subordinato, salvo che l'iscrizione al corso non risulti in concreto un espediente per mascherare l'instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato. A tal fine occorre accertare se vi sia stato l'inserimento dell'allievo nell'organizzazione dell'impresa, se l'allievo sia stato chiamato a fornire prestazioni abitualmente destinate a finalità produttive, se l'allievo abbia dovuto ottemperare a vincoli di orario o a direttive impartite dall'imprenditore e se egli sia stato sottoposto ad un regime disciplinare eccedente il livello necessario per la regolarità del corso.



Sindacale

L'Informatore

dicembre 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

TABELLE DELLE RETRIBUZIONI

Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/9/2006)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/1/90)
	Euro	Euro	Euro
Quadro	1339,34+180,76	540,37	25,46
I	1206,49	537,52	24,84
II	1043,60	532,54	22,83
III	892,00	527,90	21,95
IV	771,46	524,22	20,66
V	696,98	521,94	20,30
VI	625,75	519,76	19,73
VII	535,73+5,16	517,51	19,47

Apprendisti

Livello	Paga base (1/9/2006)	Contingenza (1/9/99)
	Euro	Euro
II Prima metà	730,52	424,47
II Seconda metà	887,06	428,67
III Prima metà	624,40	420,77
III Seconda metà	758,20	424,93
IV Prima metà	540,02	417,83
IV Seconda metà	655,74	421,97
V Prima metà	487,89	416,31
V Seconda metà	592,43	420,13
VI Prima metà	438,02	414,28
VI Seconda metà	531,89	418,38

Il trattamento economico per gli apprendisti assunti a far data dal 2 luglio 2004 sarà di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.


Terzo elemento o assegno supplementare

Provincia	Importo	Euro
Bergamo		10,33
Brescia		8,78
Como		7,75
Cremona		2,07
Lecco		7,75
Lodi		11,36
Mantova		2,07
Milano		11,36
Pavia		2,07
Sondrio		2,07
Varese		7,75

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Dirigente in forza al 30 giugno 1997

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Incremento retributivo dall'1.7.1997	325.000	167,85+
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.317,48



Sindacale

L'Informatore

dicembre 2006

Amministrazione del personale

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.149,63

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.033,43

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.930,14

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.723,56

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.455,00


Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.245,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.120,00

1) Gli scatti di anzianità sono abrogati dal 1° luglio 2004. Per i dirigenti in forza al 30 giugno 2004 gli importi già maturati saranno aumentati nel biennio 1-7-2004/30 giugno 2006 di un importo di euro 258,22 mensili (pari a due scatti), non assorbibile da alcuna voce retributiva, di cui da corrispondersi € 129,11 alla maturazione del nuovo scatto e € 129,11 sei mesi dopo. Ai dirigenti che nel periodo 1/7/2004-30/6/2006 maturano l'11° ed ultimo scatto, sarà corrisposto solo l'importo di 129,11 €.



Sindacale

L'Informatore

dicembre 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Categoria	Paga base (1/9/2006) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Scatti di anzianità (1/10/86) Euro
I	728,23	530,04	15,49
II	611,39	526,11	14,46

PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)

	Euro
Categoria I	10,52
Categoria II	9,54

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria lusso, I e II					
Livello	Paga base (1/7/2005) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Terzo elemento Euro	Totale Euro	lvc (3) Euro
Q.A	1.185,73+46,48	542,70	5,18	1.780,09	14,69
Q.B	1.062,59+41,32	537,59	5,18	1.646,68	13,60
I	954,20	536,71	4,18	1.495,09	12,67
II	831,07	531,59	7,43	1.370,09	11,58
III	756,90	528,26	3,36	1.288,52	10,92
IV	687,65	524,94	3,72	1.216,31	10,31
V	614,92	522,37	3,63 *	1.140,92	9,67
VI S	572,92	520,64	5,97	1.099,53	9,30
VI	557,55	520,51	5,97	1.084,03	9,16
VII	491,78	518,45	6,87	1.017,10	8,59

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria III e IV					
Livello	Paga base (1/7/2005) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Terzo elemento Euro	Totale Euro	lvc (3) Euro
Q.A	1.180,05+46,48	542,19	5,18	1.773,90	14,64
Q.B	1.057,43+41,32	537,12	5,18	1.641,05	13,55
I	949,04	536,24	4,18	1.489,46	12,62
II	826,68	531,20	7,43	1.365,31	11,54
III	753,03	527,91	3,36	1.284,30	10,89
IV	684,29	524,64	3,72	1.212,65	10,28
V	611,82	522,09	3,63 *	1.137,54	9,64
VI S	570,08	520,38	5,97	1.096,43	9,27
VI	554,71	520,25	5,97	1.080,93	9,14
VII	489,20	518,22	6,87	1.014,29	8,56

* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescrivente, magazziniere comune, centralista, allestitore catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.

N.B. La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:


dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%

(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

I anno 75% - II anno 80% - III anno 85% - IV anno 90%

(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.

(3) A partire da aprile 2006 e per i 6 mesi successivi è stato fissato l'elemento provvisorio della retribuzione da erogare a copertura a seguito della formale disdetta Ccnl Turismo di settembre 2005. Da luglio 2006 l'importo è stato incrementato nelle cifre inserite in colonna.



Sindacale

L'Informatore

dicembre 2006

Amministrazione del personale

Dettaglio contributi previdenziali e assistenziali (terziario e pubblici esercizi) - 1° febbraio 2001

		OPERAI IMPIEGATI	DIRIGENTI	OPERATORI DI VENDITA	PUBBLICI ESERCIZI E LABORATORI PASTICCERIA
Fondo pensioni	datore di lavoro	23,81	23,81	23,81	23,81
	lavoratore (1)	8,89	8,89	8,89	8,89
Assicurazione contro la disoccupazione (2)		1,61	1,61	1,61	1,61
Cassa unica assegni familiari (3)		1,68	1,68	1,68	1,68
Fondo garanzia T.F.R.		0,20	0,20	0,20	0,20
Cassa integrazione guadagni straordinaria (4)	datore di lavoro	0,60	-	0,60	0,60
	lavoratore	0,30	-	0,30	0,30
Contributo di mobilità (4)		0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economiche di maternità (5)		0,24	0,24	0,24	0,24
Indennità economiche di malattia		2,44	-	-	3,21 (6)
Contributo ASCOM (compreso apprendisti e contratto di formazione)		1,20	-	1,20	1,20
Contributo COVELCO (compreso apprendisti e contratto di formazione)		0,10	-	0,10	0,10

(1) Per le quote retributive eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari per il 2006 a € 39.297,00 annuali; € 3.275,00 mensili) l'importo va aumentato dell'1% qualora l'aliquota contributiva complessiva a carico del lavoratore sia inferiore al 10% (L. 14/11/1992, n. 438, art. 3 ter).

(2) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, la contribuzione contro la disoccupazione è ridotta all'1,48%.

(3) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, l'aliquota CUAUF, fissata nella misura dello 0,43%, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, non è più dovuta.

(4) Da applicarsi alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti (c.s.c. 7.01.XX e 7.02.XX).

(5) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, la contribuzione per l'indennità economica di maternità non è più dovuta.

(6) Compreso il supplemento dello 0,77% di cui al DM 1/2/1957 adottato in forza del Dlgs C.P.S. 31/10/1947 n. 1304. Per le aziende alberghiere il contributo aggiuntivo è dovuto solo per il personale adibito a mansioni tipiche degli addetti ai pubblici esercizi (circ. INPS n. 2084 R.C.V./71 del 21/3/1985).

N.B. Da gennaio 2006 è prevista una riduzione contributiva di un punto percentuale che opera principalmente sull'aliquota contributiva per gli assegni familiari, e, nel caso di insufficienza, sui contributi di maternità, disoccupazione, Cigs e malattia.

TABELLE CONTRIBUTI

Minimali

	Inps (1/1/2006)		Inail (1/1/2006)	
	Tempo pieno	Tempo parziale	Tempo pieno	Tempo parziale
Impiegati / operai	€ 40,62 giorn. € 1056,12 mensili	€ 6,09 orari	Impiegati / operai € 40,62 giorn. € 1056,12 mensili	€ 6,09 orari
Dirigenti	€ 112,38 giorn. € 2921,88 mensili	€ 16,86 orari	Dirigenti (1) € 78,05 giorn. € 1951,30 mensili	€ 9,76 orari


(1) Dal 1° luglio 2005

Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità - Indennità di disoccupazione ordinaria

Retribuzione di riferimento (1/1/2006)	Limite massimo (1/1/2006)	Riduzione contributiva (1/10/98)
Fino a € 1797,31 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 830,77 mensili	5,54%
Oltre € 1797,31 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 998,50 mensili	5,54%

La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Sull'indennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più alcuna riduzione. La misura dell'indennità di mobilità è pari al 100% dell'importo stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, l'indennità è ridotta all'80% della misura iniziale.



Sindacale

L'Informatore

dicembre 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

Aziende commerciali fino a 50 dipendenti (1° gennaio 2006)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	37,87%	8,89%	35,82%	8,89%
Impiegati	retribuzione totale	37,87%	8,89%	35,82%	8,89%
Dirigenti	retribuzione totale	35,43%	8,89%	33,38%	8,89%
Operatori di vendita	retribuzione totale	35,43%	8,89%	33,38%	8,89%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.274,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti	Soggetti INAIL	5,54% + € 2,98 sett.	5,54%	5,54% + € 2,98 sett.	5,54%
	Non soggetti INAIL	5,54% + € 2,89 sett.	5,54%	5,54% + € 2,89 sett.	5,54%
ASCOM (escluso dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (escluso dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

N.B. La tabella si applica anche alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti il cui codice contributivo sia diverso da 7.01.XX o 7.02.XX.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomodatori sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2006, è di € 39.297,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

Aziende commerciali che occupano più di 50 dipendenti (1° gennaio 2006)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	39,07%	9,19%	37,02%	9,19%
Impiegati	retribuzione totale	39,07%	9,19%	37,02%	9,19%
Dirigenti	retribuzione totale	35,73%	8,89%	33,68%	8,89%
Operatori di vendita	retribuzione totale	36,63%	9,19%	34,58%	9,19%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.274,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti	Soggetti INAIL	5,54% + € 2,98 sett.	5,54%	5,54% + € 2,98 sett.	5,54%
	Non soggetti INAIL	5,54% + € 2,89 sett.	5,54%	5,54% + € 2,89 sett.	5,54%
ASCOM (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%


N.B. Sono da considerare commerciali le imprese contraddistinte dai codici statistico-contributivi 7.01.XX e 7.02.XX. I dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio e, limitatamente alla quota dello 0,60%, i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione ridotta come per gli apprendisti, sono esclusi dal versamento del contributo per la Cigs (pari allo 0,90%, L. 407/1990, art. 9, di cui lo 0,30% a carico del dipendente). Il contributo per l'indennità di mobilità (art. 16, L. 223/1991) è dovuto per tutti i dipendenti eccetto gli apprendisti ed i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione come per gli apprendisti.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomandati sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2006, è di € 39.297,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.



Sindacale

L'Informatore

dicembre 2006

Amministrazione del personale

Contributi per dipendenti con contratto di formazione lavoro Assunti da aziende commerciali e turistiche con più di 14 dipendenti e imprese di servizio

	Commercio				Commercio con aliquota CuaF ridotta			
	A) contributo intero	B) di cui dipendente	C) A - B	D) 75% di C da versare	A) contributo intero	B) di cui dipendente	C) A - B	D) 75% di C da versare
Retribuzione totale	38,87%	8,89%	29,98%	22,48%	36,82%	8,89%	27,93%	20,95%

Assunti da aziende commerciali e turistiche fino a 14 dipendenti


	Commercio				Commercio con aliquota CuaF ridotta			
	A) contributo intero	B) di cui dipendente	C) A - B	D) 60% di C da versare	A) contributo intero	B) di cui dipendente	C) A - B	D) 60% di C da versare
Retribuzione totale	38,87%	8,89%	29,98%	17,99%	36,82%	8,89%	27,93%	16,76%

N.B. Sono considerate commerciali le imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso, individuate dai codici statistico-contributivi 7.01.XX, 7.02.XX, 7.03.XX. Le aziende turistiche sono, invece, quelle indicate nell'art. 5 della legge quadro 217/1983 (alberghi e altre strutture ricettive) nonché quelle che hanno per oggetto in via prioritaria un'attività economica professionale organizzata al fine della produzione e commercializzazione dei servizi turistici, quali pubblici esercizi (ristoranti, tavole calde, bar, bottiglierie, ecc.), gli stabilimenti balneari, le agenzie di viaggio e turismo, ecc. Per le imprese ubicate nei territori del Mezzogiorno (DPR 218/1978) e per quelle operanti in circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla 1ª classe del collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale (individuate con decreto ministeriale), i contributi sono dovuti, per le quote a carico dell'azienda nella misura prevista per gli apprendisti.

Nel caso in cui il dipendente percepisca una retribuzione mensile superiore per l'anno 2006 a € 3.257,00 (pari a € 39.297,00 annui), l'aliquota complessiva a carico del lavoratore deve essere aumentata dell'1% a titolo di contributo aggiuntivo.

Per pubblici esercizi e laboratori di pasticceria il contributo di cui al punto A) è incrementato di un ulteriore 0,77% ai sensi del D.M. 1/2/1957. Per le aziende alberghiere il contributo aggiuntivo è dovuto solo per il personale adibito a mansioni tipiche degli addetti ai pubblici esercizi.

Per le aziende commerciali con più di 200 dipendenti, contraddistinte dai codici statistico-contributivi 7.01.XX e 7.02.XX, i contributi di cui al punto A) della tabella, sono aumentati dell'1,20% (di cui 0,30% a carico dipendente). L'aumento dell'1,20% si applica anche alle aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione presso imprese industriali (codice statistico-contributivo 7.07.05) che occupino nel semestre precedente mediamente più di 15 dipendenti.



Sindacale

L'Informatore

dicembre 2006


Amministrazione del personale

SINDACALE

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda (A)	Dirig. (B)	Totale (A+B)
FONDO PREVID. M. NEGRI	11,60%	1%	12,60%	56.404,32 annui	1.1.2001	a. 6.542,90 t. 1.635,73 m. 545,24	564,04 141,01 47,00	7.106,94 1.776,74 592,24
FONDO PREVID. M. NEGRI	11,60%	1%	12,60%	59.224,54 annui	1.1.2002	a. 6.870,05 t. 1.717,51 m. 572,50	592,25 148,06 49,35	7.462,30 1.865,57 621,85
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,48%	1%	12,62%	59.224,54 annui	1.1.2003	a. 6.881,89 t. 1.720,47 m. 573,49	592,25 148,06 49,35	7.474,14 1.868,53 622,84
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,50%	1%	12,64%	59.224,54 annui	1.1.2004	a. 6.893,74 t. 1.723,43 m. 574,48	592,25 148,06 49,35	7.485,99 1.871,49 623,83
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,52%	1%	12,66%	59.224,54 annui	1.1.2005	a. 6.905,58 t. 1.726,40 m. 575,47	592,25 148,06 49,35	7.497,83 1.874,46 624,82
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,54%	1%	12,68%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 6.917,43 t. 1.729,36 m. 576,45	592,25 148,06 49,35	7.509,68 1.877,42 625,80
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 2,84% Agg. 1,54%	1%	5,38%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 2.594,03 t. 648,51 m. 216,17	592,25 148,06 49,35	3.186,28 796,57 265,52
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,95%	7,65%	44.194,25 annui	1.1.1996	a. 2.519,07 t. 629,77 m. 209,92	861,79 215,45 71,82	3.380,86 845,22 281,74
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,87%	7,57%	45.940,00 annui	1.1.2004	a. 2.618,58 t. 654,65 m. 218,22	859,08 214,77 71,59	3.477,66 869,42 289,81
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig	1.7.2000	a. 3.873,43 t. 968,36 m. 322,79	1.394,43 348,61 116,20	5.267,86 1.316,97 438,99
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	48.030,50 annui-azienda 4.648,10 annui-dirig	1.7.2004	a. 4.803,05 t. 1.200,76 m. 400,25	464,81 116,20 38,73	5.267,86 1.316,97 438,98
FORMAZIONE	-	-	-	-	1.7.1992	a. 129,11 t. 32,28 m. 10,76	129,11 32,28 10,76	258,22 64,56 21,52

Versamento trimestrale contributi: **Fondo previdenza Mario Negri** (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001) - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484 - c.c. n. 9100 presso B.N.L. Via Bissolati, 2 - 00187 Roma; **Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O) - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. - Fax 06/80910237 - c.c. n. 45360 presso B.N.L. Via Bissolati, 2 - 00187 Roma; **Associazione Antonio Pastore** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97) - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448 - c.c.n. n. 13790 presso Banca Nazionale del Lavoro. Il contributo per la **formazione**, pari a € 129,11 annui a carico dell'azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio) con mod. FN001.



Sindacale

L'Informatore

dicembre 2006

Amministrazione del personale

Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI		
		Azienda (A*)	Quadro (B)	Totale (A+B)
Qu.A.S.	1.1.1989	247,90	-	247,90
	1.1.1995	247,90	36,15	284,05
	1.1.2005	302,00	42,00	344,00
Quadrifor	1.1.1995	25,82	15,49	41,31
	1.1.2004	45,00	20,00	65,00
	1.1.2005	50,00	25,00	75,00


Versamento annuale contributi: **Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri** (scadenza 28 febbraio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: www.quas.it - c.c. n. 18000 - Abi 08327 - Cab 03399 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. *Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di € 302,00. **Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario** - Via Alvisè Cadamosto, 14 - 00154 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - c/c 4106/13 - Abi 05696 - Cab 03202 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.

Quadri - Impiegati - Operai - Previdenza integrativa

DENOMINAZIONE FONDO FON.TE	IMPORTI			
	Quota d'iscrizione		Contribuzione ⁽¹⁾	
	Azienda	Lavoratore	Azienda	Lavoratore
Lavoratori occupati prima del 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (2) 50% TFR
Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (3) 100% TFR

Versamento quota d'iscrizione: Banca di Credito Cooperativo di Roma - Agenzia 9/E - P.zza G.G. Belli, 2 - 00153 Roma - C/C n. 48410/14 - ABI 8327 - CAB 032003 - Intestato al Fondo Pensione FON.TE
Trasmissione adesione: Previnet Spa, via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Tel. 041/5907054 - Fax 041/5907069 - email: fonte@previnet.it - sito internet: www.fondofonte.it

- (1) La contribuzione va determinata sulla retribuzione utile per il computo del trattamento di fine rapporto
(2) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere il 5%.
(3) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere il 10%.
(4) Nuova percentuale dal 1° gennaio 2006.



Sindacale

L'Informatore

dicembre 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano

Versamenti trimestrali dell'importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Banca Intesa Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E.

Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da settembre 2006	Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da settembre 2006
Quadri	2,82	Apprendisti 2a metà (1)	
1	2,62	2	1,97
2	2,36	3	1,77
3	2,13	4	1,62
4	1,94	5	1,52
5	1,83	6	1,43
6	1,72	Operatori di vendita	
7	1,59	1a categoria	1,89
Apprendisti 1a metà (1)		2a categoria	1,71
2	1,73		
3	1,57		
4	1,44		
5	1,36		
6	1,28		

(1) Assunti fino al luglio 2004. Dal 2 luglio 2004 vale la tabella relativa ai livelli contrattuali ordinari.


Si rammenta che qualora l'azienda non versi la contribuzione all'Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.

Ente Bilaterale territoriale pubblici esercizi Tabelle quote adesione - Ccnl 22 gennaio 1999 art. 20 comma 3

Calcolate sulla base dell'importo complessivo di paga base e contingenza in vigore alla data dell'1/7/2005 per 14 mensilità da versare a mezzo bonifico bancario Banca Intesa Spa Ag. 52 Milano c/c 53041/61 - Abi 3069 - Cab 1798 o con bollettino postale sul c/c 40355208

Categoria Lusso, I e II categoria				
Livelli	Paga base + contingenza	Quota azienda 0,20	Quota dipendente 0,20	Totale quota
Quadro A	1.774,91	3,55	3,55	7,10
Quadro B	1.641,50	3,28	3,28	6,57
1	1.490,91	2,98	2,98	5,96
2	1.362,66	2,73	2,73	5,45
3	1.285,16	2,57	2,57	5,14
4	1.212,59	2,43	2,43	4,85
5	1.137,29	2,27	2,27	4,55
6s	1.093,56	2,19	2,19	4,37
6	1.078,06	2,16	2,16	4,31
7	1.010,23	2,02	2,02	4,04
4 (min. 18 anni)	1.188,33	2,38	2,38	4,75
5 (min. 18 anni)	1.114,54	2,23	2,23	4,46
6s (min. 18 anni)	1.071,68	2,14	2,14	4,29
6 (min. 18 anni)	1.056,49	2,11	2,11	4,23
7 (min. 18 anni)	990,02	1,98	1,98	3,96

Nota bene: per gli importi inferiori a 50,00 euro il pagamento potrà essere effettuato trimestralmente
- per i rapporti di lavoro part-time l'importo va riproporzionato sulla base dell'effettivo orario di lavoro
- per il personale apprendista valgono i criteri del personale a tempo indeterminato



Sindacale

L'Informatore

dicembre 2006

Amministrazione del personale

Ente Bilaterale territoriale pubblici esercizi Tabelle quote adesione - Ccnl 22 gennaio 1999 art. 20 comma 3


Calcolate sulla base dell'importo complessivo di paga base e contingenza in vigore alla data dell'1/7/2005 per 14 mensilità da versare a mezzo bonifico bancario Banca Intesa Spa Ag. 52 Milano c/c 53041/61 - Abi 3069 - Cab 1798 o con bollettino postale sul c/c 40355208

Categoria III e IV categoria				
Livelli	Paga base + contingenza	Quota azienda 0,20	Quota dipendente 0,20	Totale quota
Quadro A	1.768,72	3,54	3,54	7,07
Quadro B	1.635,87	3,27	3,27	6,54
1	1.485,28	2,97	2,97	5,94
2	1.357,88	2,72	2,72	5,43
3	1.280,94	2,56	2,56	5,12
4	1.208,93	2,42	2,42	4,84
5	1.133,91	2,27	2,27	4,54
6s	1.090,46	2,18	2,18	4,36
6	1.074,96	2,15	2,15	4,30
7	1.007,42	2,01	2,01	4,03
4 (min. 18 anni)	1.184,75	2,37	2,37	4,74
5 (min. 18 anni)	1.111,23	2,22	2,22	4,44
6s (min. 18 anni)	1.068,65	2,14	2,14	4,27
6 (min. 18 anni)	1.053,46	2,11	2,11	4,21
7 (min. 18 anni)	987,27	1,97	1,97	3,95

Nota bene: per gli importi inferiori a 50,00 euro il pagamento potrà essere effettuato trimestralmente
- per i rapporti di lavoro part-time l'importo va riproporzionato sulla base dell'effettivo orario di lavoro
- per il personale apprendista valgono i criteri del personale a tempo indeterminato

Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Tabella	Periodi	Classi di importo annuo delle provvigioni computabili		Indennità base più indennità integrativa %
		Agenti e rappresentanti senza esclusiva	Agenti e rappresentanti in esclusiva	
A	dal 1°/1/1959 al 31/12/1968	sino a L. 2.000.000	sino a L. 2.500.000	4%
		da 2.000.001 a 3.000.000	da 2.500.001 a 3.500.000	2%
		oltre 3.000.000	oltre 3.500.000	1%
B	dal 1°/1/1969 al 31/12/1976	sino a L. 2.500.000	sino a L. 3.000.000	4%
		da 2.500.001 a 4.000.000	da 3.000.001 a 4.500.000	2%
		oltre 4.000.000	oltre 4.500.000	1%
C	dal 1°/1/1977 al 31/12/1980	sino a L. 4.500.000	sino a L. 6.000.000	4%
		da 4.500.001 a 6.000.000	da 6.000.001 a 8.000.000	2%
		oltre 6.000.000	oltre 8.000.000	1%
D	dal 1°/1/1981 al 31/12/1988	sino a L. 6.000.000	sino a L. 12.000.000	4%
		da 6.000.001 a 9.000.000	da 12.000.001 a 18.000.000	2%
		oltre 9.000.000	oltre 18.000.000	1%
E	dal 1°/1/1989	sino a L. 12.000.000	sino a L. 24.000.000	4%
		da 12.000.001 a 18.000.000	da 24.000.001 a 36.000.000	2%
		oltre 18.000.000	oltre 36.000.000	1%
F	dal 1°/1/2002	sino a € 6.197,00	sino a € 12.395,00	4%
		da 6.197,01 a 9.296,00	da 12.395,01 a 18.592,00	2%
		oltre 9.296,00	oltre 18.592,00	1%



Sindacale

L'Informatore

dicembre 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

Contributi previdenziali Enasarco


	AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI		AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI		Aliquota contributiva (preponente + agente)
	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50)	9.000.000	60.000	7.500.000	36.000	3% + 3%
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231)	12.000.000	240.000	7.500.000	120.000	4% + 4%
Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157)	24.000.000	240.000	10.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	30.000.000	240.000	16.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	34.000.000	240.000	20.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/7/1998	42.000.000	480.000	24.000.000	240.000	5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001	€ 21.691,00	€ 247,90	€ 12.395,00	€ 123,95	5,75%+5,75%
Dal 1°/1/2004*	€ 24.548,00	€ 248,00	€ 14.027,00	€ 124,00	6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005	€ 24.548,00	€ 700,00	€ 14.027,00	€ 350,00	6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006	€ 25.481,00	€ 727,00	€ 14.561,00	€ 364,00	6,75%+6,75%

Nel caso di agenti o rappresentanti che esercitano la propria attività in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, il preponente verserà un contributo pari al 2% per importi provvigionali annui fino a euro 13.000.000,00. Un contributo pari all'1% per importi compresi tra euro 13.000.000,01 e 20.000.000,00. Un contributo pari allo 0,5% per importi tra euro 20.000.000,01 e 26.000.000,00. Un contributo pari allo 0,1% per importi da euro 26.000.000,01 in poi. I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell'anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d'imposta (1/1/2005)

LIMITE SCAGLIONE ANNUO	SCAGLIONE ANNUO	ALIQUOTA	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE	IMPOSTA TOTALE	ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1)
Fino a euro 26.000,00	26.000,00	23%	5.980,00	5.980,00	-
Oltre euro 26.000,00 fino a euro 33.500,00	7.500,00	33%	2.475,00	8.455,00	-
Oltre euro 33.500,00 fino a euro 100.000,00	66.500,00	39%	25.935,00	34.390,00	-
Oltre euro 100.000,00	-	43%	-	-	-
Limite scaglione mensile					
Fino a euro 2.166,67	2.166,67	23%	498,33	498,33	-
Oltre euro 2.166,67 fino a euro 2.791,67	625,00	33%	206,25	704,58	-
Oltre euro 2.791,67 fino a euro 8.333,33	5.541,66	39%	2.161,25	2.865,83	-
Oltre euro 8.333,33	-	43%	-	-	-

(1) L'addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguagli di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.



Sindacale

L'Informatore

dicembre 2006

Amministrazione del personale

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito

ADDIZIONALE REGIONALE (1) - Scaglioni di reddito	
Fino a euro 10.329,14	1,20
Oltre euro 10.329,14 fino a euro 15.493,71	1,20
Oltre euro 15.493,71 fino a euro 30.987,41	1,30
Oltre euro 30.987,41 fino a euro 69.721,68	1,40
Oltre euro 69.721,68	1,40

(1) In attesa dell'adeguamento della Regione Lombardia alla modifica degli scaglioni di reddito ai fini del calcolo Irpef, avvenuta mediante la Legge Finanziaria 2003, il contribuente dovrà far riferimento, per il calcolo dell'addizionale regionale Irpef, alla seguente tabella (Legge Regionale 18 dicembre 2001, n. 27). L'addizionale regionale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.


Deduzioni per familiari a carico

Importo teorico deduzioni	Familiari a carico
€ 3.200,00	Coniuge non legalmente ed effettivamente separato
€ 2.900,00	Per ogni figlio superiore a 3 anni
€ 3.450,00	Per ogni figlio di età inferiore a 3 anni
€ 3.200,00	Per il primo figlio se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato si è successivamente legalmente ed effettivamente separato ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato
€ 3.700,00	Per ogni figlio portatore di handicap
€ 2.900,00	Per ogni altra persona che convive con il contribuente

Le deduzioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica, non superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.

Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

Ai sensi dell'art. 23, comma 2, lett. a) del Dpr 29/9/1973, n. 600, le detrazioni sono riconosciute a condizione che il percipiente dichiari di averne diritto e ne indichi la misura. È necessario che il sostituto di imposta si faccia rilasciare una dichiarazione in tal senso.



L'Informatore


dicembre 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

MOD. DM10/2-89 - Codici di trasmissione di uso più frequente

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
ALLATTAMENTO	D D	Art. 8 L. 903/77 Res. art. 8 L. 903/77	D 800 D 900	Importo ore di allattamento corrisposte nel mese corrente. Importo ore di allattamento relative a mesi precedenti
APPRENDISTI	B e C	Prestampata	20	Numero lavoratori, numero settimane retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti (sia in quota fissa che percentuale) relativi a dipendenti con qualifica di apprendista soggetti a contributo INAIL.
	B e C	Prestampata	21	Numero lavoratori, numero settimane retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti (sia in quota fissa che percentuale) relativi a dipendenti con qualifica di apprendista non soggetti a contributo INAIL.
	B e C	Imp. L. 56/87	R	Apprendista il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato con qualifica di impiegato oppure lavoratore assunto con qualifica di impiegato ai sensi dell'art. 22 legge 56/87. Numero dipendenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Op. L. 56/87	W	Apprendista il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato con qualifica di operato oppure lavoratore assunto con qualifica di operato ai sensi dell'art. 22 legge 56/87. Numero dipendenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. T.P. L. 56/87	R OOP	Apprendista il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato part-time, con qualifica di impiegato, oppure lavoratore assunto con contratto part-time con qualifica di impiegato, ai sensi dell'art. 22 legge 56/87. Numero dipendenti, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Op. T.P. L. 56/87	W OOP	Apprendista il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato part-time, con qualifica di operato, oppure lavoratore assunto con contratto part-time, con qualifica di operato, ai sensi dell'art. 22 legge 56/87.
	B e C	Ctr. Appr/20	S 141	Numero dipendenti, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
ASCOM	B e C		W 020	Contributo settimanale fisso a carico del datore di lavoro per apprendisti soggetti all'INAIL, il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato, ovvero per lavoratori soggetti all'INAIL assunti ai sensi dell'art. 22 legge 56/87. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
	B e C			Contributo settimanale fisso a carico del datore di lavoro per apprendisti non soggetti all'INAIL il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato, ovvero per lavoratori, non soggetti all'INAIL assunti ai sensi dell'art. 22 legge 56/87. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE	D D B e C	Prestampata A.N.F. arr. Rec. A.N.F.	35 L 036 F 110	Importo complessivo degli assegni per il nucleo familiare. Importo degli assegni per il nucleo familiare corrisposti nel mese ma relativi a periodi di paga scaduti nei mesi precedenti. Recupero degli assegni per il nucleo familiare indebitamente corrisposti.
ASSISTENZA AI DISABILI	D	Mat. fac. L. 104/92	L 053	Importo di maternità facoltativa corrisposta nel mese per l'assistenza del minore disabile.
	D	Ind. art. 33 c. 2 L. 104/92	L 054	Importo di ore giornaliera corrisposte nel mese, per l'assistenza del minore disabile.
	D	Ind. art. 33 c. 3 L. 104/92	L 056	Importo di giornate mensili corrisposte per l'assistenza al minore disabile o a una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado.
	D	Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92	L 057	Importo delle ore giornaliere spettanti al lavoratore disabile.
	D	Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92	L 058	Importo delle giornate mensili spettanti al lavoratore disabile.
	D	Ind. cong. art. 80 L. 388/2000	L 070	Indennità e assistenza soggetti handicappati da almeno 5 anni, ai sensi dell'art. 80 comma 2, legge 388/2000.
	B e C	Cong. straord.	C S01	Numero dipendenti ai quali è riconosciuta l'indennità ex art. 80 L. 388/2000. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito del datore di lavoro".
COMPONENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE	B e C	Retrib. dicembre	A 000	Restituzione indennità indebitamente corrisposta.
	B e C	Retrib. dicembre	D 000	Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato un aumento dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro". Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato una diminuzione dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero di giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro".




Sindacale

L'Informatore

dicembre 2006

Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO	B e C	Art. 3 ter L. 438/92	M 950	Aliquota aggiuntiva dell'1%, a carico del dipendente, da applicare alle retribuzioni che superano il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari a € 3.008,00 mensili e € 36.093,00 annuali per il 2002). Numero dipendenti, ammontare delle retribuzioni eccedenti il limite. Nessun dato va riportato nella casella "numero giornate".
	B e C	Vers. Contr. Agg.	M 951	Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo aggiuntivo. Nessun dato va riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
	D	Rec. Contr. Agg.	L 951	Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo aggiuntivo non dovuto.
CO.VE.L.CO	B e C	Prestampata	W 030	0,10% a carico del lavoratore calcolato sulla retribuzione corrisposta.
DATI STATISTICI	B e C	Lav. maschi	MA 00	Numero dipendenti di sesso maschile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. Femm.	FE 00	Numero dipendenti di sesso femminile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. non retr.	NR 00	Numero dipendenti in forza per i quali non sono stati effettuati versamenti contributivi. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
DATI STATISTICI	B e C	Lav. comun.	C 000 CE00 - ES00 - LE00 - LI00 - PI00 - SI00 - SV00 - UN00 X 000	Numero lavoratori comunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Repubblica Ceca - Estonia - Lettonia - Lituania - Polonia - Slovacchia - Slovenia - Ungheria.
	B e C	Lav. E.C.	XZ00	Numero lavoratori extracomunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. E.C. D.L. 195/02	XZ00	Numero lavoratori extracomunitari regolarizzati e retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. Quadro	Q 000	Numero lavoratori occupati aventi qualifica di quadro. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Forza aziendale	FZ00	Numero totale dipendenti, comprensivo dei lavoratori a tempo parziale. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche elettive	E000	Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche sindacali	S000	Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. comunitari occupati	C000	Numero dei lavoratori comunitari occupati anche se distaccati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. beneficiari del congedo straordinario per l'assistenza a persone handicappate	CS01	Numero dei lavoratori beneficiari del congedo straordinario fino a due anni per l'assistenza a persone handicappate (art. 42, comma 5, Dlgs 151/2001). Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
DECONTRIBUZIONE	B e C	Ctr. Sal. D.L. 295/96	M 930	Interessa le aziende che per contratto integrativo aziendale o di secondo livello sono tenute a corrispondere retribuzioni di cui siano incerti la corresponsione o l'ammontare. Numero dipendenti, retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nella casella "numero giornate".
	B e C	Cong. Contr. 10%	M 931	Sulle somme erogate va pagato un contributo di solidarietà pari al 10%. Da utilizzare sul mod. DM 10-2 del mese di gennaio di ciascun anno (ovvero, per i dipendenti che terminano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno, sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo di solidarietà. Nessun dato va riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
	D	Rec. Contr. 10%	L 931	Da utilizzare sul mod. DM 10-2 del mese di gennaio di ciascun anno (ovvero, per i dipendenti che terminano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno, sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo di solidarietà non dovuto.
DIRIGENTI	B e C	Dirigenti	300	Numero dirigenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quote dei contributi obbligatori.
	B e C	Dirigenti P.T.	300 P	Numero dirigenti, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi che sarebbero dovuti.
DONATORI SANGUE	D	Donatori sangue	S 110	Importo retribuzione giornaliera a carico INPS.
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FON.DIR (Dirigenti)	B e C	Adesione fondo Fond.dir	FODI	Numero dirigenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FOR.TE (operai, impiegati, quadri)	B e C	Adesione fondo For.Te	FITE	Numero dipendenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".
IMPIEGATI	B e C	Prestampata	11	Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.



Sindacale


L'Informatore

dicembre 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
INDENNITÀ DI MALATTIA	D	Prestampata	52	Indennità di malattia già erogata dall'Inam. Importo erogato ai lavoratori a titolo di differenza di indennità di malattia, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Diff. Ind. Mal.	E 778	
INDENNITÀ DI CONGEDO PER MATERNITÀ	B e C	Rest. Ind. Mal.	E 775	Indennità di maternità obbligatoria nel limite di euro 1777,53 per l'anno 2006. Indennità di maternità obbligatoria eccedente il limite di euro 1777,53 per l'anno 2006. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità obbligatoria, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme pari o inferiori a euro 1777,53. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme superiori a euro 1777,53.
	D	Ind. maternità ex art. 78 D.lgs. 151/2001	M053	
	D	Prestampata	53	
	D	Diff. Ind. Mat. Obbl.	E 779	
	B e C	Rec. ind. mat. ex art. 78 D.lgs. 151/2001	E 780	
INDENNITÀ DI CONGEDO PARENTALE	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	Indennità giornaliera di maternità facoltativa corrisposta nel mese. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità facoltativa, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Ind. Mat. Fac.	L 050	
	D	Diff. Ind. Mat. Fac.	L 055	
INTERESSI DI DIFFERIMENTO	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	Importo interessi a carico dell'azienda autorizzata al differimento degli adempimenti contributivi.
	B e C	Interessi	D 100	
LAVORATORI DISOCCUPATI O SOSPESI IN CIGS DA 24 MESI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO	B e C	Op. L. 407/90	158	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 407/90	258	
	B e C	Op. P.T. L. 407/90	O58	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y58	
	B e C	Op. L. 407/90	159	
	B e C	Imp. L. 407/90	259	
	B e C	Op. O.T. L. 407/90	O59	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y59	
	LAVORATORI IN ASPETTATIVA	B e C	Lav. L. 300/1970	
B e C		Lav. L. 300/1970	S 000	
LAVORATORI IN CIGS DA 3 MESI DIPENDENTI DA IMPRESE BENEFICIARIE DI CIGS DA ALMENO 6 MESI ASSUNTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO	B e C	Op. DI 398/92	186	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Contributo dovuto all'azienda in misura fissa come per gli apprendisti comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate", nessun dato va indicato nella casella "retribuzione". Contributo dovuto all'azienda in misura fissa come per gli apprendisti non comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate", nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
	B e C	Imp. DI 398/92	286	
	B e C	Ctr. Appr./20	S 164	
	B e C	Ctr. Appr./21	S 165	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO PIENO INDETERMINATO EX ART. 25 COMMA 9, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	175	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione". Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, non comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione". Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti comprensivo di aliquota INAIL, per l'assunzione di lavoratori licenziati da imprese che occupavano anche meno di 15 dipendenti.
	B e C	Imp. L. 223/91	275	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 75	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 75	
	B e C	Ctr. Appr./20	S 164	
	B e C	Ctr. Appr./21	S 165	
	B e C	Ctr. apprend. lav. mobil. art. 81, c. 2 L. n. 448/98	S 169	
	B e C			




Sindacale

L'Informatore

dicembre 2006

Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	176	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione". Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, non comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione". Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti comprensivo di aliquota INAIL, per l'assunzione di lavoratori licenziati da imprese che occupavano anche meno di 15 dipendenti.
	B e C	Imp. L. 223/91	276	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 76	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 76	
	B e C	Ctr. Appr./20	S 164	
	B e C	Ctr. Appr./21	S 165	
	B e C	Ctr. apprend. lav. mobil. art. 81, c. 2 L. n. 448/98	S 169	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91 TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO PRIMA DELLA SCADENZA	B e C	Op. L. 223/91	177	Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti. Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti. Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione". Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, non comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione". Contributo a favore dell'azienda (pari al 50% dell'indennità di mobilità) che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità. Per ottenere questa agevolazione è necessaria la preventiva autorizzazione dell'INPS. Arretrati del contributo a favore delle aziende che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità. Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti comprensivo di aliquota INAIL, per l'assunzione di lavoratori licenziati da imprese che occupavano anche meno di 15 dipendenti.
	B e C	Imp. L. 223/91	277	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	077	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 77	
	B e C	Cit. Appr./20	S 164	
	B e C	Ctr. Appr./21	S 165	
	D	Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 400	
	D	Arr. Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 401	
B e C	Ctr. apprend. lav. mobil. art. 81, c. 2 L. n. 448/98	S 169		
LAVORATORI INTERINALI	B e C	Lav. interinali	Z 000	Numero dei prestatori di lavoro temporaneo occupati nel mese di riferimento della denuncia DM 10/2. Nessun dato deve essere inserito nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni", e "somme a debito del datore di lavoro".
LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO	D	Rid. L.E.	S 189	Importo relativo alla riduzione di 10 punti dell'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro per contributi previdenziali dovuti per i lavoratori all'estero in paesi extracomunitari non convenzionati.
LAVORO STRAORDINARIO	B e C	Lav. Str. 5%	S 005	Interessa e aziende commerciali che occupano più di 15 dipendenti. Il contributo aggiuntivo (5%) è dovuto per le ore di lavoro straordinario prestate oltre la 40ma. Numero dipendenti, numero ore straordinarie, retribuzione corrisposta per le ore straordinarie.
MULTE DISCIPLINARI	B e C	Multe	A 700	Multe disciplinari a carico dei lavoratori.
OPERAI	B e C	Prestampata	10	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
OPERATORI DI VENDITA	B e C	Viaggiatori	800	Numero di operatori di vendita, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero di operatori di vendita, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Viaggiatori P.T.	800 P	
PREVIDENZA E/O ASSISTENZA INTEGRATIVE	B e C	Art. 9 bis L. 166/91	M900	Numero dipendenti, somme a carico dell'azienda versate o accantonate presso cassa, fondi o gestioni, da assoggettare al contributo di solidarietà (10%).



Sindacale


L'Informatore

dicembre 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
RIDUZIONE ONERI CONTRIBUTIVI	D	Esonero CUAF	R 600	Riduzione dell'aliquota contributiva della cassa unica assegni familiari (CUAF). Per le aziende iscritte negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397 la riduzione è dello 0,43%. Per le aziende non iscritte la riduzione è dello 0,80%. Da gennaio 2006 tale riduzione riguarda solo i lavoratori dipendenti occupati in Paesi esteri parzialmente convenzionati.
TEMPO PARZIALE	B e C B e C	Operai a tempo P. Imp. a tempo P.	O Y	Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
TRATTENUTA DI PENSIONE	B e C D	Prestampata Res. Tratt. Pens.	23 L 000	Numero dipendenti e importo della trattenuta operata ai lavoratori pensionati. Rimborso trattenuta di pensioni indebitamento operata.
VERSAMENTI ACCESSORI	B e C	Vers. Accessori	Q 900	Interessi moratori.



Sindacale

L'Informatore

dicembre 2006

Amministrazione del personale

TABELLE VARIE Indice di rivalutazione T.F.R.

		INDICE ISTAT COSTO VITA	% DI INCREMENTO	PERCENTUALE DA APPLICARE (*)
ANNO 1994	Dicembre	110,3	4,057	4,543
ANNO 1995	Dicembre	116,7	5,802	5,852
ANNO 1996	Dicembre	104,9	2,564	3,423
ANNO 1997	Dicembre	106,5	1,525	2,644
ANNO 1998	Dicembre	108,1	1,502	2,627
ANNO 1999	Dicembre	110,4	2,128	3,096
ANNO 2000	Dicembre	113,4	2,717	3,538
ANNO 2001	Dicembre	116,0	2,293	3,220
ANNO 2002	Dicembre	119,1	2,672	3,504
ANNO 2003	Dicembre	121,8	2,267	3,200
ANNO 2004	Dicembre	123,9	1,724	2,793
ANNO 2005	Dicembre	126,3	1,937	2,953
ANNO 2006	Gennaio	126,6	0,237	0,303
	Febbraio	126,9	0,475	0,606
	Marzo	127,1	0,633	0,850
	Aprile	127,4	0,871	1,153
	Maggio	127,8	1,187	1,515
	Giugno	127,9	1,266	1,700
	Luglio	128,2	1,504	2,003
	Agosto	128,4	1,662	2,247
	Settembre	128,4	1,662	2,372

(*) - 75% dell'incremento del costo della vita più i ratei della percentuale fissa, pari all'1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.

Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

Casistica	Contributi Inps/Inail		IRPEF	
	Italia	Estero	Italia	Estero
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto	Esente fino a € 46,48 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 46,48 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto, alloggio o vitto (o vitto o alloggio fornito gratuitamente)	Esente fino a € 30,99 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 30,99 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio, trasporto, alloggio, vitto	Esente fino a € 15,49 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 15,49 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)
Rimborso spese a piè di lista	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)
Diaria oltre il rimborso spese a piè di lista	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche con resa di conto	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche senza resa di conto	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)



Welfare

L'Informatore

dicembre 2006

Previdenza complementare

WELFARE

Indice

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

► Conoscere FonTe **Pag. 29**

PREVIDENZA

► Contratti di formazione e lavoro e Cigs **Pag. 32**

► Variazione del tasso di differimento, di dilazione e delle somme aggiuntive. Circolare Inps n.109/2006. **Pag. 33**

ASSISTENZA

► Fruizione frazionata del congedo parentale. Messaggio Inps n. 28379/2006. **Pag. 34**

ORIENTAMENTI E GIURISPRUDENZA

► Anzianità contributiva e mobilità lunga. Sentenza n. 16749/06 Corte di cassazione. **Pag. 34**

► Lavoro nero **Pag. 34**

► Diritto alla pensione e cessazione dell'attività lavorativa. Cassazione sezione lavoro n. 13933 del 13 giugno 2006. **Pag. 36**

► Obbligo F24 on-line. Le istruzioni operative per adempiere all'obbligo . . **Pag. 36**

► FONTE - La previdenza complementare di categoria.

Le riforme del sistema pubblico determineranno nel breve periodo una forte riduzione delle pensioni. Ciò comporta la urgente necessità di integrare la pensione con un supporto complementare. L'obiettivo della previdenza complementare è, infatti, quello di offrire ai lavoratori una soluzione alternativa capace di assicurare in futuro livelli pensionistici complessivi in linea con quelli del passato.

Per garantire tale obiettivo, Confcommercio insieme a Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, hanno istituito, attraverso il Ccnl, Fonte il fondo di previdenza complementare per i lavoratori del commercio, del turismo e dei servizi. Il fondo è operativo fin dal 1999 e conta oltre 25.000 iscritti.

I principi fondamentali

Adesione volontaria

I lavoratori sono liberi di aderire o meno al Fondo pensione di categoria. Tuttavia, l'adesione del lavoratore comporta l'obbligo di iscrizione anche per l'azienda.

Capitalizzazione individuale

Una volta effettuata l'iscrizione, i versamenti, costituiti dal Tfr, dal contributo aziendale e dal contributo del lavoratore, vengono inseriti in conti individuali intestati ai singoli lavoratori iscritti.

Le somme versate, insieme ai rendimenti ottenuti dal fondo, verranno trasformati in prestazioni.

Fondi pensione chiusi

I fondi chiusi nascono dal contratto collettivo di categoria e riguardano quindi, aziende e lavoratori che rientrano nell'applicazione dei contratti stessi. I fondi chiusi sono associazioni, che operano senza scopo di lucro e quindi gli iscritti sono soci e non clienti come nei fondi aperti (banche) o nelle polizze previdenziali (assicurazioni).

Nei fondi aperti e nelle polizze previdenziali (Pip) la gestione è affidata ad un consiglio di amministrazione nominato dalla banca o dalla compagnia di assicurazione.

Nei fondi contrattuali, invece, la gestione spetta ai rappresentanti eletti pariteticamente dai lavoratori e dalle imprese. Infatti, in tutti i fondi chiusi:

- lavoratori ed aziende eleggono i propri rappresentanti per l'assemblea;
- l'assemblea nomina il consiglio di amministrazione, il cda ed il collegio dei revisori;
- il cda organizza e gestisce il fondo, fissa le linee guida, seleziona i gestori finanziari (attraverso bando pubblico);
- il collegio dei revisori controlla la regolarità della gestione del fondo pensione.

Le risorse sono custodite da una banca depositaria. I gestori, hanno solo il mandato di investire le risorse nei mercati finanziari secondo le regole stabilite dal cda.

L'attività dei fondi pensione è vigilata da un'apposita autorità di controllo (Covip).

Conferimento del Tfr

Se il lavoratore ha cominciato a lavorare dopo il 28/4/1993

- tutto il Tfr maturando
- Se prima del 28/4/1993
- la metà del Tfr maturando.

IN PRIMO PIANO

Conoscere FonTe

Il Fondo pensione complementare per i dipendenti delle aziende del terziario (commercio turismo e servizi), FonTe, ha curato la redazione di un agile opuscolo al fine di divulgare le modalità di adesione al Fondo stesso, con i relativi obblighi di contribuzione e le conseguenti prestazioni pensionistiche. Ne pubblichiamo i contenuti, anche in considerazione dell'intenzione del governo di anticipare al 2007 gli effetti della disciplina originariamente varata dall'ex ministro Maroni. ►



Welfare

Il tuo fondo pensione

Fonte è il fondo pensione nazionale complementare per i dipendenti del commercio, del turismo e dei servizi, che opera, senza fini di lucro, per offrire ai suoi associati prestazioni pensionistiche aggiuntive a quelle dell'Inps.

Aderire a Fonte è semplice

Per iscriversi è sufficiente consegnare al datore di lavoro o alla direzione del personale, il modulo di adesione debitamente compilato. L'azienda ha l'obbligo di completarlo e inviarlo a Fonte.

Il modulo, può essere estratto dal sito internet del fondo ovvero può essere richiesto direttamente a Fonte a mezzo telefono (06/5866430), a mezzo fax (06/5809074) ovvero mediante e-mail (info@fondofonte.it).

Come e quanto si contribuisce?

La contribuzione è così articolata:

- contributo del lavoratore, in percentuale variabile a partire da un minimo dello 0,55% del relativo reddito da lavoro;
- contributo del datore di lavoro, in percentuale variabile fissata dal Ccnl; (vedi tab. 1)
- Tfr maturato dopo l'iscrizione al fondo (Tfr maturando).

L'Informatore

dicembre 2006

Previdenza complementare

Il lavoratore può versare, oltre la percentuale minima prevista dal contratto (vedi tab. 1), una contribuzione più elevata fino ad un massimo del 10%, per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993, e del 5% per gli altri.

Quanto costa?

I costi di FonTe si dividono in:

- quota di iscrizione una tantum pari a € 15,50 (€ 3,62 a carico del lavoratore, i restanti € 11,88 sono a carico dell'azienda);
- quota associativa destinata alle spese amministrative di Fonte, già ricompresa nei contributi, pari allo 0,1% del reddito da lavoro 0,05% a carico azienda e 0,05% a carico lavoratore).

Rispetto ad altre forme di risparmio, la spesa per l'iscritto è praticamente inesistente.

Cosa ti offre?

FonTe ha come obiettivo quello di offrire una pensione aggiuntiva a quella pubblica.

Inoltre garantisce:

Prima del pensionamento: anticipazioni, riscatti e trasferimento

Tab. 1 - % della retribuzione versata a FonTe

Contratto collettivo nazionale di riferimento	Azienda	Lavoratore
Commercio	1,55%	0,55%
Turismo	0,55%	0,55%
Proprietari di fabbricati	0,55%	0,55%
Aziende ortofrutticole	1,00%	0,55%
Az. esercenti lavorazione, commercio e trasporto, all'ingrosso fiori	0,55%	0,55%
Dipendenti impianti sportivi	0,55%	0,55%
Dipendenti per il sostentamento del clero	1,55%	0,55%

Tab. 2 - Le anticipazioni

Casistica e modalità:	Fino al 31/12/2007	Dopo il 1/1/2008
Spese sanitarie		
Quando è richiedibile	dopo 8 anni di iscrizione	in qualsiasi momento
Importo anticipabile	fino al 100% del maturato	fino al 75% del maturato
Come è tassato	tassazione separata (minimo al 23%)	tassazione sostitutiva (massimo al 15%)
Acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli		
Quando è richiedibile	dopo 8 anni di iscrizione	dopo 8 anni di iscrizione
Importo anticipabile	fino al 100% del maturato	fino al 75% del maturato
Come è tassato	tassazione separata (minimo al 23%)	tassazione sostitutiva (23%)
Interventi di ristrutturazione		
Quando è richiedibile	dopo 8 anni di iscrizione	dopo 8 anni di iscrizione
Importo anticipabile	fino al 100% del maturato	fino al 75% del maturato
Come è tassato	tassazione separata (minimo al 23%)	tassazione sostitutiva (23%)
Ulteriori esigenze degli aderenti		
Quando è richiedibile	tipologia di anticipazione non prevista	dopo 8 anni di iscrizione
Importo anticipabile		fino al 30% del maturato
Come è tassato		tassazione sostitutiva (23%)



Welfare

L'Informatore

dicembre 2006

Previdenza complementare

WELFARE

Al pensionamento: prestazione in rendita e in capitale:

Anticipazioni

L'associato al fondo può chiedere un'anticipazione dell'ammontare della propria posizione, così come previsto per il Tfr lasciato in azienda, restando comunque socio e potendo reintegrare in seguito la propria posizione (vedi tab. 2).

Riscatto

L'iscritto può riscattare cioè farsi liquidare (in tutto o in parte) la propria posizione nel fondo pensione in presenza di determinate condizioni. Oltre al riscatto per premorienza (vedi tab. 3) è possibile riscattare la propria posizione nei casi che comportano la perdita dei requisiti di partecipazione (cessazione attività lavorativa, cambio attività e settore non coperto da Fonte, licenziamento...).

Trasferimento

Il lavoratore che cambia lavoro ha la possibilità di trasferire le sue risorse presso un altro fondo. Il trasferimento non viene tassato e consente di assicurare continuità nella costruzione della prestazione pensionistica.

Prestazioni

Al momento del pensionamento l'iscritto può richiedere al fondo la prestazione in forma di rendita. Egli può ricevere sotto forma di capitale fino al 50% del montante maturato (versamenti + rendimenti), mentre la restante parte può essere convertita in rendita. È possibile ottenere il 100% della prestazione in capitale quando la rendita che si ottiene è inferiore all'assegno sociale.

La gestione finanziaria

Le somme versate a FonTe sono affidate, nel rispetto di precise disposizioni di legge, a società specializzate nella gestione del risparmio. Tali gestori vengono scelti dal consiglio di amministrazione a seguito di apposita gara, in base alla loro solidità e affidabilità, con l'obiettivo di ottenere, con il minimo rischio, un buon rendimento.


La linea di investimento

Il patrimonio di FonTe, sulla base di scelte operate dal consiglio di amministrazione, viene investito per l'80% in obbligazioni e per il 20% in azioni. Ciò consente di procedere agli investimenti senza perdere di vista l'esigenza della salvaguardia del capitale.

I vantaggi di Fonte

Facciamo un confronto tra due lavoratori appena assunti¹, uno che abbia aderito a FonTe e l'altro che lascia il Tfr in azienda. Per semplicità immaginiamo che i due lavoratori vengano assunti a 25 anni il 1/1/2008 (anno di partenza della riforma) e che restino al lavoro per 40 anni. L'esempio parte dal presupposto che le somme corrispondenti al Tfr ricevano la stessa rivalutazione sia se rimangono accantonate presso l'azienda, sia se vengono versate al fondo.

¹ Ipotesi: Reddito iniziale lavoratore € 18.000, crescita annua delle retribuzioni 3%, inflazione annua 2%, rendimento lordo del fondo 3%, contribuzione lorda del lavoratore 0,55% della retribuzione, contribuzione lorda del datore 1,55% della retribuzione, 100% del Tfr maturando versato al fondo per il lavoratore aderente.



Un primo vantaggio deriva già dal diverso trattamento fiscale.

La differenza di € 30.729 è determinata dalla tassazione finale, più favorevole per il fondo pensione.

Va, poi, tenuto conto che la mancata iscrizione al fondo comporta la perdita secca del contributo aziendale che non potrà, in nessuna altra forma, essere recuperato. Tale contributo si concretizza in un incremento della posizione del lavoratore complessivamente pari a € 42.051 netti.

Tab. 3 - Riscatto in caso di decesso dell'iscritto

Quando è esercitabile: decesso dell'iscritto prima che maturi il diritto alla pensione

Misura del riscatto: intera posizione individuale maturata

Chi può richiederlo

Fino al 31/12/2007

il coniuge

se manca il coniuge, i figli

se mancano anche i figli, i genitori, ma solo se a carico

se mancano tutti i soggetti descritti, eventuali beneficiari indicati dall'iscritto

se non vi sono soggetti beneficiari la posizione viene

portata a vantaggio di tutti gli iscritti

tassazione separata (minimo al 23%)

Dopo il 1/1/2008

gli eredi

Come è tassato

tassazione agevolata (massimo al 15%)



Welfare

Naturalmente le prestazioni finali dipenderanno anche dai contributi versati dal lavoratore. Grazie al particolare trattamento fiscale della previdenza complementare, il lavoratore iscritto paga anche meno tasse perché il suo contributo e quello versato in suo favore dall'azienda sono deducibili dal reddito complessivo. Del resto, l'effettivo costo della previdenza complementare si riduce per il lavoratore soltanto al valore netto del contributo a proprio carico. Nell'esempio, il lavoratore aderente, per 40 anni, rinuncia a risorse per un ammontare di € 4.972, a fronte di un riconoscimento allo stesso titolo di 9.418 (effettivi contributi versati).

Tali contributi, compresi i rendimenti, portano un maggior montante finale di ben € 14.017 netti. In definitiva chi lascia il Tfr in azienda perderà una somma finale netta pari a € 86.797 (€ 30.729 + € 42.051 + € 14.017) a fronte di una effettiva spesa di soli € 4.972.

Va ricordato, infine, che, salvo il caso dell'anticipazione, il lavoratore iscritto non potrà disporre immediatamente delle somme accumulate ma dovrà, di norma, attendere il momento del pensionamento. In questa fase sarà, tuttavia, possibile:

L'Informatore

dicembre 2006

Previdenza complementare

- ottenere la conversione in rendita del 100% di quanto accumulato;
- ottenere una liquidazione in capitale fino al 50% delle risorse accumulate;
- ottenere una rendita reversibile a favore dei propri familiari.

Quali che siano le preferenze del lavoratore, non si deve dimenticare che nel futuro le pensioni pubbliche saranno ridotte rispetto a oggi e che, quindi, sarà necessario ricorrere a entrate integrative (come una rendita vitalizia) per mantenere un adeguato tenore di vita.

Montante da Tfr accumulato in FonTe dopo 40 anni	Tfr accumulato in azienda dopo 40 anni
€ 205.431 lordi	€ 205.431 lordi
€ 193.717 netti	€ 162.998 netti
Valori al lordo dell'inflazione	

Contratti di formazione e lavoro e Cigs Circolare Inps n.107/2006

Con la circolare n. 84 del 29.4.1988, l'Inps aveva escluso che i lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro potessero usufruire del trattamento di integrazione straordinaria.

In seguito agli orientamenti ormai consolidati della giurisprudenza, l'Istituto di previdenza è tornato sulla sua decisione.

► CIRCOLARE Inps n. 107/2006. **Cigs - Annullamento del punto 2 della circolare Inps n° 84 del 29.4.1988 in adesione ai criteri della sentenza del Tar del Lazio n° 8138 del 10.10.2005.**

Con sentenza n° 8138 del 10.10.2005 il Tar del Lazio ha accolto i ricorsi proposti dalle società Simeetrafo srl, Simair srl, Sime Sistemi spa e Igla spa contro il ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed altre pubbliche amministrazioni, nonché nei confronti dell'Inps, per l'annullamento di alcuni provvedimenti con i quali era stato negato l'intervento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro.

La sopra citata sentenza appare conforme all'orientamento espresso sia dalla suprema Corte di cassazione (sentenze n. 18296 del 23.12.2002, n. 2510 del 1.3.1993, n. 4227 del 13.4.1995) sia dal Consiglio di Stato (sentenza n. 1412 del 25.10.1996) e, pertanto, l'avvocatura centrale dell'Istituto non

Previdenza

ha ritenuto opportuno ricorrere in appello avverso la suddetta decisione.

Si riportano di seguito le motivazioni di tale decisione.

«L'art. 3 quinto comma del Dl 30 ottobre 1984, n. 726 (convertito in L. 19 dicembre 1984, n. 863) dispone che "Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano derogate dal presente decreto".

Sulla scorta della decisione della sesta sezione del Consiglio di Stato 25 ottobre 1996 n. 1412 si deve pertanto rilevare che, in materia, il legislatore ha posto il principio generale di una sostanziale identità della disciplina del contratto "di formazione e lavoro" con il contratto "di lavoro subordinato" in senso stretto. Ancorché i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e lavoro possano essere differenti (dato che sono stabiliti mediante progetti predisposti dagli enti pubblici economici, dalle imprese e loro consorzi), non vi sono reali ragioni per negare la sostanziale identità della causa (civilisticamente intesa) del negozio che è individuabile nello scambio "lavoro contro retribuzione". In conseguenza è dunque evidente che, non ricorrendo specifici divieti, ai rapporti di formazione e lavoro debba - in linea di principio - applicarsi l'identico regime delle integrazioni sociali, che è valido per i rapporti di lavoro ordinari. Questo è del resto l'orientamento della Corte di cassazione, la quale ha precisato che, per il contratto di formazione e lavoro disciplinato dalle disposizioni legislative che regolano i rapporti di lavoro subordinato, non sono previste deroghe all'applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria per cui "tale trattamento è applicabile anche nei confronti dei



Welfare

L'Informatore

dicembre 2006

Previdenza

WELFARE

lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro" (Cass. dec. n. 2510 del 1 marzo 1993), non sussistendo alcun motivo "per sottoporre i contratti di formazione e lavoro, ai fini della cassa integrazione, ad un regime diverso da quello degli ordinari rapporti di lavoro" (Cass. dec. n. 4227 del 13 aprile 1995).

Dato che, né nella normativa e né nei singoli provvedimenti concessivi della Cig, alle imprese ricorrenti, vi era stata un'espressa esclusione nel senso voluto dalle amministrazioni resistenti, nessun rilievo giuridico poteva darsi all'argomentazione della circolare Inps per cui per la durata del contratto di formazione e lavoro, limitata a ventiquattro mesi, impediva la concessione della Cig anche ai predetti lavoratori.

È infatti evidente come, al verificarsi di tali circostanze, i rapporti di formazione e lavoro sono automaticamente sospesi: in tali casi l'esecuzione delle prestazioni è oggettivamente impedita dal verificarsi di fatti non riconducibili alla volontà delle parti. Per tale ordine di ragioni, la sospensione del rapporto di lavoro per collocamento in cassa integrazione del lavoratore con contratto di formazione e lavoro è compatibile con la proroga del termine naturale del negozio (analogamente alle ipotesi: gravidanza, puerperio, malattia, servizio militare: cfr. Corte cost. 8 aprile 1993 n. 1493; Cassazione civile, sez. lav., 13 dicembre 1995, n. 12741, ecc.). Con la conseguenza che il provvedimento ministeriale di autorizzazione al collocamento di lavoratori in cassa integrazione abilita il datore di lavoro ad includere tra il personale sospeso anche coloro che siano stati assunti al lavoro mediante il suddetto contratto (cfr. Cassazione civile, Sez. Lav., 23 dicembre 2002, n. 18296). Del resto, ragioni di giustizia sostanziale rendono del tutto incomprensibile l'atteggiamento dell'Inps, nei confronti di una categoria particolarmente "debole" di lavoratori.

In conclusione il ricorso è fondato e deve essere accolto. Deve perciò procedersi all'annullamento in parte qua della circolare Inps n. 84 del 29.4.1988 (...)

Viste le summenzionate motivazioni, e in ottemperanza al dispositivo della medesima sentenza (Tar Lazio n° 8138 del 10.10.2005), si deve considerare superato il criterio al punto 2 della circolare Inps n° 84 del 29.4.1988, estendendo, inoltre, tale nuova disciplina anche alle integrazioni salariali straordinarie concesse in deroga alla normativa vigente.

Variazione del tasso di differimento, di dilazione e delle somme aggiuntive Circolare Inps n. 109/2006

A fronte dell'ulteriore variazione del tasso ufficiale di riferimento, l'Inps comunica i nuovi tassi di differimento, di dilazione e delle somme aggiuntive.

► CIRCOLARE Inps n.109/2006. **Variazione del tasso di differimento, di dilazione e della somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali**

La Banca centrale europea ha fissato, nella misura del 3,25%, a decorrere dall'11 ottobre 2006, il tasso ufficiale di riferimento da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione da applicare ai debiti contributivi dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.

L'interesse di differimento, maggiorato di 6 punti ai sensi dell'art. 3, comma 4, del Dl n. 318 del 14.6.1996, convertito nella legge n. 402 del 29.7.1996 è quindi pari al 9,25% a decorrere dalla medesima data dell'11 ottobre 2006.

La modifica produce effetti anche nei confronti delle somme aggiuntive per ritardato o omesso versamento dei contributi, come di seguito descritto:

1) Interessi di dilazione

L'interesse di dilazione, da applicare alle rateazioni concesse dall'11 ottobre 2006, dovrà essere calcolato al tasso del 9,25% inserito, a cura di questa direzione, nelle tabelle centrali.

I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

2) Interessi di differimento

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 9,25% sarà applicata a partire dalla contribuzione relativa al mese di ottobre 2006.

Sanzioni civili

La nuova misura delle sanzioni civili a decorrere dall'11 ottobre 2006 si determina come segue:

- per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini oppure spontaneamente denunciate entro l'anno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1° ottobre 2000, la sanzione civile è pari al Tur (3,25%) maggiorato di cinque punti e mezzo, quindi, all'8,75% annuo ai sensi della legge 23 dicembre 2000 n. 388 art.116 c.8 lettera a) e lettera b- secondo periodo;
- per il mancato pagamento dei contributi accertati dall'Istituto dal 1° ottobre 2000 denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l'anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso è pari al 30% annuo ai sensi della citata L. 388/2000 art.116 c. 8 lettera b)
- per le inadempienze previste al comma 10 del summenzionato art. 116, è la sanzione civile è pari al Tur maggiorato di 5,5 punti e quindi all'8,75% annuo;
- per le procedure concorsuali (cfr. punto 5 della circolare n. 88/2002) il riferimento al "prime-rate", come è noto, deve intendersi sostituito da quello al tasso ufficiale di riferimento (3,25%).

A tale riguardo, ad ogni buon fine, si rammenta che l'importo della sanzione ridotta (v. prospetto riportato nella suddetta circolare n. 88) non potrà mai essere inferiore al limite fissato dalla legge che, come è noto, è quello degli interessi legali.



Welfare

L'Informatore

dicembre 2006

Assistenza

Fruizione frazionata del congedo parentale Messaggio Inps n. 28379/2006

L'Inps ha chiarito il criterio di computabilità dei giorni festivi e dei sabati (in caso di settimana corta), nell'ipotesi di godimento frazionato del congedo parentale.

► MESSAGGIO del 25 ottobre 2006, n. 28379. **Fruizione frazionata del congedo parentale - Chiarimenti.**

In riferimento alla fruizione del congedo parentale in modo frazionato (art. 32 Dlgs n. 151/2001 Tu sulla maternità), ad ulteriore precisazione di quanto disposto da questa direzione centrale con circ. n. 82/2001 e nelle "Avvertenze importanti" contenute nel Mod. Ast. Fac. utilizzabile dai lavoratori dipendenti, recentemente aggiornato (vedi modulistica on-line), si fa presente quanto segue.

Nell'ipotesi in cui la/il lavoratrice/tore, a seguito di un periodo di congedo parentale, fruisca, immediatamente dopo, di giorni di ferie o malattia, riprendendo quindi l'attività lavorativa, le giornate festive e i sabati (in caso di settimana corta) cadenti tra il suindicato periodo di congedo parentale e le ferie o la malattia non vanno computate in conto congedo

parentale. Per maggior chiarezza si faccia riferimento all'esempio seguente riferito a lavoratori con orario contrattuale articolato su cinque giorni (settimana corta) dal lunedì al venerdì:

1^a settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale

2^a settimana: dal lunedì al venerdì = ferie o malattia

3^a settimana: lunedì = ripresa dell'attività lavorativa

In questo caso, le giornate di sabato e di domenica comprese tra la prima e la seconda settimana e tra la seconda e la terza non devono essere conteggiate come congedo parentale.

Viceversa, allorché si susseguano, senza interruzione, un primo periodo di congedo parentale, un periodo di ferie o di malattia ed un ulteriore periodo di congedo parentale, i giorni festivi ed i sabati (in caso di settimana corta), che si collocano immediatamente dopo il primo periodo di congedo ed immediatamente prima del successivo, devono essere conteggiate come giorni di congedo parentale (v. circ. n. 82/2001, par. 1, ultimo cpv.). A chiarimento si riporta l'esempio che segue, riferito sempre all'ipotesi di settimana corta:

1^a settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale

2^a settimana: dal lunedì al venerdì = ferie o malattia

3^a settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale

In questo caso, le giornate di sabato e di domenica comprese tra la prima e la seconda settimana e tra la seconda e la terza devono essere conteggiate come congedo parentale.

Orientamenti e giurisprudenza

ricongiunzione dei diversi periodi assicurativi nella gestione dei lavoratori dipendenti, in base alla legge n. 29/79

Anzianità contributiva e mobilità lunga Sentenza n. 16749/06 Corte di cassazione

La sentenza n. 16749 del 21 luglio scorso della Corte di cassazione a sezioni unite civili ha composto un contrasto giurisprudenziale insorto nella medesima Corte (si vedano le decisioni 8840/02, 16169/02, 771/03 e 9007703).

La disposizione esaminata è l'art. 7, co. 7 della L. n. 223/91, secondo il quale avevano diritto ad usufruire della c.d. mobilità lunga i lavoratori con una anzianità contributiva di almeno 28 anni nell'assicurazione generale obbligatoria.

Nell'ipotesi esaminata, l'Inps aveva rifiutato il beneficio, in quanto la lavoratrice interessata poteva vantare un'anzianità contributiva di 22 e 7 mesi nella gestione dei lavoratori dipendenti ed altri 7 anni e 5 mesi in quella dei coltivatori diretti.

La Corte ha, viceversa, chiarito che il requisito dei 28 anni nell'assicurazione generale obbligatoria richiesto dalla legge può essere conseguito al momento della cessazione dell'attività lavorativa, in caso di contributi accreditati nelle diverse gestioni dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, sia mediante il cumulo (automatico) dei suddetti contributi, sia attraverso la

Lavoro nero

La direzione generale per l'Attività ispettiva del ministero del Lavoro, a seguito dell'entrata in vigore del decreto Bersani, ha emanato una circolare esplicativa in tema di misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro, fornendo alcuni chiarimenti operativi al fine di una corretta interpretazione delle previsioni normative in fase di prima applicazione. Il ministero ribadisce che la normativa in questione è finalizzata ad assicurare una più efficace azione di prevenzione e repressione del lavoro sommerso, nonché di riduzione del fenomeno infortunistico sui luoghi di lavoro, attraverso un potenziamento dei poteri e delle prerogative del personale ispettivo del ministero stesso e l'introduzione di nuovi adempimenti volti a rendere più trasparenti le modalità di assunzione e di impiego del personale dipendente, oltre ad una riformulazione della maxisanzione per il lavoro nero già prevista dal Dl 12/2002.



Welfare

► CIRCOLARE ministero del Lavoro 28.9.2006, n. 29. DI 4.7.2006, n. 223 - DI 22.2.2002, n. 12 - Dlgs 14.8.1996, n. 494 - Dpr 24.11.1971, n. 199 - L. 7.08.1990, n. 241.

SCHEDA

Tessera di riconoscimento

Dal 1° ottobre 2006 vige l'obbligo per i datori di lavoro, nell'ambito dei cantieri edili, di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

I dati contenuti devono consentire l'inequivoco ed immediato riconoscimento del lavoratore interessato e pertanto deve essere riportato in modo leggibile almeno: il nome, il cognome e la data di nascita del lavoratore; il nome o la ragione sociale del datore di lavoro.

L'obbligo si riferisce a tutte le imprese che svolgono le attività di cui all'allegato 1 del Dlgs 494/1996 e non solo a quelle edili in senso stretto.

I lavoratori sono tenuti a esporre in chiara evidenza la tessera di riconoscimento. I lavoratori autonomi sono soggetti al medesimo obbligo e sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Registro di cantiere

Si può assolvere all'obbligo di esporre la tessera mediante annotazione degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori, da effettuarsi prima dell'inizio dell'attività lavorativa, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Dpl territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro. L'obbligo è riferito a ciascun cantiere.

Ambito soggettivo

Datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti, con riferimento al personale stabilmente in forza all'azienda: tenendo conto di tutti i lavoratori impiegati, a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, compresi quelli autonomi che intrattengono un rapporto continuativo con l'impresa (ad esempio co.co.co a progetto e associati in partecipazione).

Per la vidimazione le modalità sono le stesse previste con riferimento ai libri di paga e matricola, ed è effettuata dalla Dpl.

Comunicazione preventiva

Le imprese tenute ad effettuare la comunicazione di assunzione il giorno antecedente a quello di instaurazione dei rapporti di lavoro mediante documentazione avente data certa sono quelle edili in senso stretto, tenendo presente l'inquadramento, ovvero l'inquadrabilità previdenziale.

Si deve ritenere che la data certa sia desumibile, oltre che dalla raccomandata a/r, anche da comunicazioni telematiche (fax ovvero posta elettronica certificata). L'obbligo deve essere rispettato anche qualora l'instaurazione dei rapporti di lavoro avvenga in un giorno immediatamente successivo ad una giornata festiva.

Sospensione dei lavori nei cantieri

Ambito applicativo: sono le imprese che svolgono le attività descritte dall'allegato 1 del Dlgs 494/1996, nel quale sono ricomprese sia aziende inquadrate o inquadrabili previdenzialmente come imprese edili, sia imprese non edili che ope-

L'Informatore

dicembre 2006

Orientamenti e giurisprudenza

rano comunque nell'ambito delle realtà di cantiere (ovvero: lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro; scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per i lavori edili o di ingegneria civile). Il provvedimento di sospensione dei lavori si riferisce ad ogni singola azienda che, nell'ambito del cantiere, presenti i presupposti di irregolarità individuati dal comma 1 dell'art. 36-bis del Dl 223/2006.

Per non penalizzare le imprese che operano in condizioni di regolarità, deve trattarsi di personale totalmente sconosciuto alla Pa in quanto non iscritto nella documentazione obbligatoria né oggetto di alcuna comunicazione prescritta dalla normativa lavoristica e previdenziale. Ne deriva che un rapporto di collaborazione occasionale, al contrario, può contribuire a determinare la percentuale di personale irregolare. Un co.co.co a progetto fittizio è comunque iscritto a matricola e non può, perciò, essere considerato irregolare. Per reiterate violazioni della disciplina in tema di superamento dei tempi di lavoro deve intendersi la ripetizione di una o più delle diverse condotte illecite contemplate dalla norma, riferita ad almeno un lavoratore, in un determinato arco temporale, tale da non poter considerare la condotta stessa meramente occasionale.

La percentuale del personale in nero deve essere rapportata alla totalità dei lavoratori della singola impresa operanti nel cantiere al momento dell'accesso ispettivo risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e non al personale complessivamente in forza all'azienda. A titolo di esempio, se il totale dei lavoratori in forza è 30, mentre i lavoratori occupati nel cantiere al momento dell'accesso ispettivo sono 10 (di cui 7 iscritti a matricola e 3 non iscritti), il calcolo della percentuale è: 3:7, pari al 42,86%: l'impresa può essere destinataria del provvedimento di sospensione.

Considerato che la ratio della disposizione è quella di garantire l'integrità psicofisica dei lavoratori, il personale ispettivo dovrà, secondo il ministero, utilizzare il potere discrezionale attribuito dalla norma in modo opportuno: il provvedimento di sospensione dei lavori nel cantiere dovrà essere "di norma adottato", ogniqualvolta si riscontri la sussistenza di uno o ambedue i presupposti, salvo valutare circostanze particolari che suggeriscano, per opportunità, di non adottarlo.

Dovranno essere specificate, nel verbale di accertamento e nel provvedimento, le specifiche fasi di lavorazione in atto al momento dell'ispezione, per consentire le opportune valutazioni. Un utile criterio volto ad orientare la valutazione dell'organo di vigilanza è legato alla natura del rischio dell'attività svolta dai lavoratori irregolari, tenendo conto che il provvedimento può non essere adottato quando: il rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori risulti di lieve entità in relazio-

WELFARE



Welfare

ne alla specifica attività svolta nel cantiere (es. tinteggiatura interna, posa in opera di rivestimenti, ecc.); l'interruzione dell'attività svolta dall'impresa determini a sua volta una situazione di pericolo per l'incolumità dei lavoratori delle altre imprese che operano nel cantiere (ad esempio: sospensione di uno scavo in presenza di una falda d'acqua, scavi aperti in strade di grande traffico, demolizioni il cui stato di avanzamento abbia già pregiudicato la stabilità della struttura residua e/o adiacente, necessità di ultimare lavori di rimozione di materiale nocivo).

Nelle ipotesi in cui gli accertamenti siano effettuati dagli ispettori degli istituti previdenziali ed assicurativi, gli stessi dovranno provvedere all'immediata trasmissione del verbale alla Direzione provinciale del lavoro per le opportune valutazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione, anche in via telematica.

Revoca del provvedimento

È condizione per la revoca del provvedimento di sospensione da parte del personale ispettivo: la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro.

Per regolarizzare i lavoratori in nero occorre: registrarli sui libri obbligatori; pagare le sanzioni amministrative e civili; versare i contributi previdenziali ed assicurativi; ottemperare agli obblighi più immediati di natura prevenzionistica, con specifico riferimento almeno alla sorveglianza sanitaria e alla formazione ed informazione sui pericoli legati all'attività svolta nel cantiere, nonché alla fornitura dei dispositivi di protezione individuale.

In presenza di lavoratori in nero, nella quasi totalità dei casi, si è anche in presenza di violazioni di obblighi sanzionati penalmente connessi alla sicurezza: il personale ispettivo dovrà adottare il provvedimento di prescrizione obbligatoria relativo a tali ipotesi contravvenzionali e verificare l'ottemperanza alla prescrizione impartita.

Il ripristino delle condizioni di lavoro si verifica con il solo pagamento delle relative sanzioni amministrative, stante l'impossibilità sostanziale di una reintegrazione dell'ordine giuridico violato.

Impugnazione del provvedimento di sospensione

È ammesso il ricorso di natura gerarchica alle Direzioni regionali del lavoro territorialmente competenti.

Le Direzioni provinciali del lavoro possono revocare il provvedimento di sospensione dei lavori in via di autotutela, in quanto trattasi di condotte di natura commissiva.

Diritto alla pensione e cessazione dell'attività lavorativa Cassazione Sezione Lavoro n. 13933

L'Informatore

dicembre 2006

Orientamenti e giurisprudenza del 13 giugno 2006

Nella fattispecie decisa, l'interessato aveva due posizioni assicurative distinte, l'una presso l'Inps e l'altra presso l'Enpals. Quest'ultimo istituto aveva rifiutato la liquidazione della pensione, in quanto il lavoratore non aveva cessato il rapporto di lavoro, non rilevando la circostanza che, per detto rapporto, l'interessato versasse la contribuzione all'Inps e non all'Enpals.

La Corte di cassazione, sconfessando i giudici di merito, accoglie la tesi dell'Enpals considerando che il Dlgs n.503/92, di riforma del sistema pensionistico pubblico, afferma che il diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro ed il diritto alla pensione di anzianità richiede la risoluzione del rapporto di lavoro subordinato o la cessazione dell'attività di lavoro autonomo.

Quanto sopra, precisa la suprema Corte, riguarda, tuttavia, soltanto le pensioni da liquidare successivamente alla data di entrata in vigore del Dlgs n.503/92.

► SENTENZA Corte di cassazione sez. lav. 16 giugno 2006, n. 13933. **Previdenza pubblica - Pensione di vecchiaia e pensione di anzianità - Legge delega 23/10/1992, n. 421 - Dlgs 30/12/1992, n. 503 - Sussistenza, in capo al prestatore di lavoro, di due distinte posizioni contributive - Il riconoscimento della pensione richiede la cessazione di qualsiasi rapporto lavorativo - Maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia anteriormente al 31/12/2002.**

Con riguardo alla disciplina posta dall'art. 1, comma 7, del Dlgs n. 503/1992, secondo il quale il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro, tale presupposto - condizionante l'attivazione del detto trattamento previdenziale - prescinde dalla gestione tenuta ad erogare la prestazione, con la conseguenza che, ove un lavoratore abbia due distinte posizioni contributive, ciascuna idonea ai fini dell'attribuzione della rispettiva pensione di vecchiaia, il riconoscimento del diritto alla pensione richiede la cessazione di qualsiasi rapporto lavorativo e non già del solo rapporto in riferimento al quale sono stati versati i contributi alla gestione chiamata ad erogare la prestazione.

Obbligo F24 on-line Istruzioni operative per adempiere

Come è noto, l'art. 34, c. 49, Dl 4 luglio 2006, n. 223 ha disposto, a partire dal 1° ottobre 2006, per tutti i soggetti titolari di partita Iva, l'obbligo di versamento delle imposte e dei contributi in via telematica direttamente oppure attraverso intermediari abilitati.



Welfare

Il Dpcm 4 ottobre 2006 ha, successivamente, prorogato all'1/1/2007 l'adempimento per le persone fisiche e le società di persona (snc, sas).

Soggetti e campo di applicazione.

Il Dl n. 223/2006 trasforma in obbligo la facoltà di pagamento attraverso la procedura telematica per tutti i soggetti titolari di partita Iva.

I casi in cui è possibile utilizzare ancora l'F24 cartaceo sono:

1. F24 predeterminati;
2. Versamenti rateali in corso;
3. Contribuenti beneficiari di crediti agevolati fruibili esclusivamente presso i concessionari della riscossione (tale tipologia è desumibile dall'elenco dei codici tributo disponibili sul sito dell'Agenzia www.agenziaentrate.gov.it);
4. Contribuenti impossibilitati a utilizzare conti correnti per cause oggettive.

I soggetti non titolari di partita Iva potranno ancora effettuare i versamenti mediante la presentazione del modello F24 cartaceo presso banche, concessionari della riscossione ed uffici postali.

I versamenti che dovranno essere effettuati in via telematica sono principalmente: imposte sui redditi; Iva; contributi previdenziali; premi Inail; diritti camerali; somme dovute a seguito di ravvedimento operoso; ecc..

Non ci sono ostacoli all'invio, per uno stesso contribuente, di più F24 da parte di diversi intermediari per la medesima scadenza.

Inoltre non sono previste sanzioni in caso di mancato invio telematico del F24.

Modalità di versamento

Il versamento telematico dei suddetti tributi può essere effettuato: direttamente; tramite intermediari abilitati; sistema home banking tramite lo standard Cbi pagamento diretto da parte dell'azienda.

Software Agenzia delle Entrate

Il contribuente che intendesse soddisfare tale nuovo adempimento direttamente, può avvalersi del Servizio "F24online" (<http://fisconline.agenziaentrate.it>)

Per poter usufruire di tale servizio il contribuente deve:

- essere titolare di un conto corrente presso una delle banche che hanno stipulato con l'Agenzia delle Entrate una specifica convenzione. Il conto corrente può essere anche cointestato, purché il soggetto indicato in F24 sia uno degli intestatari con poteri di firma disgiunta;
- dotarsi di un codice Pin personale richiedendolo dal sito di Fisco online o, in alternativa, recarsi presso un ufficio delle Entrate, munito di documento di riconoscimento;
- dotarsi dell'apposito software per l'invio; oltre che il software "File Internet", che permette di predisporre il file da inviare. Se l'importo complessivo del modello comporta un saldo da versare, si indicherà le coordinate bancarie del conto corrente di cui si è titolari. In tal modo si autorizza l'Agenzia a richiedere alla banca l'addebito delle somme dovute.

Il pagamento è effettuato tramite un ordine di addebito sul proprio conto corrente rivolto dal contribuente alla banca e non opera alcuna limitazione nel numero delle imposte e nel tipo di importo.

L'Informatore

dicembre 2006

Orientamenti e giurisprudenza

Il versamento può essere eseguito prima dell'ordinaria scadenza prevista dalla norma, ma l'importo dovuto potrà essere addebitato sul conto corrente alla data di versamento indicata dal contribuente. Il versamento è considerato tempestivo e regolare se verrà effettuato entro le ore 24 del giorno di scadenza.

Il sistema renderà disponibile sullo stesso sito internet entro 24 ore dall'invio del file una ricevuta, che segnalerà eventualmente errori così permettendone la correzione tramite nuovo invio.

Nel caso di presentazione di un F24 con un saldo a debito da versare, verrà prodotta una seconda ricevuta, che riporterà l'esito dell'addebito.

Software della banca

L'Agenzia delle Entrate ha previsto quale modalità alternativa di pagamento telematico delle imposte e dei contributi dovuti dai titolari di partita Iva anche l'utilizzo del sistema home banking offerto dalle banche attraverso gli standard del servizio Cbi.

A tal fine, ciascun contribuente titolare di partita Iva dovrà:

- avere un c/c presso una delle banche aderenti al servizio Cbi;
- dotarsi di un computer con connessione internet;
- richiedere l'attivazione ai servizi on line offerti dalla banca, tra i quali deve essere presente l'F24 on line tramite lo standard Cbi.

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta riaffermando che sono validi sia il sistema Cbi che qualsiasi altra forma di home banking offerti dagli altri istituti di credito.

Il servizio Cbi è un particolare servizio che consente al cliente che stipula un contratto con una banca di operare su qualsiasi conto corrente acceso, anche presso altre banche, è generalmente dedicato a professionisti e associazioni di categoria. Con l'espressione home banking s'intende l'insieme di tali sistemi. Devono, invece, utilizzare solo il sistema Cbi le società appartenenti a un gruppo che intendono effettuare i versamenti telematici anche per conto di altre società. Questo potrà avvenire attraverso l'addebito sul conto della società che offre il servizio o della singola società. Come precisato dall'Agenzia delle Entrate le società appartenenti a un gruppo non possono utilizzare il canale telematico Entratel.

Pagamento tramite intermediario

Sono soggetti "intermediari abilitati" a fornire il servizio di pagamento F24 telematico: dottori commercialisti, ragionieri e dei periti commerciali e consulenti del lavoro; i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio ed esperti tenuti dalle Cciao per la subcategoria tributi; le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico - linguistiche; i Caf per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati; gli altri incaricati individuati con appositi decreti del ministero dell'Economia e delle finanze.

Per poter utilizzare il servizio di pagamento telematico, l'intermediario deve preliminarmente porre in essere una serie di operazioni:

1. abilitarsi al canale Entratel (in caso in cui l'intermediario

WELFARE



Welfare

- non fosse in possesso dell'autorizzazione Entratel);
2. sottoscrivere un'apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate;
 3. richiedere l'autorizzazione da parte dei propri clienti per effettuare i pagamenti on line: essa deve essere rilasciata in forma scritta all'intermediario il quale deve conservarla per almeno 10 anni (la fondazione studi ha predisposto la necessaria modulistica).

Affinché l'adesione alla convenzione con l'Agenzia delle Entrate possa considerarsi perfezionata, occorre:

1. acquisire, attraverso il sito Entratel, la convenzione per la comunicazione del modello F24;
2. stampare e sottoscrivere la convenzione ed inviarla via posta o via fax all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate che ha rilasciato l'abilitazione a Entratel, unitamente all'attestazione di accettazione dell'adesione ricevuto per via telematica.

Il mancato invio all'ufficio territoriale competente della convenzione sottoscritta tra Agenzia delle Entrate e intermediario abilitato per la comunicazione degli F24 comporta l'impossibilità dell'invio dello stesso.

L'intermediario prepara i modelli F24 e l'inserisce nell'F24 cumulativo, insieme alle coordinate bancarie di ogni singolo contribuente. Infine, collegandosi al servizio Entratel provvede all'invio.

Il sistema fornirà tre tipi di ricevute: le prime due direttamente

L'Informatore

dicembre 2006

Orientamenti e giurisprudenza

on line all'intermediario di cui una cumulativa relativa all'operazione, l'altra più dettagliata sull'esito dei singoli addebiti; la terza, cartacea, invece, verrà inviata all'indirizzo del cliente che avrà così la possibilità di verificare il buon esito dell'operazione.

Gli intermediari possono inviare, entro e non oltre il quintultimo giorno lavorativo precedente la data di addebito file contenenti richieste di annullamento di pagamenti F24 erroneamente inviate, attraverso l'applicazione Entratel.

È imminente l'estensione della possibilità di annullare i versamenti ai singoli contribuenti che operano direttamente, sia l'ampliamento dell'intervallo temporale entro cui poter richiedere l'annullamento sino al penultimo giorno lavorativo antecedente la scadenza.

La banca effettua il versamento solo se c'è corrispondenza tra intestatari del conto corrente e del mod. F24; capienza del conto. In caso contrario il versamento dovrà considerarsi omesso e potrà essere effettuato nuovamente con pagamento di sanzioni ed interesse, avvalendosi del ravvedimento operoso.

L'intermediario, indipendentemente da canale telematico di trasmissione (Agenzia delle Entrate oppure Cbi) può scegliere tra addebitare l'importo dovuto dal cliente sul proprio conto corrente oppure su quello dei singoli clienti dai quali ha ottenuto la preventiva autorizzazione. Nulla vieta all'intermediario di utilizzare in contemporanea ambedue i sistemi.



Sicurezza sul lavoro e ambiente

L'Informatore

dicembre 2006

Sicurezza e igiene del lavoro

Indice

SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO

- Sicurezza sul lavoro - Titolo VI bis Dlgs 626/94 "Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto" - Nuova disciplina introdotta dal Dlgs 257/2006. **Pag. 39**

**IN
PRIMO
PIANO**

Titolo VI-bis Dlgs 626/94 Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto Nuova disciplina introdotta dal Dlgs 257/2006

Nella Gu n. 211 dell'11 settembre 2006 è stato pubblicato il Dlgs 25 luglio 2006, n. 257, che ha dato attuazione alla direttiva 2003/18/Ce, relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro.

La normativa viene inserita nell'ambito del Dlgs 626/1994 mediante le disposizioni del Titolo VI-bis "Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto" (articoli dal 59 bis al 59 septiesdecies), e sostituisce quella contenuta nel Capo III del Dlgs 277/1991, che si intende pertanto abrogata, benché ne venga conservato l'impianto base. ▼

Anche la nuova disciplina, infatti, come il recentissimo Dlgs 195/2006 sulla "Protezione da agenti fisici" (che ha a sua volta introdotto nel Dlgs 626/1994 il Titolo V-bis) mantiene intatti gli obblighi generali del datore di lavoro, che consistono essenzialmente nel:

- procedere alla valutazione dei rischi dovuti alla polvere pro-

veniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto (art. 59 quinquies, comma 1);

- conseguentemente (art. 59 septies), adottare tutte le misure di prevenzione e protezione più opportune per farvi fronte; in particolare:

- limitare al minimo il numero dei lavoratori esposti
- fare in modo, ove possibile, che i processi lavorativi evitino di produrre polvere di amianto, o, quanto meno, emissione di polvere di amianto nell'aria;
- sottoporre a regolare manutenzione e pulizia locali e attrezzature impiegate per la lavorazione dell'amianto;
- stoccare e trasportare in appositi imballaggi chiusi l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto;
- raccogliere, rimuovere al più presto e richiudere i rifiuti (trattati come pericolosi) in appositi imballaggi sui quali deve essere apposta una etichettatura indicante il contenuto di amianto. È interessante far notare che al datore di lavoro spetta il preciso obbligo di informarsi, anche presso i proprietari dei locali, sulla presenza di amianto, prima di procedere con i lavori di demolizione o manutenzione (art. 59 quater, comma 1). E se vi è il minimo dubbio in tal senso, egli è obbligato ad applicare le disposizioni della normativa in esame (art. 59 quater, comma 2).

Il Titolo VI bis prevede poi le misure igieniche che devono caratterizzare i luoghi di lavoro, gli indumenti e la custodia di questi ultimi (art. 59 octies);

stabilisce il valore limite di esposizione (art. 59 decies); detta le regole per la misurazione periodica della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro - riportando i risultati nel documento di valutazione dei rischi - (art. 59 nonies).

Altri obblighi, per così dire "classici", sono posti dalla normativa in capo al datore di lavoro, e sono quelli riguardanti gli aspetti della formazione ed informazione dei lavoratori (artt. 21 e 22 Dlgs 626/1994), della sorveglianza sanitaria e delle cartelle sanitarie di rischio (rispettivamente art. 16 e art. 17, comma 1 Dlgs 626/1994).

Articolo 59 terdecies: informazione dei lavoratori

L'informazione, che deve avvenire prima dell'eventuale esposizione dei lavoratori a fibre di amianto, ha ad oggetto, essenzialmente:

- i rischi per la salute collegati;
- le specifiche norme igieniche da osservare, compresa la necessità di non fumare;
- le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei Dpi;
- le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo l'esposizione;
- l'esistenza del valore limite e la necessità del monitoraggio ambientale.

Articolo 59 quaterdecies: formazione dei lavoratori

Il datore di lavoro deve assicurare una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari, per fornire ai lavoratori tutte le conoscenze e competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza. In particolare la formazione ha ad oggetto:

- le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico del tabagismo;

SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE



Sicurezza sul lavoro e ambiente

- i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;
- le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;
- le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;
- la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- le procedure di emergenza;
- le procedure di contaminazione;
- l'eliminazione dei rifiuti;
- la necessità della sorveglianza medica.

Inoltre, solo i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'art. 10, comma 2, lett. h) della L. 27 marzo 1992, n. 257 possono essere addetti alla rimozione e allo smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate.

Articolo 59 quinquiesdecies: sorveglianza sanitaria

I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria:

- prima di essere adibiti alla mansione che li espone alle fibre di amianto;
- periodicamente, almeno una volta ogni tre anni o con periodicità fissata dal medico competente sulla base di adeguata motivazione riportata nella cartella sanitaria;
- all'atto della cessazione dell'attività comportante esposizione, per tutto il tempo ritenuto opportuno dal medico competente;
- all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, ove coincidente con la cessazione dell'esposizione all'amianto (il medico competente segnalerà l'eventuale opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti);
- gli accertamenti sanitari devono comprendere in particolare l'esame del torace ed esami della funzione respiratoria; viene inoltre valutata l'opportunità di effettuare altri esami quali la citologia dell'espettorato, l'esame radiografico del torace o la tomografia a emissione di positroni.

Articolo 59 sexiesdecies: registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

Per ciascuno dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria obbligatoria, il datore di lavoro deve istituire una cartella sanitaria e di rischio, da tenersi a cura del medico competente, il quale provvederà ad inserirvi i valori di esposizione individuali comunicati tramite il servizio di prevenzione e protezione.

Il datore di lavoro deve inoltre iscrivere i lavoratori esposti nel registro di cui all'art. 70, comma 1.

E con riguardo alla cessazione del rapporto di lavoro, dovrà trasmettere all'Ispe la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato.

L'accertamento della violazione delle norme in commento comporta l'irrogazione di sanzioni, previste all'interno dell'art. 89 Dlgs 626/1994, all'uopo opportunamente modificato.

Infine, va detto che in base alla clausola di cedevolezza (art. 4 del Dlgs 257/2006), le suddette norme del Titolo VI bis, afferenti a materie di competenza legislativa delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, che non abbia-

L'Informatore

dicembre 2006

Sicurezza e igiene del lavoro

no ancora provveduto al recepimento della direttiva 2003/18/Ce (v. inizio di questo articolo), si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di ciascuna Regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal medesimo titolo.

Pubblichiamo, qui di seguito, il testo integrale del Dlgs 25 luglio 2006, n. 257.

► **DECRETO legislativo 25 luglio 2006, n.257 - Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro.**

Articolo 1

Modifiche al titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione delle direttive 89/391/Cee, 89/654/Cee, 89/655/Cee, 89/656/Cee, 90/269/Cee, 90/270/Cee, 90/394/Cee, 90/679/Cee, 93/88/Cee, 95/63/Ce, 97/42/Ce, 98/24/Ce, 99/38/Ce, 99/92/Ce, 2001/45/Ce e 2003/10/Ce riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

1. Il titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 626 del 1994", è sostituito dal seguente: "Attuazione delle direttive 89/391/Cee, 89/654/Cee, 89/655/Cee, 89/656/Cee, 90/269/Cee, 90/270/Cee, 90/394/Cee, 90/679/Cee, 93/88/Cee, 95/63/Ce, 97/42/Ce, 98/24/Ce, 99/38/Ce, 99/92/Ce, 2001/45/Ce, 2003/10/Ce e 2003/18/Ce riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro."

Articolo 2

Recepimento della direttiva 2003/18/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/Cee del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione all'amianto durante il lavoro

1. Dopo il titolo VI del decreto legislativo n. 626 del 1994 è inserito il seguente:

TITOLO VI-bis Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto Capo I Disposizioni generali

Articolo 59-bis

Campo di applicazione

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente titolo si applicano alle rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manu-



Sicurezza sul lavoro e ambiente

tenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.

Articolo 59-ter

Definizioni

1. Ai fini del presente titolo il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi:

- l'actinolite d'amianto, n. Cas 77536-66-4;
- la grunerite d'amianto (amosite), n. Cas 12172-73-5;
- l'antofillite d'amianto, n. Cas 77536-67-5;
- il crisotilo, n. Cas 12001-29-5;
- la crocidolite, n. Cas 12001-28-4;
- la tremolite d'amianto, n. Cas 77536-68-6.

Capo II Obblighi del datore di lavoro

Articolo 59-quater

Individuazione della presenza di amianto

- Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto.
- Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, applica le disposizioni previste dal presente titolo.

Articolo 59-quinquies

Valutazione del rischio

- Nella valutazione di cui all'articolo 4, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.
- Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all'amianto non è superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 59-sexies, 59-quinquiesdecies e 59-sexiesdecies, comma 2, nelle seguenti attività:
 - brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
 - rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
 - incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
 - sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.
- Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verificano modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla

L'Informatore

dicembre 2006

Sicurezza e igiene del lavoro

polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.

4. La Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, provvede a definire orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità, di cui al comma 2.

Articolo 59-sexies

Notifica

- Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 59-bis, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio.
- La notifica di cui al comma 1 comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:
 - ubicazione del cantiere;
 - tipi e quantitativi di amianto manipolati;
 - attività e procedimenti applicati;
 - numero di lavoratori interessati;
 - data di inizio dei lavori e relativa durata;
 - misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.
- Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi 1 e 2.
- Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro può comportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica.

Articolo 59-septies

Misure di prevenzione e protezione

- In tutte le attività di cui all'articolo 59-bis, l'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato nell'articolo 59-decies, in particolare mediante le seguenti misure:
 - il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile;
 - i processi lavorativi devono essere concepiti in modo da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria;
 - tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono poter essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione;
 - l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;
 - i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto.



Sicurezza sul lavoro e ambiente

Detti rifiuti devono essere successivamente trattati ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi.

Articolo 59-octies

Misure igieniche

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59-quinquies, comma
- 2, per tutte le attività di cui all'articolo 59-bis, il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinché:
 - a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:
 - 1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;
 - 2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;
 - 3) oggetto del divieto di fumare;
 - b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;
 - c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale;
 - d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all'interno dell'impresa. Essi possono essere trasportati all'esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l'impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni;
 - e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;
 - f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;
 - g) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione; siano prese misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso prima di ogni utilizzazione.

Articolo 59-nonies

Controllo dell'esposizione

1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 59-decies e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.
2. Il campionamento deve essere rappresentativo dell'esposizione personale del lavoratore alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.
3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.
4. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche nell'ambito del servizio di cui all'articolo 8. I campioni prelevati sono successivamente analizzati ai sensi del decreto del Ministro della sanità in data 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 178 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 1996.
5. La durata dei campionamenti deve essere tale da consenti-

L'Informatore

dicembre 2006

Sicurezza e igiene del lavoro

re di stabilire un'esposizione rappresentativa, per un periodo di riferimento di otto ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.

6. Il conteggio delle fibre di amianto è effettuato di preferenza tramite microscopia a contrasto di fase, applicando il metodo raccomandato dall'Oms (Organizzazione mondiale della sanità) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.

7. Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria, di cui al comma 1, si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.

Articolo 59-decies

Valore limite

1. Il valore limite di esposizione per l'amianto è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore al valore limite.
2. Quando il valore limite fissato al comma 1 viene superato, il datore di lavoro individua le cause del superamento e adotta il più presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.
3. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 2, il datore di lavoro procede immediatamente ad una nuova determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria.
4. In ogni caso, se l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e per rispettare il valore limite è necessario l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie; tale uso non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, deve essere limitata al minimo strettamente necessario.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i periodi di riposo necessari, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche.

Articolo 59-undecies

Operazioni lavorative particolari

1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante l'adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell'aria, è prevedibile che l'esposizione dei lavoratori superi il valore limite di cui all'articolo 59-decies, il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, ed in particolare le seguenti:
 - a) fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali e ne esige l'uso durante tali lavori;
 - b) provvede all'affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di esposizione;



Sicurezza sul lavoro e ambiente

- c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro;
- d) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui all'articolo 18 sulle misure da adottare prima di procedere a tali attività.

Articolo 59-duodecies

Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto

1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.
3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.
4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti: a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
- b) fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;
- c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;
- d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
- e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
- f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'articolo 59-decies, delle misure di cui all'articolo 59-undecies, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;
- g) natura dei lavori e loro durata presumibile;
- h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
- i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;
- l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera d) ed e).
5. Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.
6. L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all'articolo 59-sexies.
7. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4.

Articolo 59-terdecies

Informazione dei lavoratori

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, il datore

L'Informatore

dicembre 2006

Sicurezza e igiene del lavoro

di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto, nonché ai loro rappresentanti, informazioni su:

- a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto;
- b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare;
- c) le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale;
- d) le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo l'esposizione;
- e) l'esistenza del valore limite di cui all'articolo 59-decies e la necessità del monitoraggio ambientale.

2. Oltre a quanto previsto al comma 1, qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell'aria emergano valori superiori al valore limite fissato dall'articolo 59-decies, il datore di lavoro informa il più presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare o, in caso d'urgenza, li informa delle misure adottate.

Articolo 59-quaterdecies

Formazione dei lavoratori

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari.
2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda:
 - a) le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico del tabagismo;
 - b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;
 - c) le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;
 - d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;
 - e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
 - f) le procedure di emergenza;
 - g) le procedure di decontaminazione;
 - h) l'eliminazione dei rifiuti;
 - i) la necessità della sorveglianza medica.
3. Possono essere addetti alla rimozione e smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257.

Articolo 59-quinquiesdecies

Sorveglianza sanitaria

1. Fermo restando l'articolo 59-quinquies, comma 2, i lavo-



Sicurezza sul lavoro e ambiente

ratori esposti ad amianto sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16.

2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:

a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione;

b) periodicamente, almeno una volta ogni tre anni o con periodicità fissata dal medico competente con adeguata motivazione riportata nella cartella sanitaria, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza medica;

c) all'atto della cessazione dell'attività comportante esposizione, per tutto il tempo ritenuto opportuno dal medico competente;

d) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro ove coincidente con la cessazione dell'esposizione all'amianto. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all'opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti.

3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi individuale, l'esame clinico generale ed in particolare del torace, nonché esami della funzione respiratoria.

4. Il medico competente, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l'opportunità di effettuare altri esami quali la citologia dell'espettorato, l'esame radiografico del torace o la tomografia.

Articolo 59-sexiesdecies

Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 59-quinquiesdecies, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera d). Il datore di lavoro, per il tramite del servizio di prevenzione e protezione, comunica al medico competente i valori di esposizione individuali, al fine del loro inserimento nella cartella sanitaria e di rischio.

2. Oltre a quanto previsto al comma 1, il datore di lavoro, iscrive i lavoratori esposti nel registro di cui all'articolo 70, comma 1.

3. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all'Ispepl copia dei documenti di cui ai commi 1 e 2.

4. Il datore di lavoro, in caso di cessione del rapporto di lavoro, trasmette all'Ispepl la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 2.

5. L'Ispepl provvede a conservare i documenti di cui al comma 4 per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell'esposizione.

Articolo 59-septiesdecies

Mesoteliomi

1. Nei casi accertati di mesotelioma asbesto-correlati, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 71, con la costituzione di un apposito registro nazionale presso l'Ispepl."

L'Informatore

dicembre 2006

Sicurezza e igiene del lavoro

Articolo 3

Sanzioni

1. All'articolo 89 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "49-quinquies, commi 1 e 6;" sono inserite le seguenti: "59-quinquies, commi 1 e 3;"

b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: "56, comma 2; 58;" sono inserite le seguenti: "59-sexies, commi 1, 2 e 4; 59-septies; 59-nonies, comma 1; 59-decies; 59-undecies; 59-duodecies, commi da 1 a 4; 59-terdecies; 59-quaterdecies; 59-quinquiesdecies, commi 1, 2 e 3; 59-sexiesdecies, commi 1, secondo periodo, e 2;"

c) al comma 2, lettera b), dopo le parole: "56, comma 1; 57;" sono inserite le seguenti: "59-quater, comma 1; 59-octies;"

d) al comma 2, dopo la lettera b-bis), è aggiunta la seguente: "b-ter) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 250 a euro 1.000 per la violazione degli articoli 59-sexies, comma 3, e 59-duodecies, commi 5 e 7.;"

e) al comma 3, dopo le parole: "11;" sono inserite le seguenti: "59-nonies, comma 3; 59-sexiesdecies, commi 3 e 4;"

Articolo 4

Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del titolo VI-bis del decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni, introdotte dall'articolo 2, afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2003/18/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal medesimo titolo.

Articolo 5

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni di cui al Capo III del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

Articolo 6

Invarianza degli oneri

1. All'attuazione degli articoli dal 59-bis al 59-septiesdecies del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal presente decreto, le Amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Tributario

L'Informatore

dicembre 2006

Imposte dirette e indirette

TRIBUTARIO

Indice

IMPOSTE DIRETTE ED INDIRECTE

- ▶ Studi di settore - Approvazione di n. 4 questionari per l'evoluzione di studi di settore relativi ad attività economiche nel settore dei servizi - Provvedimento dell'Agencia delle Entrate del 6 ottobre 2006. **Pag. 45**

IMPOSTE INDIRECTE

- ▶ Iva - Auto - Rimborsi. Sentenza Corte di giustizia Ue. Decreto legge n. 258 del 15 settembre 2006 **Pag. 46**
- ▶ Manovra correttiva - Legge n. 248 del 4 agosto 2006 - Modalità di registrazione dei contratti di locazione immobiliare in corso al 4 luglio 2006 - Provvedimento dell'Agencia delle Entrate del 14 settembre 2006 **Pag. 46**
- ▶ Approvazione modello Iva Tr - Provvedimento dell'Agencia delle Entrate del 14 settembre 2006 **Pag. 48**
- ▶ Manovra correttiva - Settore edile - Applicazione del reverse charge - Sospensione - Comunicato stampa del ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 ottobre 2006. **Pag. 48**

è stato pubblicato il provvedimento dell'Agencia delle Entrate del 6 ottobre 2006 recante: "Approvazione di n. 4 questionari per l'evoluzione di studi di settore relativi ad attività economiche nel settore dei servizi".

• Approvazione dei questionari ESG41, ESG91, ESG92, ESG93.

Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, i questionari recanti i dati necessari per l'evoluzione degli studi di settore già in vigore, che devono essere compilati dai contribuenti i quali, nel periodo d'imposta 2005 hanno esercitato, in via prevalente, una delle seguenti attività:

- a) Studi di mercato e sondaggi di opinione, codice attività 74.13.0; questionario ESG41;
- b) Attività degli agenti e broker delle assicurazioni, codice attività 67.20.1; Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni, codice attività 67.20.2; Attività professionale dei promotori e mediatori finanziari, codice attività 67.13.2; Altre attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria n.c.a., codice attività 67.13.3; questionario ESG91;
- c) Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi, codice attività 74.12.C; questionario ESG92;
- d) Design e styling relativo a tessuti, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per la casa, codice attività 74.87.5; questionario ESG93.

Sono tenuti a compilare i suddetti questionari i soggetti che hanno dichiarato per il periodo d'imposta 2005 ricavi derivanti dall'esercizio di attività di cui all'art. 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati alla lettera c) del Tuir o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a € 5.164.568,99.

I suddetti questionari sono resi disponibili gratuitamente dall'Agencia delle Entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.

• Modalità e termini per la trasmissione dei dati

I dati relativi ai questionari devono essere trasmessi all'Agencia delle Entrate, esclusivamente per via telematica, attraverso il servizio telematico, Entratel o Internet, utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati.

La predetta trasmissione deve essere effettuata entro il 15 dicembre 2006, secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

IN PRIMO PIANO

Approvazione di n° 4 questionari per l'evoluzione di studi di settore relativi ad attività economiche nel settore dei servizi

Provvedimento dell'Agencia delle Entrate del 6 ottobre 2006

Sul Supplemento ordinario n. 197 alla Gazzetta ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2006



Tributario

L'Informatore

dicembre 2006

Imposte indirette

Iva - Auto - Rimborsi Sentenza della Corte di giustizia Ue Decreto legge n. 258 del 15 settembre 2006

Sulla Gazzetta ufficiale n. 215 del 15 settembre 2006 è stato pubblicato il decreto legge n. 258 del 15 settembre 2006, recante: "Disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'Iva".

L'indetraibilità dell'Iva a credito dei veicoli ai sensi dell'art. 19-bis 1, lett. c) e d) del Dpr n. 633/1972 è stata oggetto di proroghe.

Dal 1° gennaio 2001, al fine di allineare la normativa italiana a quella disciplinata dalla VI direttiva Ue, è stata introdotta la detraibilità in misura pari al 10%.

Dall'anno 2006, la detraibilità è stata aumentata dal 10% al 15%.

Il sopracitato art. 19-bis 1, lett. c) e d) del Dpr n. 633/1972 si riferisce ai seguenti beni e servizi:

- Acquisto, importazione, leasing, noleggio e simili
- Acquisto e importazione dei relativi componenti e ricambi AUTOVETTURE

di → MOTOCICLI < 350 c.c

- Prestazioni di impiego, custodia, manutenzione, riparazione e simili

CICLOMOTORI

- Acquisto e importazione di carburanti e lubrificanti

La suddetta norma è stata esaminata dalla Corte di giustizia Ue nella causa C-228/05, "Stradasfalti contro Agenzia delle Entrate di Trento", dopo che la società in esame non ha ottenuto il rimborso Iva.

La Corte di giustizia Ue, con sentenza datata 14 settembre 2006, ha giudicato illegittima la deroga sulle limitazioni alle detrazioni Iva per le auto, in vigore in Italia a decorrere dal 1979.

Inoltre, la Corte ha risposto che, non trattandosi di questione interpretativa incidente sul principio della certezza del diritto, non occorre limitare nel tempo gli effetti della sentenza in questione, aprendo così la possibilità per eventuali richieste di rimborso.

Pertanto, sono interessati gli imprenditori italiani che dichiarano di impiegare tali mezzi in modo strumentale nell'esercizio della propria attività e che indicano in che percentuale (superiore al 15% attualmente consentito) la detrazione spetti in funzione della intensità di utilizzo del veicolo.

Infatti, l'ordinamento fiscale vigente riconosce già la deducibilità integrale dell'Iva sui veicoli sia nelle ipotesi in cui questi siano beni ad uso esclusivamente strumentale (es. società di autonoleggio) oppure per determinate categorie di operatori economici (come gli agenti e rappresentanti di commercio, per i quali è riconosciuto il carattere meramente strumentale

del veicolo per l'esercizio dell'attività).

A tal fine, il Dipartimento delle politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle finanze ha diramato una nota con la quale si preannuncia la procedura idonea per determinare la percentuale di utilizzo strumentale dei veicoli in caso di uso promiscuo degli stessi e consentire, così, una quantificazione coerente della relativa percentuale di detrazione dell'imposta vantata dal contribuente.

Vista la suddetta sentenza, con il decreto legge in esame viene stabilito che i soggetti passivi, che fino alla data del 13 settembre 2006 hanno effettuato acquisti ed importazioni di beni e servizi indicati nell'articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), Dpr n. 633/1972, presentano in via telematica entro il 15 dicembre 2006, a pena di decadenza, apposita istanza di rimborso, utilizzando uno specifico modello, da approvarsi con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Con il medesimo provvedimento saranno individuati i dati e i documenti che dovranno essere indicati o predisposti a fondamento dell'istanza di rimborso.

Al fine di evitare ingiustificati arricchimenti, i dati hanno ad oggetto anche gli altri tributi rilevanti ai fini della complessiva determinazione delle somme effettivamente spettanti.

Sono in ogni caso escluse le procedure di detrazione e di compensazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Si segnala che, pur considerando l'eccezionalità della situazione che ha costretto il governo a predisporre tempestivamente l'iter per ottenere il rimborso, la Confcommercio ha espresso delle perplessità sul provvedimento in questione, soprattutto per quanto riguarda il termine di decadenza imposto per attivare la procedura dell'eventuale rimborso.

La nostra normativa fiscale già prevede la possibilità di richiedere l'Iva eventualmente pagata in più e la sede "naturale" per evidenziare il rimborso è quella della dichiarazione annuale: questo principio non è rispettato in questa occasione, nella quale, invece, sarebbero necessari tempi più lunghi per poter "ricostruire" la posizione creditoria del contribuente anche alla luce dei probabili elementi da considerare e dei requisiti che verranno richiesti nel modello di istanza da presentare.

In questo senso, infatti, il recente provvedimento potrebbe subire censure in sede europea a causa delle limitazioni imposte alle norme sui rimborsi vigenti in Italia a meno che nell'iter parlamentare necessario per la sua conversione in legge non vengano apportate le opportune modifiche.

Manovra correttiva Legge n. 248 del 4/8/2006 Modalità di registrazione dei contratti di locazione immobiliare in corso al 4 luglio 2006



Tributario

L'Informatore

dicembre 2006

Imposte indirette

Provvedimento dell'Agencia delle Entrate del 14 settembre 2006

Sulla Gazzetta ufficiale n. 220 del 21 settembre 2006 è stato pubblicato il provvedimento dell'Agencia delle Entrate del 14 settembre 2006, recante: "Modalità e termini degli adempimenti e dei versamenti di cui all'art. 35, comma 10 - quinquies del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito, con modificazione, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248".

Come noto, la manovra correttiva dispone che determinate operazioni precedentemente soggette ad Iva sono considerate esenti dalla predetta imposta (art. 35, comma 8 del DL 4 luglio 2006).

Conseguentemente, a tali atti si applica l'imposta proporzionale di registro.

Di conseguenza, l'obbligo di registrazione è estesa a tutti i contratti di locazione.

Inoltre, le parti devono presentare per la registrazione i contratti di locazione e di affitto assoggettati ad Iva sulla base delle disposizioni vigenti fino alla data del 4 luglio 2006 ed in corso di esecuzione alla stessa data.

A tal fine, i contribuenti devono trasmettere agli uffici locali una apposita dichiarazione, nella quale può essere esercitata, ove la locazione abbia ad oggetto beni immobili strumentali, l'opzione per l'applicazione dell'Iva per tali beni.

Con il provvedimento in esame viene individuata la registrazione telematica dei contratti di locazione quale modalità per l'esecuzione degli adempimenti sopra previsti.

Lo stesso provvedimento approva, con le relative specifiche tecniche, le modalità di esecuzione dei predetti adempimenti e fornisce anche le istruzioni per la determinazione della base imponibile e per il versamento dell'imposta.

• Modalità di esecuzione degli adempimenti

Per i contratti di locazione e affitto in corso di esecuzione al 4 luglio 2006 ed assoggettati ad Iva in base alle disposizioni vigenti fino a tale data, gli adempimenti previsti ai fini dell'applicazione delle imposte indirette e sopra illustrati sono eseguiti, indipendentemente dal numero di unità immobiliari possedute, per via telematica secondo le disposizioni e le modalità tecniche di trasmissione delle dichiarazioni e dei dati con-

cernenti i contratti di locazione e di affitto previste al capo III del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, cioè utilizzando l'apposito software disponibile sul sito Internet dell'Agencia delle Entrate.

Tale adempimento può essere eseguito con la trasmissione telematica dei soli dati del contratto, senza l'allegazione del testo dello stesso in quanto è sufficiente specificare i dati rilevanti ai fini Iva/registo (parti contraenti, dati dell'immobile, data di inizio/fine del contratto, ammontare del canone pattuito, ecc.), indicando nel "Tipo contratto" la lettera "D".

Deve essere altresì indicato, quale "Oggetto della locazione", uno dei seguenti codici:

Il pagamento della relativa imposta è effettuato secondo le modalità ordinarie previste dal decreto dirigenziale 31 luglio 1998.

Le persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di impresa arti o professioni e che non sono obbligate alla registrazione per via telematica possono assolvere agli adempimenti sopra citati continuando ad avvalersi della registrazione diretta presso l'amministrazione finanziaria.

• Determinazione e versamento dell'imposta

L'imposta di registro è dovuta:

- sul corrispettivo determinato per l'intera durata residua del contratto a decorrere dal 4 luglio 2006;

- può essere corrisposta:

- annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascuna annualità che abbia scadenza successiva a tale data;

- in un'unica soluzione per l'intera durata residua del contratto, ossia per il periodo compreso tra il 4 luglio 2006 e la data di scadenza dello stesso.

- In tal caso l'imposta è ridotta di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero di annualità.

La riduzione è, comunque, riconosciuta a condizione che il contratto abbia:

- una durata complessiva superiore a 2 anni;

- una durata residua superiore a 12 mesi.

Qualora nel contratto sia stabilito un corrispettivo determinato soltanto in parte (ciò si può riscontrare nei contratti di leasing indicizzati), l'imposta dovuta in relazione all'ammontare già determinato va versata con le predette modalità, mentre l'imposta dovuta sul residuo dovrà essere corrisposta entro 20

TRIBUTARIO

CODICE	OGGETTO DELLA LOCAZIONE	ALIQUOTA DELL'IMPOSTA DI REGISTRO
04	Leasing di immobili abitativi	2%
05	Leasing di immobili strumentali	1%
06	Leasing di immobili strumentali con esercizio dell'opzione per l'assoggettamento all'Iva	1%
07	Leasing di altro tipo	In base alle norme vigenti
08	Locazione di fabbricati abitativi effettuata da costruttori	2%
09	Locazione di immobili strumentali	1%
10	Locazione di immobili strumentali con esercizio dell'opzione per l'assoggettamento all'Iva	1%



Tributario

giorni dalla determinazione definitiva utilizzando uno specifico codice tributo.

Il versamento integrativo è eseguito per via telematica ad eccezione delle persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni e che non sono obbligate alla registrazione per via telematica.

Il versamento integrativo eseguito per via telematica sostituisce l'obbligo della denuncia di eventi successivi alla registrazione come previsto dal Dpr n. 131/1986.

La trasmissione telematica dei contratti in corso al 4 luglio 2006 deve essere effettuata a decorrere dal 1° novembre 2006 e non oltre il 30 novembre 2006.

L'omissione di tale adempimento comporta l'applicazione della sanzione dal 120% al 240% dell'imposta dovuta.

• **Entrata in vigore**

Tutte le disposizioni sopra illustrate si applicano a decorrere dal 21 settembre 2006.

Approvazione modello Iva Tr Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 14 settembre 2006

Sulla Gazzetta ufficiale n. 220 del 21 settembre 2006 è stato pubblicato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 14 settembre 2006 recante: "Approvazione del modello Iva Tr per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale, delle relative istruzioni e delle caratteristiche tecniche per la stampa".

Con il provvedimento in oggetto è approvato il modello Iva Tr, con le relative istruzioni, da utilizzare per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale, comprendente il prospetto riepilogativo riservato all'ente o società controllante per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale del gruppo. Il suddetto modello è utilizzato a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva relativo al primo trimestre dell'anno d'imposta 2007.

• **Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa**

Il modello è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico e può essere utilizzato prelevandolo dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenzia-entrate.gov.it e dal sito del ministero dell'Economia e delle finanze www.finanze.gov.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche, di cui all'allegato A al provvedimento in esame.

Il medesimo modello può essere, altresì, prelevato da altri siti Internet, a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche di cui all'allegato A e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del provvedimento stesso.

È autorizzata la stampa del modello nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A.

A tal fine, il modello è reso disponibile nei siti sopraindicati in

L'Informatore

dicembre 2006

Imposte indirette

uno specifico formato elettronico riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idonei a consentirne la riproduzione.

• **Modalità per la presentazione telematica del modello**

I soggetti che intendono presentare il modello per via telematica direttamente e gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati contenuti nel predetto modello secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

È fatto, comunque, obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di rilasciare al contribuente la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale redatta su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il provvedimento in oggetto.

Manovra correttiva Settore edile Applicazione del reverse charge Sospensione Comunicato stampa del ministero dell'Economia del 12 ottobre 2006

Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha diramato in data 12 ottobre 2006 il comunicato stampa sulla proroga del "reverse charge".

Si ricorda che la legge n. 248/2006 ha introdotto il meccanismo del cosiddetto "reverse charge" per le prestazioni di servizi, comprese quelle di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono un'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili.

L'efficacia dell'innovazione è subordinata ad una specifica autorizzazione comunitaria.

Questa autorizzazione, però, non è più necessaria dopo la direttiva 2006/69/Ce del 24 luglio 2006, entrata in vigore il 13 agosto 2006, poiché l'articolo 1, punto 7), della direttiva, con l'inserimento di una nuova lett. c) al paragrafo 2 dell'art. 21 della direttiva 77/388/Cee del 17 maggio 1977, consente agli Stati membri la possibilità di designare come debitore il soggetto passivo nei cui confronti siano effettuate determinate prestazioni di servizi nel settore immobiliare, in deroga alle disposizioni concernenti la soggettività d'imposta.

Pertanto, tale disposizione è diventata applicabile automaticamente alle operazioni effettuate a decorrere dal 12 ottobre 2006.

Con il comunicato stampa di cui all'oggetto, l'entrata in vigore del suddetto meccanismo, stabilita, come sopra descritto, al 12 ottobre 2006, è stata temporaneamente sospesa a data da destinarsi.

A tal fine, si precisa che i subappaltatori continuano ad applicare l'Iva nei confronti dei propri clienti.



Legale

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ Codice dei contratti pubblici. Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. **Pag. 49**

LEGGI E PROVVEDIMENTI

- ▶ **Commercio.** Vendita medicinali - Circolare ministero della Salute 3 ottobre 2006, n. 3 **Pag. 52**
- ▶ Dgr 4 ottobre 2006 n. 8/3271. Indicazioni in materia di vendita dei farmaci da banco o di automedicazione e dei farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica negli esercizi commerciali **Pag. 53**

VARIE

- ▶ Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. **Pag. 53**
- ▶ Produzione e vendita di cosmetici **Pag. 54**
- ▶ Determinazione del periodo di vigenza dell'ora legale per l'anno 2007 - Dpcm 22.9.2006. **Pag. 55**
- ▶ Costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale - Modifiche alla direttiva 77/91 Cee **Pag. 55**

ha assunto la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

Pertanto, con l'entrata in vigore del Codice, avvenuta il 1 luglio 2006, l'Autorità svolge i propri compiti di vigilanza e garanzia non più sul solo settore dei lavori pubblici, ma su tutti i contratti pubblici.

L'attribuzione di una vigilanza su tutti i contratti pubblici, compresi quelli di forniture e servizi, coincide anche con l'ampliamento dei compiti dell'Autorità

Tra questi rientra quello previsto dall'articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 163/2006 che riguarda l'emanazione di un parere non vincolante da parte dell'Autorità relativamente a controversie sorte durante lo svolgimento delle procedure di gara degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. ▼

L'Autorità, nell'adunanza del 10 ottobre 2006, ha adottato il regolamento che prevede la procedura di soluzione delle controversie.

In base a quest'ultima, sia la stazione appaltante sia qualsiasi altra parte interessata potranno presentare un'istanza da inoltrare, secondo il modello presente sul sito dell'Autorità, per richiedere a quest'ultima la formulazione del parere. L'istanza, potrà essere trasmessa tramite raccomandata, fax o per posta elettronica certificata.

A prova di improcedibilità, l'istanza deve essere sottoscritta dalla persona fisica legittimata ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente.

Qualora l'istanza sia formulata dalla stazione appaltante, deve contenere l'impegno della medesima a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione, fino alla definizione della stessa da parte dell'Autorità. Quando l'istanza è presentata da una parte diversa dalla stazione appaltante sarà l'Autorità a formulare alla stazione appaltante l'invito a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione, fino alla sua definizione. L'Autorità renderà noto l'avvio del procedimento ed il nominativo del relativo responsabile mediante comunicazione formale da inviarsi entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza.

Le parti potranno richiedere di essere ascoltate. In assenza di richiesta, potrà essere l'Autorità, qualora lo ritenga necessario, a procedere all'audizione.

Presso l'Autorità verrà istituita la commissione per la soluzione delle controversie presieduta a rotazione da un membro del consiglio dell'Autorità e composta da esperti nei settori degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. La commis-

IN PRIMO PIANO

Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie

ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera n) del Dlgs n. 163 del 12/4/2006

Codice dei contratti pubblici

Con l'emanazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici



Legale

sione adotterà con propria deliberazione il parere sulla questione oggetto della controversia.

Allegato 1

► **REGOLAMENTO dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 - (approvato nella adunanza del 10 ottobre 2006).**

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la procedura per la soluzione delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

Articolo 2

Soggetti richiedenti

1. La stazione appaltante, una parte interessata ovvero più parti interessate possono, singolarmente o congiuntamente, rivolgere all'Autorità istanza di parere per la formulazione di una ipotesi di soluzione della questione insorta durante lo svolgimento delle procedure di gara degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.
2. A pena di improcedibilità, l'istanza deve essere sottoscritta dalla persona fisica legittimata ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente.

Articolo 3

Presentazione e contenuti dell'istanza

1. L'istanza, da inoltrare secondo il modello presente sul sito dell'Autorità, può essere trasmessa tramite:
 - raccomandata del servizio postale;
 - fax;
 - per posta elettronica certificata ai sensi della normativa vigente.
2. L'istanza deve obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni:
 - intestazione riportante la seguente dicitura "istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del Dlgs n. 163/2006";
 - indicazione del/i soggetto/i richiedente/i;
 - eventuali soggetti controinteressati;
 - rappresentare l'eventuale pendenza, per la fattispecie in esame, di un ricorso innanzi all'autorità giudiziaria;
 - oggetto della gara ed importo a base d'asta;
 - compiuta e succinta descrizione della fattispecie cui attiene la controversia, con allegazione della documentazione di riferimento;
 - sintetica rappresentazione delle rispettive posizioni delle parti;
 - eventuale richiesta di audizione.
3. Quando l'istanza è formulata dalla stazione appaltante, la

L'Informatore

dicembre 2006

In primo piano

stessa deve contenere l'impegno della medesima a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione, fino alla definizione della stessa da parte dell'Autorità.

Articolo 4

Avvio dell'istruttoria

1. L'Ufficio affari giuridici - Settore precontenzioso apre l'istruttoria rendendo noto l'avvio del procedimento ed il nominativo del relativo responsabile, mediante comunicazione formale da inviarsi entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza al protocollo dell'Autorità, nei confronti:
 - del/i sottoscrittore/i dell'istanza;
 - dei controinteressati chiaramente identificati nell'istanza stessa.
2. In detta comunicazione è altresì riportato che in caso di mancata partecipazione al contraddittorio documentale e/o orale di una delle parti interessate, l'Autorità valuterà la questione sulla base degli elementi di fatto in suo possesso.
3. La comunicazione di avvio del procedimento contiene la fissazione della data dell'eventuale audizione di cui al successivo articolo 5.
4. Quando l'istanza è presentata da una parte diversa dalla stazione appaltante, con la comunicazione di avvio del procedimento l'Autorità formula alla stazione appaltante l'invito a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione, fino alla definizione della stessa da parte dell'Autorità.
5. Ove ritenuto necessario dall'Ufficio affari giuridici - Settore precontenzioso, con la comunicazione di avvio del procedimento, si chiedono alle parti interessate ulteriori informazioni e deduzioni sulla questione oggetto dell'istanza, fissando il termine di cinque giorni dalla data della comunicazione stessa per la ricezione di memorie scritte e/o documenti.
6. In caso di eventuale audizione di cui al successivo articolo 5, l'integrazione documentale dovrà pervenire all'Autorità entro il giorno precedente la data dell'audizione.

Articolo 5

Partecipazione all'istruttoria

1. Se richiesta dalle parti interessate, singolarmente o congiuntamente, la "Commissione per la soluzione delle controversie", di cui al successivo articolo 6, procede all'audizione delle stesse.
2. Anche se non richiesta dalle parti, l'audizione di cui al comma 1. ha luogo nel caso in cui l'Ufficio affari giuridici - Settore precontenzioso lo ritenga necessario al fine di chiarire aspetti rilevanti della fattispecie sottoposta all'esame dell'Autorità.
3. L'audizione è effettuata entro dieci giorni dalla data di acquisizione al protocollo dell'Autorità dell'istanza di parere.
4. All'audizione partecipa, in qualità di relatore, il responsabile del procedimento che espone alla "Commissione per la soluzione delle controversie", di cui al successivo articolo 6, la questione sottoposta all'attenzione dell'Autorità.
5. Il responsabile del procedimento redige processo verbale dell'audizione.



Legale

L'Informatore

dicembre 2006

In primo piano

LEGALE

Articolo 6

Commissione per la soluzione delle controversie

1. Presso l'Autorità è istituita la "commissione per la soluzione delle controversie" presieduta a rotazione da un membro del consiglio dell'Autorità e composta da esperti nei settori degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, nominati dal consiglio dell'Autorità.
2. La commissione adotta con propria deliberazione il parere sulla questione oggetto della controversia.
3. Fino alla costituzione di detta commissione, le competenze e le attività ad essa attribuite sono svolte dal consiglio dell'Autorità.

Articolo 7

Adozione del parere

1. Il dirigente responsabile dell'Ufficio affari giuridici trasmette alla commissione di cui all'art. 6 la relazione istruttoria finale redatta dal responsabile del procedimento, contenente l'ipotesi di soluzione della questione, entro il termine di dieci giorni dalla data di avvio del procedimento ovvero dalla data di ricezione dell'eventuale integrazione documentale ovvero dalla data dell'eventuale audizione.
2. La Commissione adotta la propria deliberazione entro il termine di dieci giorni dalla data di trasmissione della relazione istruttoria finale.
3. L'Ufficio affari giuridici trasmette tempestivamente alle parti interessate la deliberazione della commissione.
4. L'Ufficio affari giuridici cura la raccolta sistematica delle deliberazioni della Commissione nel sito massimario dell'Autorità.

Allegato 2

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del Dlgs n. 163/2006

All'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
 Ufficio affari giuridici Settore precontenzioso
 Via di Ripetta, 246
 00186 Roma - Fax 06.36723362

Classifica della richiesta (barrare quello di riferimento)
 Lavori Servizi Forniture

1. A) Soggetti richiedenti

- 1.1 Stazione appaltante ed indicazione del nominativo e della qualifica del soggetto che formula la richiesta (la richiesta di parere deve pervenire dalla persona fisica titolata ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente)
- 1.2 indirizzo
- 1.3 recapito telefonico
- 1.4 numero fax
- 1.1.1 denominazione sociale impresa

- 1.1.2 indirizzo
- 1.1.3 recapito telefonico
- 1.1.4 numero fax

- B) Eventuali controinteressati**
2. Pendenza di giudizio: l'istante è tenuto a comunicare se per la fattispecie in esame risulta pendente un ricorso innanzi all'autorità giudiziaria.
 SI NO

3. Individuazione dell'intervento

3.1 Tipologia appalto

- Appalto di lavori pubblici
- Appalto di forniture
- Appalto di servizi
- Contratto misto
- Concessione di lavori
- Concessione di servizi
- Contratti relativi ai settori speciali, come definiti dalla parte III del Dlgs 163/06
- Contratti esclusi dall'applicazione del Dlgs 163/06 (artt.16-27)
- Appalto avente ad oggetto la progettazione e l'esecuzione Project financing
- Lavori in economia
- Concorso di progettazione
- Concorso di idee

3.2 Procedura di scelta del concorrente:

- Procedura aperta
- Procedura ristretta
- Procedura ristretta semplificata
- Procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara
- Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara
- Accordo quadro
- Dialogo competitivo
- Altro

3.3 Oggetto dell'appalto:

.....

Data di pubblicazione del bando:...../ /

Termine ultimo per la presentazione delle offerte://

Importo a base d'asta.....

Nome del responsabile del procedimento.....

3.4 Criterio di aggiudicazione prezzo più basso

offerta economicamente più vantaggiosa

4. Oggetto della richiesta e rappresentazione delle rispettive posizioni delle parti (da indicare in modo sintetico):

.....

.....

5. Eventuale richiesta di audizione SI NO

6. Elenco dei documenti citati nella presente richiesta ed allegati alla medesima:

- 5.1 bando di gara/disciplinare
- 5.2 capitolato speciale



Legale

- 5.3 verbali di gara
- 5.4 deliberazioni
- 5.5 altro

7. In caso di istanza presentata dalla Sa - Dichiarazione di impegno (detta dichiarazione deve contenere l'impegno della Sa a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della riso-

luzione della questione, fino alla definizione della stessa da parte dell'Autorità.):

.....
Data,
Firma di colui che sottoscrive la richiesta.....

L'Informatore

dicembre 2006

In primo piano

Leggi e provvedimenti

Vendita medicinali

Nella Gazzetta n. 232 del 5 ottobre il ministero della Salute ha pubblicato la circolare 3 ottobre 2006, n. 3, che chiarisce i temi commerciali che attengono alla vendita di alcune tipologie di medicinali al di fuori della farmacia in applicazione dell'articolo 5, commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

La circolare è suddivisa nei seguenti capitoli.

1. Introduzione

Richiama le nuove disposizioni in materia.

2. Prodotti che possono essere venduti negli esercizi diversi dalle farmacie.

Vengono esplicitati i medicinali che possono essere venduti. I medicinali industriali vendibili senza obbligo di ricetta medica possono essere venduti negli esercizi commerciali ma non a carico del Servizio sanitario nazionale. Possono essere venduti i prodotti omeopatici quando sono classificati come medicinali vendibili senza presentazione di ricetta medica. Si ricorda il divieto di vendere le formule officinali e l'obbligo del bilinguismo per le etichette nella provincia di Bolzano.

3. Presenza del farmacista

Una presenza attiva deve essere garantita per tutto l'orario di apertura dell'esercizio, anche se il farmacista non è tenuto a consegnare personalmente ai clienti la confezione di medicinale. È opportuno che il farmacista indossi il distintivo professionale e che il titolare dell'esercizio commerciale comunichi all'ordine dei farmacisti le generalità del farmacista che svolge l'attività.

4. Self service

È ammesso il libero e diretto accesso da parte dei cittadini ai medicinali di automedicazione in farmacia e nell'esercizio commerciale. Resta fermo l'obbligo per il farmacista di rispondere ad eventuali richieste dei pazienti.

5. Apposito reparto

Si intende uno spazio dedicato esclusivamente alla vendita e conservazione dei medicinali da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica. Può trattarsi di un apposito corner oppure di un singolo scaffale o anche di una parte di uno scaffale, purché gli spazi siano chiaramente separati.

6. Conservazione

Devono essere rispettate le norme in vigore in materia di con-

servazione dei farmaci, sia nel locale di vendita che nell'eventuale magazzino annesso, ivi compresa la necessità di stoccaggio separato da altri prodotti (anche nel caso in cui i medicinali debbano essere conservati in frigorifero). Per l'eventuale allestimento di un magazzino-deposito posto all'esterno dell'esercizio commerciale, destinato alla conservazione dei medicinali prima dell'avvio alla struttura o alle strutture di vendita, è necessaria l'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso.

7. Comunicazione di inizio attività

L'inizio dell'attività di vendita dei farmaci non soggetti a prescrizione medica in esercizi commerciali diversi dalle farmacie è subordinato ad una preventiva comunicazione al ministero della Salute ed alla Regione in cui ha sede l'esercizio, comunicazione che va inviata anche al comune e che è opportuno inviare anche all'Agenzia italiana del farmaco.

8. Progetto tracciabilità del farmaco

Il sistema di monitoraggio dei prodotti medicinali permette di localizzare la presenza di ogni singola confezione sul territorio nazionale e di tracciare i suoi percorsi nel sistema produttivo, distributivo e di smaltimento. I soggetti giuridici che effettuano la distribuzione finale di farmaci devono includere nella comunicazione di inizio attività i dati necessari all'assegnazione di detto identificativo univoco.

Tutti coloro che hanno già inviato la comunicazione di inizio attività al ministero della Salute sono tenuti ad inviare una nuova comunicazione, secondo le modalità previste nella circolare, entro il 31 ottobre 2006.

Tenuto conto che le attività di vendita dei medicinali interessano anche l'Agenzia italiana del farmaco, la comunicazione inviata al ministero della Salute, priva degli allegati, deve essere trasmessa anche all'Agenzia. Con le stesse modalità tale comunicazione deve essere inviata anche alla regione e al comune in cui ha sede l'esercizio commerciale.

9. Insegna

Non dovranno essere utilizzate denominazioni e simboli che possano indurre il cliente a ritenere che si tratti di una farmacia. Può essere consentito l'uso della denominazione "Parafarmacia", considerato che il termine è entrato nell'uso comune con riferimento ad esercizi diversi dalle farmacie in cui si vendono prodotti di interesse sanitario.

10. Pubblicità

Nessuna pubblicità di medicinali presso il pubblico può essere effettuata senza autorizzazione del ministero della Salute. L'autorizzazione alla pubblicità di un medicinale di automedi-



Legale

L'Informatore

dicembre 2006

Leggi e provvedimenti

cazione può essere richiesta solo dal titolare della autorizzazione all'immissione in commercio; peraltro anche il titolare dello esercizio commerciale è responsabile della pubblicità irregolare effettuata nel punto vendita.

11. Altri riferimenti normativi di interesse

L'art. 443 del codice penale stabilisce che chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila (valore oggi, ovviamente, da calcolare in euro).

Sanzioni penali sono previste per altri comportamenti di particolare gravità, quale, ad esempio, la vendita di medicinali privi di autorizzazione all'immissione in commercio.

Il titolare dell'esercizio commerciale può acquistare i medicinali solo da soggetti autorizzati che siano regolarmente registrati nel sistema della tracciabilità del farmaco e quindi in possesso dello specifico identificativo univoco. Questi ultimi, a loro volta, sono tenuti a rifornire gli esercizi commerciali che hanno regolarmente comunicato l'inizio dell'attività al ministero.

12. Regime transitorio

A partire dal 1° gennaio 2007, i distributori potranno vendere i medicinali solo agli esercizi commerciali che, avendo regolarizzato la loro posizione con il ministero della salute, saranno provvisti dell'identificativo univoco.

Dgr n. 8/3271 del 4/10/2006 Indicazioni sulla vendita dei farmaci da banco o di automedicazione e dei farmaci o prodotti non soggetti

Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

È stato pubblicato sulla Gue Serie L 166 del 19 Giugno 2006 il Regolamento (Ce) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del Regolamento (Ce) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

Entrambi i regolamenti sono finalizzati a garantire il pieno

a prescrizione medica negli esercizi commerciali

Sul Burl n. 41 del 12 ottobre 2006, 2° supplemento straordinario, è stata pubblicata la deliberazione in oggetto di cui si evidenziano, di seguito, le prescrizioni più rilevanti per gli operatori.

I farmaci da banco, nonché i farmaci di automedicazione e tutti i prodotti non soggetti a prescrizione medica, potranno essere venduti nei supermercati, nei centri commerciali e negli altri esercizi solo se esposti in un unico apposito reparto, cioè separati dagli altri prodotti, da farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'Ordine, che dovranno indossare l'usuale camice bianco e esporre il distintivo professionale. Sono inoltre vietati i concorsi, le operazioni a premio, le vendite sotto costo dei farmaci e le cosiddette "fidelizzazioni", cioè la raccolta di "punti fedeltà".

Quanto al reparto, dovrà essere segnalato con modalità appropriate e differenti da quelle previste per le farmacie; avere una superficie idonea e funzionale al servizio ed essere separato, tramite parete o vetrata, dal resto dell'esercizio commerciale e quindi inaccessibile quando il farmacista è assente.

Il titolare dell'esercizio non potrà aprire il reparto prima che siano trascorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Asl, verificato il possesso dei requisiti richiesti. La stessa Asl dovrà, almeno una volta ogni due anni, controllare che il punto vendita continui a possedere i requisiti che sono richiesti per garantire un buon servizio. Se il risultato della verifica, che l'Asl può fare anche in via straordinaria, non sarà soddisfacente, il titolare del servizio sarà diffidato a mettersi in regola entro un termine perentorio, trascorso il quale scatterà il divieto di vendita dei farmaci.

I reparti e i magazzini già avviati hanno 90 giorni di tempo, dalla data di pubblicazione della delibera, per adeguarsi alle indicazioni regionali.

Varie

rispetto delle disposizioni della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (altresì nota come Cites) avente come obiettivo la disciplina del Commercio Internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione, quale strumento di conservazione attraverso una utilizzazione sostenibile: si consiglia la consultazione dell'area tematica Cites del sito web del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio.

Si rileva che, in Italia, l'Autorità di gestione principale è istituita presso il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio che ha funzioni di indirizzo politico e coordinamento, mentre l'Autorità per l'emissione dei certificati e per i controlli sul territorio è istituita presso il ministero per le Risorse agri-

LEGALE



Legale

cole - Corpo forestale dello Stato e presso il ministero delle Attività produttive che cura il rilascio delle licenze di importazione ed esportazione previste dai regolamenti comunitari.

Si rileva altresì che, come inequivocamente indicato in una sezione dell'area tematica della Dg Ambiente della Commissione Ue relativa al commercio della flora e fauna selvatiche, le disposizioni normative comunitarie a tale riguardo vanno oltre (sono cioè più rigide) della Cites: a tale proposito si consiglia la lettura di queste schede comparative.

In sintesi, il regolamento (Ce) n. 865/2006, in attuazione dell'articolo 19 del regolamento (Ce) n. 338/97, disciplina varie modalità applicative di quest'ultimo, soprattutto in relazione ai numerosi certificati e documenti da rilasciare al fine di controllare il commercio delle specie di flora e fauna protette: a tale proposito si consiglia la consultazione dell'area tematica Cites del ministero del Commercio internazionale.

Il Regolamento 865, quindi, intende:

- fissare le disposizioni necessarie ad applicare il regolamento 338 e garantire il pieno rispetto delle disposizioni della Cites;
- stabilire condizioni e criteri dettagliati per la valutazione delle domande relative a licenze e certificati, nonché per il rilascio, la validità e l'uso di tali documenti, al fine di assicurare l'applicazione uniforme del regolamento 338, definendo a tal fine i modelli a cui tali documenti devono attenersi;
- indicare disposizioni specifiche sulle condizioni e sui criteri di trattamento degli esemplari delle specie animali nati o allevati in cattività e degli esemplari delle specie vegetali riprodotti artificialmente, in modo da assicurare un'applicazione uniforme delle deroghe ad essi relative;
- indicare disposizioni specifiche con riferimento alle deroghe relative agli esemplari che costituiscono oggetti personali o domestici;
- individuare puntualmente le condizioni e i criteri da rispettare ai fini dell'applicazione uniforme delle deroghe generali ai divieti in materia di commercio interno, per i quali sono vietati l'acquisto, l'offerta di acquisto, l'acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, l'esposizione in pubblico per fini commerciali, l'uso a scopo di lucro e l'alienazione, nonché la detenzione, l'offerta o il trasporto a fini di alienazione, di esemplari delle specie elencate nell'allegato A del regolamento 338;
- stabilire procedure per la marcatura degli esemplari di alcune specie, per facilitarne l'identificazione e garantire che le disposizioni del regolamento 338 vengano rispettate;
- adottare disposizioni in merito al contenuto, alla forma e alla trasmissione dei rapporti periodici previsti dal regolamento 338;
- fare in modo che siano rese disponibili tutte le informazioni necessarie, in particolare sullo stato delle specie dal punto di vista biologico e commerciale, sul loro uso e sui metodi di controllo del commercio;
- dare seguito a varie risoluzioni adottate dalle parti della dodicesima sessione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi a Santiago del Cile dal 3 al 15 novembre 2002, riguardanti fra l'altro le procedure semplificate per il rilascio di licenze e certificati, un certificato speciale per favo-

L'Informatore

dicembre 2006

Varie

rire la circolazione di alcune categorie di esemplari che fanno parte di mostre itineranti, ulteriori deroghe sugli oggetti personali, prescrizioni aggiornate in materia di etichettatura dei contenitori di caviale e altre misure di natura ordinaria e tecnica, compresa la modifica dei codici utilizzati nelle licenze e nei certificati, nonché modifiche all'elenco delle opere di riferimento impiegate per determinare i nomi delle specie contenute nelle appendici della convenzione;

- creare un apposito certificato relativo all'esportazione ed all'importazione di animali vivi appartenenti a privati nati e allevati in cattività e di animali detenuti per finalità personali, introdotti nella Comunità prima che fossero applicabili i regolamenti 338 e 3626/82, nonché la legislazione nazionale di attuazione della Cites.

Si suggerisce, infine, la consultazione del comunicato della Commissione Ue emanato in occasione dell'approvazione del Regolamento 865, nel quale ci si diffonde sulle nuove regole per combattere il commercio illegale di caviale e sul certificato appena descritto.

Produzione e vendita di cosmetici Aggiornamento degli elenchi Dm 9.3.2006

Sulla Gu n. 170, del 24.7.2006 è stato pubblicato il decreto del ministero della Salute, attinente all'argomento in oggetto, che si compie unitamente al relativo allegato.

► DECRETO ministero della Salute 9 marzo 2006. **Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita di cosmetici, in attuazione delle direttive della Commissione europea n. 2005/42/Ce e n. 2005/52/Ce.**

Articolo 1

Agli allegati della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dai decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50, di seguito la legge, sono apportate le modifiche previste dai seguenti articoli.

Articolo 2

1. L'allegato III, parte seconda, recante l'elenco delle sostanze provvisoriamente autorizzate è modificato come segue:

- a) per i numeri d'ordine 1, 2, 8, 13, 15, 17, 23, 30, 34, 40, 41, 42, 43, 45, 50, 51, 52, 53, 56, 58 e 59 la data "31 dicembre 2005" è sostituita dalla data "31 agosto 2006";
- b) per i numeri d'ordine 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 46, 47, 48, 49, 54, 55 e 57 la data "31 dicembre 2005" è sostituita dalla data "31 dicembre 2006".



Legale

2) L'allegato III, parte seconda è, inoltre, rettificato nel modo seguente:

- a) al numero d'ordine 17, colonna b:
anziché "24-Diamino-5-methylphenetol (numero CAS 141614-04-2) e suoi sali", leggasi "24-Diamino-5-methylphenetol (numero CAS 113715-25-6) e suoi sali";
- b) al numero d'ordine 19, colonna b:
anziché "3-Amino-2,4-dichlorophenol (numero CAS 61693-42-3) e suoi sali", leggasi "3-Amino-2,4-dichlorophenol (numero CAS 61693-43-4) e suoi sali";
- c) al numero d'ordine 31, colonna b:
anziché "HC Red No.13 (numero CAS 29705-39-3) e suoi sali", leggasi "HC Red No.13 (numero CAS 94158-13-1) e suoi sali";
- d) al numero d'ordine 36, colonna b:
anziché "2,4-Diaminophenoxyethanol (numero CAS 70643-19-5) e suoi sali", leggasi "2,4-Diaminophenoxyethanol (numero CAS 66422-95-5) e suoi sali";
- e) al numero d'ordine 45, colonna b:
anziché "Acid Black 52 (numero CAS 16279-54-2) e suoi sali", leggasi "Acid Black 52 (numero CAS 3618-58-4) e suoi sali";
- f) al numero d'ordine 52, colonna b:
anziché "HC Blue No. 10 (numero CAS 173994-75-7) e suoi sali", leggasi "HC Blue No. 10 (numero CAS 102767-27-1) e suoi sali".

Articolo 3

1. L'allegato II è modificato come segue:

- a) il numero d'ordine "454.6-(2-cloroetil)-6(2-metossietossi)-2,5,7,10-tetraossa-6-silaundecano (CAS n. 37894-46-5)" è sostituito da "454-bis 6-(2-cloroetil)-6(2-metossietossi)-2,5,7,10-tetraossa-6-silaundecano (CAS n. 37894-46-5)";
- b) sono aggiunti i numeri d'ordine seguenti:
"1135. Olio di radice di costo (Saussurera lappa Clarke) (n. CAS 8023-88-9), se impiegato come fragranza;
1136. 7-Ethoxy-4-methylcoumarin (n. CAS 87-05-8), se impiegato come fragranza;
1137. Hexahydrocoumarin (n. CAS 700-82-3), se impiegato come fragranza;
1138. Balsamo del Perù (nome Inci: Myroxylon pereirae; n. CAS 8007-00-9), se impiegato come fragranza".

Articolo 4

1. Nell'allegato IV, parte I, contenente l'elenco dei coloranti che possono essere contenuti nei prodotti cosmetici, sono eliminate le seguenti voci: CI 12150, CI 20170 e CI 27290.

Articolo 5

1. L'allegato V, sezione I, parte I, recante l'elenco dei conservanti autorizzati, è modificato conformemente all'Allegato I del presente decreto.

Articolo 6

1. I prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni previste

dall'art. 3, comma 1, lettera b) e dall'art. 4 del presente decreto non possono essere immessi in commercio da fabbricanti ed importatori, né venduti o ceduti al consumatore finale a decorrere dal 31 marzo 2006.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Determinazione del periodo di vigenza dell'ora legale per l'anno 2007 Dpcm 22.9.2006

Con il provvedimento in oggetto (Gu n. 252, del 28.10.06) il presidente del Consiglio dei ministri ha provveduto a stabilire il periodo di vigenza dell'ora legale, per l'anno 2007. In particolare il medesimo avrà effetto dalle ore 2 di domenica 25.3.2007 e terminerà alle ore 3 (legali) di domenica 28.10.2007.

Direttiva 2006/68/Ce Modifiche alla direttiva 77/91/Cee Costituzione delle società per azioni nonché la salvaguardia e le modificazioni del loro capitale sociale

Sulla Guce del 25 settembre 2006 (L 264/32) è stata pubblicata la direttiva in oggetto, che pubblichiamo qui di seguito, contenente le modifiche alla seconda direttiva comunitaria in materia di diritto delle società (direttiva 77/91/Ce).

Quest'ultima direttiva venne adottata nel 1976 allo scopo di coordinare alcune disposizioni degli Stati membri in materia di società per azioni e al fine di assicurare una tutela omogenea degli interessi dei soci e dei terzi, intervenendo, in particolare, in tema di costituzione delle società, di capitale minimo, di distribuzioni agli azionisti, di aumento e riduzione del capitale.

Nel quadro del processo di semplificazione della legislazione sul mercato interno, era stata rilevata la necessità di semplificare e modernizzare la seconda direttiva al fine di promuovere l'efficienza e la competitività delle imprese senza, tuttavia, ridurre le tutele di cui beneficiano gli azionisti e i creditori.

Le proposte e i suggerimenti formulati per aggiornare la seconda direttiva hanno infine trovato attuazione nelle modi-



Legale

fiche apportate dalla direttiva in esame.

Tali modifiche mirano a facilitare l'adozione da parte delle società per azioni di misure relative al capitale, consentendo agli Stati membri di sopprimere, a determinate condizioni, taluni specifici obblighi al fine di facilitare modifiche della proprietà del capitale e al fine di offrire ai creditori, a determinate condizioni, una procedura giuridica sostanzialmente armonizzata nel quadro delle operazioni di riduzione del capitale.

Le società dovrebbero così essere in grado, per quanto riguarda l'entità, la struttura e la proprietà del capitale, di reagire più rapidamente e secondo una procedura meno costosa e meno lunga agli sviluppi del mercato per loro rilevanti.

Le principali modifiche introdotte riguardano:

1. la possibilità per le società di attirare apporti di natura diversa dal denaro contante, senza l'obbligo di ricorrere ad una perizia, qualora esista già un parametro di riferimento per la valutazione del conferimento (v. artt. 10bis e ter aggiun-

ti alla seconda direttiva);

2. la possibilità per le società di acquistare le proprie azioni nel limite delle loro riserve distribuibili, previa autorizzazione dell'assemblea la cui durata massima non può essere superiore a 5 anni (v. modifiche all'art. 19 paragrafo 1 della seconda direttiva);

3. la facoltà per le società di concedere un aiuto finanziario ad un terzo intenzionato ad acquistare le loro azioni, nei limiti delle riserve distribuibili e sulla base di garanzie (v. modifiche all'art. 23 paragrafo 1 della seconda direttiva e l'art. 23bis);

4. la possibilità per i creditori - in caso di riduzione del capitale sottoscritto - di promuovere procedimenti giudiziari o amministrativi quando vi sia pericolo di pregiudizio dei loro diritti (v. modifiche all'art. 32 paragrafo 1 della seconda direttiva).

Si fa, infine, presente che la direttiva in oggetto dovrà essere attuata dagli Stati membri entro il 15 aprile 2008.

L'Informatore

dicembre 2006

Varie



Bandi e finanziamenti

L'Informatore

dicembre 2006

In primo piano

BANDI E FINANZIAMENTI

Indice

IN PRIMO PIANO

► **Innovazione per la competitività Pag. 57**

IN PRIMO PIANO

Innovazione per la competitività

È stato pubblicato il bando “Innovazione per la competitività delle micro, piccole e medie imprese (Pmi) della Regione Lombardia”. Referenti sono la Regione Lombardia, la Camera di commercio di Milano e la provincia di Milano

Inquadramento normativo/programmatico

Accordo di programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Camere di commercio lombarde con scadenza 31 dicembre 2010.

Gli assi di intervento individuati dal programma sono cinque:

- 1) Innovazione;
- 2) Internazionalizzazione
 - 2.1) Supporto alle singole imprese
 - 2.2) Valorizzazione delle azioni di sistema
 - 2.3) Attrazione di risorse estere in Lombardia;
- 3) Promozione del territorio e ambiente
- 4) Modernizzazione ed efficienza dell'azione amministrativa
- 5) Interventi per artigianato e micro-impresa

Azioni ammissibili

I progetti devono riguardare una delle due tipologie di misure attivate dal bando:

A) Sostegno a progetti di innovazione e di aggregazione d'impresa:

Sviluppo di prodotti e/o servizi con caratteristiche di elevata innovatività, con particolare riguardo a quelli incentrati sull'utilizzo di tecnologie d'avanguardia;

Introduzione di processi produttivi con caratteristiche innovative rispetto al processo produttivo esistente, con particolare riguardo ai “processi puliti”;

Introduzione di nuovi modelli organizzativi, di gestione e di controllo, fortemente incentrati sull'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Ict) e sull'aggregazione, in grado di riorganizzare in termini innovativi attività produttive e di servizio.

B) Sostegno alla brevettazione internazionale e all'assistenza

e consulenza tecnologica, distinto in due sottomisure:

B1) Interventi per la promozione della brevettazione europea e internazionale;

Le micro-Pmi che abbiano attivato un processo volto all'ottenimento di uno o più brevetti europei e/o internazionali, possono presentare domanda volta ad ottenere contributi per spese dedicate a tale obiettivo. Sono agevolabili iniziative che abbiano come obiettivo finale l'ottenimento di uno o più brevetti europei e/o internazionali relativamente a: invenzione industriale; modello di utilità; disegno o modello ornamentale.

B2) Sostegno all'assistenza e consulenza tecnologica.

Le micro e Pmi che intendono usufruire di assistenza e consulenza per approfondire le potenzialità di nuove tecnologie, verificarne il valore aggiunto e il grado di innovatività rispetto a tecnologie similari eventualmente già esistenti sul mercato, possono presentare domanda per l'ottenimento di voucher tecnologici (nominativi e non trasferibili) utilizzabili esclusivamente presso i “centri erogatori di servizi” selezionati tramite il sistema Questio (www.questio.it)

I servizi di cui il beneficiario può usufruire sono i seguenti:

Attività di consulenza di ricerca e innovazione finalizzata alla ricerca e definizione di possibili tecnologie innovative di prodotto, di processo, di servizi che rappresentano per il soggetto beneficiario una soluzione innovativa a fronte di specifiche esigenze di competitività e di settore;

Attività di business evaluation che miri a verificare le potenzialità del progetto innovativo e/o dell'idea imprenditoriale a contenuto innovativo e che fornisca concrete indicazioni per applicazioni di successo;

Attività di verifica tecnologica (technology due diligence) della fattibilità tecnica del progetto sottoposto dal beneficiario e identificazione dei soggetti potenziali fornitori della tecnologia innovativa.

Spese ammissibili

Nell'ambito della Misura A):

Sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di pubblicazione del bando sul Burl, regolarmente annotate nella contabilità aziendale e riguardanti specificatamente:

1. acquisizione di licenze pluriennali di produzione di prodotti innovativi, di know how e licenze d'uso;
2. contratti con università, centri di ricerca, centri di eccellenza finalizzati all'acquisizione di competenze in materia di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico in relazione al progetto e per servizi legati all'uso di laboratori;
3. spese per acquisizione dei risultati di ricerche e documentazione inerenti l'innovazione tecnologica presso qualificate imprese/centri di ricerca/laboratori anche esteri;
4. registrazione di brevetti internazionali;
5. materiali di prova, di laboratorio, costi esterni di prototipazione;
6. test e prove operati presso centri qualificati;
7. acquisizione di attrezzature di laboratorio, macchinari e impianti indispensabili alla buona esecuzione del progetto e per la sola quota di ammortamento fiscale destinato alla ricerca, nel limite massimo del 15% del costo totale del progetto;
8. consulenza ed altri servizi: costi per servizi di consulenza tecnologica e per l'acquisizione di consulenze specialistiche per la realizzazione di specifici progetti e servizi forniti da con-



Bandi e finanziamenti

sulenti esterni, nel limite del 20% del costo totale del progetto; 9. costo del personale dipendente o a contratto a tempo determinato o altra tipologia prevista dalla legge dedicato al progetto, nei limiti del 20% del costo totale del progetto.

N.B. Per le spese ammesse solo parzialmente (voci 7,8 e 9), il valore massimo ammissibile si calcola applicando la percentuale indicata per ogni voce alla somma dei costi ammissibili (somma di tutte le voci da 1 a 9).

Spese escluse

industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati; adeguamenti ad obblighi di legge; materiale di consumo e minuterie; acquisto di macchinari e impianti di produzione; costi di manutenzione; acquisto e locazione di terreni e fabbricati; spese per servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità); realizzazione di opere tramite commesse interne o oggetto di autofatturazione; consulenza per la stesura e la presentazione del progetto; spese notarili ed oneri accessori; Iva e di altre imposte e tasse.

Nell'ambito della Misura B1): sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 1 marzo 2006 purché inerenti a domande di deposito di brevetti presentate in data successiva alla pubblicazione del bando sul Burl, ed in particolare:

1. costi diretti sostenuti nei confronti dell'European Patent Office (Epo) o degli analoghi uffici brevetti di Paesi non aderenti alla convenzione del Brevetto europeo;
 2. consulenze da parte di studi professionali o professionisti del settore solo se inerenti alla procedura relativa alla domanda di brevetto europeo e/o internazionale;
- costi di traduzione per la nazionalizzazione del brevetto europeo in uno o più Paesi.

Spese escluse: spese relative al mantenimento del brevetto; Iva e di altre imposte.

Nell'ambito della Misura B2): sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di pubblicazione del bando sul Burl e relative a costi di consulenza e assistenza tecnica prestati da un centro servizi accreditato dal sistema Questio per le attività di servizio e consulenza tecnica e assistenza direttamente prestate a favore dei soggetti richiedenti ammessi. Ogni impresa può richiedere sulla misura B2 un solo voucher e deve dichiarare nella domanda il Centro servizi accreditato prescelto e che si è dichiarato disponibile alla realizzazione delle prestazioni richieste dall'impresa, indicando il preventivo di spesa.

Spese escluse: Iva e di altre imposte

Beneficiari/Aree geografiche

Micro, Pmi imprese (comprese le imprese artigiane), singole o aggregate*, con sede legale in Lombardia ed iscritte al Registro imprese delle Camere di commercio della Lombardia, in regola con il pagamento del diritto camerale. Sono ammesse domande da parte di imprese con sedi operative sul territorio lombardo e sede legale fuori regione, purché il contributo sia richiesto dalla sede operativa dove viene realizzato il progetto. Esclusivamente i progetti presentati da imprese aggregate possono prevedere la partecipazione, senza diritto a contributi finanziari, di aziende di grande dimensione.

- "Imprese aggregate": qualunque forma di condivisione del

L'Informatore

dicembre 2006

In primo piano

progetto, da parte di almeno tre imprese, anche senza il ricorso a forme giuridicamente riconosciute. Una delle imprese aggregate assumerà il ruolo di "capofila" presentando un'unica domanda che comprenderà le informazioni anagrafiche e progettuali relative a tutte le imprese coinvolte. Per l'ammissibilità del progetto aggregato ogni singola impresa partecipante dovrà possedere le caratteristiche di ammissibilità.

Aiuto disponibile

Per la Misura A): l'aiuto regionale in forma di contributo a fondo perduto copre il 40% delle spese effettivamente sostenute e ammesse per il progetto (al netto di Iva), fino al max di 40.000 euro. Non sono ammissibili progetti con costi complessivi ammessi inferiori a 25.000 euro. In caso di progetti a cura di tre o più imprese fra loro aggregate, l'importo massimo del contributo è riferito ad ognuna delle singole imprese aggregate ed è elevato al 50% delle spese effettivamente sostenute e ammesse con un max di 50.000 euro per impresa; il costo complessivo ammesso nel progetto non potrà essere inferiore ad 25.000 euro moltiplicati per il numero delle imprese aggregate nel progetto.

Restano escluse dalla contribuzione le spese sostenute dalle grandi imprese eventualmente partecipanti al progetto.

Per la Misura B1): l'aiuto regionale in forma di contributo a fondo perduto, è pari al 50% delle spese riconosciute ammissibili, sino ad un massimo di 7.000 euro per la richiesta di un brevetto, di 14.000 euro per la richiesta di più brevetti.

Per la Misura B2): l'aiuto regionale per ciascuna impresa consiste in un voucher, da utilizzare presso il Centro servizi prescelto, a copertura del 50% massimo del costo totale (al netto di Iva e altri oneri). Il valore max del voucher è di 7.500 euro. La dotazione finanziaria è complessivamente di 21,234 mil di euro (12,117 dalla Regione, 6,772 dal sistema camerale, 2 dalla provincia di Milano e 0,345 complessivamente dalle province di Varese, Lodi e Cremona) ripartita sui territori provinciali. Vengono destinati alla provincia di Milano: 7.000 euro per la Misura A); 2.000 per la Misura B1); 2.000 per la Misura B2).

Procedura attuativa

Ogni impresa, singolarmente o in aggregazione con altre, può presentare una sola domanda. Le imprese aggregate possono presentare progetti solo sulla Misura A.

Le imprese con sede legale nelle province di Bergamo, Como, Lodi, Milano e Varese possono richiedere nell'unica domanda contributi sia sulla Misura A che sulle Misure B; in ogni caso entro i limiti massimi complessivi del contributo assegnabile ad ogni impresa.

Misura A): i beneficiari dovranno realizzare il progetto entro 12 mesi dalla comunicazione di ammissione al contributo e rendicontare i costi sostenuti entro i successivi 30 giorni. La realizzazione degli investimenti in misura inferiore al 70% di quanto indicato nel progetto costituisce motivo di revoca del contributo.

Misure B1-2): le domande vengono ammesse, previa valutazione della eleggibilità del soggetto richiedente, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande (con riferimento alla data e all'ora del Protocollo), con la specificazione di quelle ammissibili e non ammissibili al contributo



Formazione

Indice

PRIMO PIANO

► Nuovi finanziamenti regionali per la formazione obbligatoria prevista nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante. **Pag. 59**

IN PRIMO PIANO

Nuovi finanziamenti regionali per la formazione obbligatoria prevista nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante

Con il decreto n. 11927 del 26/10/2006 la Regione Lombardia ha assegnato alle Province risorse pari a 12 milioni di euro da destinare alla formazione esterna degli apprendisti, che verrà realizzata nel corso del 2007 e 2008 da strutture formative individuate dalle province attraverso specifici dispositivi di prossima emanazione. L'offerta formativa è rivolta sia agli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 16 della legge 196/97 che ai giovani inseriti in base all'apprendistato professionalizzante (art. 49 del Dlgs 276/03), nonché ai tutor aziendali di entrambe le tipologie di apprendistato. ▼

I percorsi formativi verranno strutturati nel rispetto delle indicazioni contenute nelle Linee d'Indirizzo approvate dalla Regione con il decreto n. 11927 che prevedono, per le imprese che hanno assunto applicando il contratto di apprendistato professionalizzante, la possibilità di optare per una delle

seguenti modalità di erogazione della formazione obbligatoria (di durata pari a 120 ore):

1. Formazione interamente svolta all'esterno all'azienda, attraverso strutture accreditate dalla Regione Lombardia
2. Formazione interna all'azienda, integrata da apporti esterni
3. Formazione interamente svolta all'interno dell'impresa

La Regione ha perciò recepito e portato a sistema per tutte le categorie economiche l'impianto formativo previsto dalla sperimentazione in corso nel settore Terziario (che per la prima volta ha introdotto le tre possibili configurazioni), consentendo di ancorare ad una prospettiva di sviluppo i progetti sperimentali promossi dall'Unione Regionale Lombarda Cts e di valorizzare, con un'adeguata cornice di strumenti, la modalità di formazione integrata, che rappresenta l'elemento di maggiore innovazione dell'impianto stesso.

Si tratta infatti di un'opportunità riservata alle imprese che, pur essendo in possesso della capacità formativa interna (1), ritengano necessario integrarla individuando una struttura formativa esterna all'azienda (tra quelle accreditate dalla Regione) con la quale concordare forme e livelli di collaborazione rispondenti alle specifiche esigenze aziendali.

L'impresa, in questo contesto, può affidare all'ente di formazione scelto una parte degli interventi formativi relativi sia ad aspetti trasversali (ad esempio, le informazioni relative alla sicurezza sul lavoro, ecc.) che ad aspetti tecnico-professionali (corso di preparazione informatica, ecc.) e ricevere inoltre servizi di assistenza individualizzata, attraverso momenti di incontro fra il tutor della struttura formativa e i tutor aziendali.

Questi servizi di assistenza e anche di monitoraggio possono rivelarsi molto utili sia per affrontare alcuni passaggi del percorso di apprendistato, come la stesura del piano formativo individuale e l'attestazione delle attività svolte, sia per restituire una traccia documentata sull'esperienza formativa che al tempo stesso arricchisce e tutela l'azienda.

Per eventuali chiarimenti relativi all'offerta formativa nell'ambito dell'apprendistato è possibile rivolgersi alla Direzione Formazione e Studi dell'Unione telefonando al numero 02.76.39.28.17.

Nota 1: I criteri e i requisiti che definiscono la capacità formativa formale per il settore Terziario sono i seguenti:

- risorse e strutture formative adeguate a trasferire le competenze necessarie per la formazione del profilo formativo individuato nel piano formativo individuale
- tutor che abbiano frequentato in modo documentabile la formazione prevista prima che venga erogata la formazione degli apprendisti
- locali, aule, attrezzature e macchinari strutturati ed adeguati allo svolgimento della formazione formale prevista per il profilo formativo individuato nel piano formativo individuale.

l'Informatore

Commercio Turismo Servizi Professioni

n. 170 dicembre 2006
anno L

**Organo d'informazione
e documentazione
dell'Unione del commercio
del turismo, dei servizi
e delle professioni
della provincia di Milano**

DIRETTORE RESPONSABILE
Gianroberto Costa

REDAZIONE
Federico Sozzani
Corso Venezia 49
20121 Milano

PUBBLICITÀ (in esclusiva)
Edicom Srl
Via Alfonso Corti, 28 - 20133 MILANO
Tel. 02/70633694 fax 02/70633429

PROPRIETÀ
**Unione del commercio del turismo
e dei servizi della provincia di Milano**

EDITRICE
Promo Ter Unione
sede e amministrazione
Corso Venezia 49 - 20121 Milano

FOTOCOPOSIZIONE E STAMPA
Amilcare Pizzi Spa
Via Amilcare Pizzi, 14
20092 Cinisello Balsamo
Telefono 02/618361

AUTORIZZAZIONE
Tribunale di Milano n. 4255 del 26-2-1957

Poste Italiane s.p.a. - spedizione in A.P.
- D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n. 46)
- art. 1, comma 1 DCB Milano
Una copia euro 0,568



Promo.Ter
ENTE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DI COMMERCIO TURISMO E SERVIZI



Unione
COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

INNANZITUTTO... LA SICUREZZA!

CONTATTANDO I NOSTRI UFFICI AVRETE A VOSTRA DISPOSIZIONE SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA SU...

CLUB DELLA SICUREZZA

**DIVISIONE
SALUTE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO**
(D.Lgs. 626/94)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.626@unione.milano.it

**DIVISIONE
IGIENE DEGLI ALIMENTI**
(H.A.C.C.P. D.Lgs 155/97)
Tel. 02-76.00.63.96
club.haccp@unione.milano.it

**DIVISIONE
PRIVACY**
(Trattamento dati D.Lgs. 196/03)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.privacy@unione.milano.it


CLUB SERVIZI INNOVATIVI

**DIVISIONE
QUALITA'**
(Sistemi gestione qualità aziendali)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.qualita@unione.milano.it

**DIVISIONE
ENERGIA & AMBIENTE**
(Risparmio Energetico-
Servizi Ambientali)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.energia@unione.milano.it

**SERVIZI PER
BASILEA 2**
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.basilea2@unione.milano.it

I nostri uffici: Via Serbelloni, 7 - 20122 Milano - Fax 02-76.01.76.77



Commercio estero

L'Informatore

dicembre 2006

In primo piano

Indice

IN PRIMO PIANO

► Cessioni Italia - San Marino **Pag. 61**

LEGISLAZIONE NAZIONALE

► Prot. n. 4558 del 10 ottobre 2006 - Agenzia delle Dogane - Autorizzazioni uniche di perfezionamento passivo - vendita a soggetti extracomunitari **Pag. 62**

LEGISLAZIONE COMUNITARIA

► Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di calzature dalla Cina e dal Vietnam **Pag. 63**

IN PRIMO PIANO

Cessioni Italia San Marino

Ai sensi dell'art. 4 del Dm 24/12/93 le operazioni di cessioni di beni a soggetti economici sammarinesi sono disciplinate dagli artt. 8 e 9 del Dpr n° 633/72. L'operatore economico italiano che pone in essere scambi di beni con operatori sammarinesi deve:

- Emettere documento di trasporto in tre esemplari, due dei quali devono essere consegnati all'acquirente sammarinese;
- Emettere fattura in 4 esemplari di cui 3 vanno consegnati all'acquirente; nella fattura deve essere indicato il codice identificativo fiscale dell'acquirente. Quest'ultimo dovrà restituire all'operatore nazionale una fattura sulla quale è stata applicata una marca debitamente perforata con l'indicazione della data, e munita di timbro a secco contenente intorno allo stemma la dicitura "Rep. di San Marino". Detta marca, applicata dall'ufficio tributario di San Marino, non avente valore facciale, stampata su carta filigranata, deve riportare le caratteristiche di seguito riportate. ►

1) nella parte sinistra: la riproduzione della Statua della Libertà;
2) a fianco della predetta riproduzione, dall'alto verso il basso, le seguenti scritte:

- Repubblica di San Marino;
 - "imposta assoluta" ovvero "in franchigia";
 - il numero progressivo di ciascuna marca;
 - "originale";
 - "imposta sulle importazioni".
- registrare la fattura sul registro delle fatture emesse con l'indicazione della data di ricezione della fattura vistata (se non ha ricevuto entro 4 mesi la fattura vistata, dovrà informare l'ufficio tributario di San Marino e l'ufficio Iva territorialmente competente in relazione alla sede legale);
- conservare il documento di trasporto e la fattura vistata;
 - presentare il modello Intra 1/bis compilato solamente nella parte fiscale (colonne 1/4) con riferimento periodo di emissione della fattura;

da questo obbligo sono esentati coloro che non effettuano cessioni intracomunitarie

Le cessioni a privati della Repubblica di San Marino sono assoggettate all'Iva.

Acquisti di beni dalla Repubblica di San Marino - Con addebito d'imposta

L'operatore sammarinese deve:

- a) emettere fattura in 4 esemplari con l'indicazione dei codici di identificazione delle due parti contraenti;
- b) indicare sulla fattura l'importo dell'Iva dovuta rispetto al corrispettivo ed al tipo di beni ceduti;
- c) presentare al proprio ufficio tributario le fatture ed un elenco riepilogativo in 4 esemplari;
- d) consegnare all'ufficio tributario la somma corrispondente all'ammontare Iva;
- e) trasmettere la fattura vistata dall'ufficio tributario all'acquirente italiano.

L'ufficio tributario di San Marino deve:

- a) perforare con datario e timbrare a secco le fatture;
- b) acquisire i dati a livello informatico;
- c) prendere in consegna l'importo dell'Iva;
- d) trasmettere all'ufficio Iva di Pesaro:
 - 1) 3 esemplari di fatture con tre elenchi compilati dai cedenti sammarinesi;
 - 2) una distinta di trasmissione unitamente ad una nota di consegna in 2 copie;
 - 3) l'assegno circolare per l'importo dell'Iva;
- e) restituire agli operatori sammarinesi le fatture pervenute dall'ufficio Iva di Pesaro.

L'ufficio Iva di Pesaro deve entro 15 giorni successivi alla ricezione dei documenti

- a) liquidare l'imposta dovuta;
- b) rilasciare quietanza del pagamento dell'imposta con emissione di bolletta;
- c) annotare sulle fatture e sugli elenchi gli estremi della bolletta e l'ammontare dell'IVA riscossa;
- d) restituire all'ufficio tributario sammarinese 2 fatture 2 elenchi ed una copia distinta di trasmissione;
- e) trattenere agli atti una copia delle fatture.

COMMERCIO ESTERO



Commercio estero

L'operatore italiano acquirente:

- a) annota le fatture del cedente sammarinese sul registro degli acquisti
- b) opera la detrazione dell'imposta pagata in via di rivalsa ai sensi dell'art. 19
- c) non è tenuto a compilare intrastat acquisti.

L'operatore sammarinese deve:

- a) emettere fattura in 3 esemplari con l'indicazione dei codici identificativi delle due parti contraenti
- b) presentare al proprio ufficio tributario le fatture ed un elenco riepilogativo in tre copie;
- c) trasmettere un esemplare della fattura vistata dall'ufficio tri-

butario all'acquirente italiano;

L'ufficio tributario di San Marino deve:

- a) apporre sulle fatture ricevute il timbro a secco circolare e restituire due copie al cedente sammarinese.

L'acquirente nazionale deve:

- a) corrispondere l'Iva ai sensi dell'art. 17 comma 3° del Dpr n° 633/72 indicandone l'ammontare sulla fattura sammarinese;
- b) annotare le fatture nei registri previsti dagli artt. 23 e 25 del Dpr n° 633/72;
- c) dare comunicazione all'ufficio Iva di competenza delle registrazioni sui libri Iva indicando il numero progressivo annuale di detti registri.

L'Informatore

dicembre 2006

In primo piano

Autorizzazioni uniche di perfezionamento passivo

► CIRCOLARE Agenzia delle Dogane del 10 ottobre 2006.
Autorizzazioni uniche di perfezionamento passivo - Vendita a soggetti extracomunitari

Alcune direzioni regionali hanno rappresentato delle difficoltà nella gestione di alcune autorizzazioni uniche di perfezionamento passivo rilasciate da altre Amministrazioni doganali in cui sono coinvolti operatori italiani, in quanto fornitori della materia prima delle società comunitarie titolari delle autorizzazioni. In particolare in alcuni casi viene richiesto all'operatore italiano, nell'ambito degli accordi contrattuali, che la merce in temporanea esportazione venga venduta alla società extracomunitaria incaricata di effettuare le lavorazioni da parte della società titolare dell'autorizzazione al regime, anziché effettuare la vendita a quest'ultima come normalmente avviene.

Le perplessità derivano soprattutto dal fatto che in operazioni di tal genere, si viene a perdere qualsiasi connessione fra l'esportazione fatta dal fornitore italiano e il soggetto titolare dell'autorizzazione per conto del quale l'operazione viene effettuata a quindi difficoltà pratiche nell'accettare a fronte di una dichiarazione di temporanea esportazione una fattura di

Legislazione nazionale

vendita nei confronti di un soggetto diverso dal titolare dell'autorizzazione e quindi emettere il relativo documento INF2. Questo ufficio, al fine di assicurare l'uniforme applicazione della normativa comunitaria nell'ambito degli Stati membri ed evitare distorsioni nei traffici commerciali, ha posto la questione all'attenzione dei servizi comunitari che ne hanno fatto oggetto di esame nell'ultima riunione del Comitato codice doganale sez. regimi doganali economici del 3 luglio us.

Dalla discussione in seno al comitato è emerso che la procedura sopra delineata, non determina particolari problemi dal punto di vista della corretta applicazione del regime, in quanto ai fini del calcolo dei diritti dovuti all'atto della reimportazione non è rilevante quale sia il soggetto proprietario della merce e, quindi, le modalità con cui avviene la transazione commerciale. L'importante è che risultino i dovuti collegamenti tra l'autorizzazione, la dichiarazione di temporanea esportazione e il bollettino INF2. In particolare, nell'autorizzazione, al punto 9, devono essere indicati i fornitori della ditta autorizzata; sulla dichiarazione di temporanea esportazione, nella casella 44, e sul bollettino INF2 si deve far riferimento all'autorizzazione di perfezionamento passivo e alla ditta titolare della stessa che beneficerà, all'atto della reimportazione della merce, dell'applicazione dei diritti doganali in esenzione parziale.

Si pregano pertanto codeste direzioni regionali di informare di quanto sopra i dipendenti uffici.



Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di calzature dalla Cina e dal Vietnam

► **REGOLAMENTO (Ce) n. 1472/2006 del Consiglio del 5 ottobre 2006. Dazio antidumping definitivo e riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam.**

A. Procedimento

1. Misure provvisorie

1. Il 23 marzo 2006, con il regolamento (Ce) n. 553/2006 ("il regolamento provvisorio"), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di calzature con tomaie in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam ("i paesi interessati" o "i paesi esportatori"). Tale regolamento è entrato in vigore il 7 aprile 2006.

2. Si ricorda che l'inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 2004 e il 31 marzo 2005 ("periodo dell'inchiesta" o "PI") e che l'analisi delle tendenze necessarie a valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e la fine del periodo dell'inchiesta ("periodo considerato").

2. Procedimento successivo

3. Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio dai paesi interessati, tutte le parti sono state informate dei dati e delle considerazioni alla base del regolamento provvisorio. A tutte le parti è stato concesso un lasso di tempo entro il quale comunicare eventuali osservazioni sulle suddette informazioni.

4. Alcune parti interessate hanno presentato le loro osservazioni per iscritto. Le parti che ne avevano fatto richiesta hanno anche avuto la possibilità di essere sentite. La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

5. I servizi della Commissione hanno quindi illustrato i principali fatti e considerazioni in base ai quali intendevano raccomandare l'istituzione di misure antidumping definitive e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio. Dopo la comunicazione delle suddette informazioni, alle parti interessate è stato concesso un lasso di tempo entro il quale comunicare eventuali osservazioni. Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate, ove ritenuto opportuno, le conclusioni sono state modificate di conseguenza. Sono state inoltre fornite informazioni supplementari relative a una modifica della forma delle misure prevista.

6. Varie parti interessate hanno ribadito che il loro diritto di difesa non erano preservati poiché l'identità dei denunciatori non era stata comunicata. La questione era già stata sollevata in precedenza (cfr. considerando 8 del regolamento provvisorio). Essa è stata riesaminata nella fase definitiva e va

osservato quanto segue: il volume di produzione dei denunciatori, suddivisi per paese, è stato comunicato alle parti interessate che avevano sollevato obiezioni in relazione alla loro rappresentatività. Si ritiene pertanto che il diritto di difesa delle parti interessate sia stato adeguatamente preservato. Tali informazioni sono poi state comunicate a tutte le parti interessate.

324. Sulla scorta di quanto precede, i dazi definitivi proposti sono i seguenti:

Paese	Impresa	Dazio antidumping
RPC	Golden Step	9,7%
	Tutte le altre imprese	16,5%
Vietnam	Tutte le imprese	10%

325. Per ridurre al minimo i rischi di false dichiarazioni o di elusione delle misure, un sistema amministrativo rafforzato di sorveglianza delle importazioni, basato sull'articolo 308, lettera d), del regolamento (Cee) n. 2454/93 della Commissione, consentirà di ottenere in anticipo informazioni sull'andamento delle importazioni. Se saranno individuati elementi indicanti una variazione significativa di queste tendenze, la Commissione procederà ad un'inchiesta d'urgenza. In questo contesto si chiarisce che la sorveglianza dello Staf riguarderà ora le calzature il cui valore si situi al di sopra e al di sotto di una soglia di valore pari a 7,5 Eur invece della soglia originale di 9 Eur.

326. Pur non ignorando che è stata accettata l'esistenza di un dumping pregiudizievole e che l'interesse della Comunità richiede l'istituzione di misure, il presente procedimento è caratterizzato da elementi particolari ed eccezionali, come indicato nei considerando 296 e 297, di cui andrebbe tenuto debitamente conto nella durata delle misure antidumping. Alla luce del contingente di importazione relativo a una quota considerevole di calzature originarie della Repubblica popolare cinese, contingente che è venuto a scadere solo di recente, l'inchiesta ha mostrato che il mercato delle calzature con tomaie di cuoio si trova ancora in una fase di riorganizzazione, come illustrato più approfonditamente nei considerando 296 e successivi. Il Consiglio ritiene pertanto che, viste le eccezionali circostanze del mercato, la durata delle misure vada limitata. Di conseguenza, invece dei cinque anni previsti dall'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, il Consiglio ritiene opportuno e ragionevole limitare la durata delle misure a 2 anni. Le misure scadranno quindi 2 anni dopo la loro entrata in vigore. Si osserva che l'articolo 11 del regolamento di base si applica mutatis mutandis.

Articolo 1

1. Viene introdotto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito, ad esclusione delle calzature per lo sport, delle calzature contenenti una tecnologia speciale, delle pantofole ed altre calzature da camera e delle calzature con puntale protettivo, originarie della Repubblica popolare cinese.



Commercio estero

se e del Vietnam, classificate ai seguenti codici NC 6403 00 00, ex 6403 30 00, ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 ed ex 6405 10 00 (codici Taric 6403 30 00 39, 6403 30 00 89, 6403 51 11 90, 6403 51 15 90, 6403 51 19 90, 6403 51 91 90, 6403 51 95 90, 6403 51 99 90, 6403 59 11 90, 6403 59 31 90, 6403 59 35 90, 6403 59 39 90, 6403 59 91 90, 6403 59 95 90, 6403 59 99 90, 6403 91 11 99, 6403 91 13 99, 6403 91 16 99, 6403 91 18 99, 6403 91 91 99, 6403 91 93 99, 6403 91 96 99, 6403 91 98 99, 6403 99 11 90, 6403 99 31 90, 6403 99 33 90, 6403 99 36 90, 6403 99 38 90, 6403 99 91 99, 6403 99 93 29, 6403 99 93 99, 6403 99 96 29, 6403 99 96 99, 6403 99 98 29, 6403 99 98 99 e 6405 10 00 80).

2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- per "calzature per lo sport" si intendono calzature ai sensi della nota di sottovoci 1 del capitolo 64 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 1719/2005.

- per "calzature contenenti una tecnologia speciale" si intendono le calzature che hanno un prezzo CIF uguale o superiore a 7,5 Eur/paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità, classificate ai seguenti codici NC ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98,

- per "calzature con puntale protettivo" si intendono calzature munite di un puntale protettivo e dotate di una resistenza

all'impatto di almeno 100 joule classificate ai seguenti codici NC: ex 6403 30 00, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 e ex 6405 10 00).

- per "pantofole ed altre calzature da camera" si intendono calzature classificate al seguente codice NC: ex 6405 10 10.

3. Le aliquote del dazio antidumping definitivo, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate, sono le seguenti:

Paese	Impresa	Dazio antidumping	Codice addizionale TARIC
RPC	Golden Step	9,7%	A775
	Tutte le altre imprese	16,5%	A999
Vietnam	Tutte le imprese	10%	-


4. Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori a norma del regolamento (Ce) n. 553/2006 sono percepiti definitivamente al tasso del dazio definitivo introdotto dal presente regolamento. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antidumping definitivo

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso resta in vigore per un periodo di due anni.



Economico

Indice

ECONOMIA

- ▶ Il governo del territorio e la partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni **Pag. 65**

INDICATORI STATISTICI

- ▶ Il costo della vita in Italia. **Pag. 67**
- ▶ Indice delle vendite al dettaglio **Pag. 68**

In PRIMO PIANO

Il governo del territorio e la partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni

Dopo lunghe discussioni è stata approvata in data 11 marzo 2005 la nuova "Legge per il governo del territorio" che diventa, a tutti gli effetti, il nuovo testo unico di urbanistica, edilizia e governo del territorio. Questa legge sostituisce la vecchia legge regionale n. 51/75, unifica una serie di norme regionali frammentate di settore, rappresenta una profonda innovazione del quadro normativo regionale su questa materia, è ispirato a criteri di semplificazione e di decentramento delle procedure e delle scelte di sviluppo. ▼

L'11 marzo 2005 la Regione Lombardia ha approvato la legge n. 12 "Legge per il governo del territorio", provvedimento che ridisegna radicalmente la disciplina urbanistica e introduce significative modificazioni nelle relazioni tra i diversi livelli istituzionali e tra i corrispondenti strumenti di governo del territorio. Molti sono stati in questi anni i provvedimenti legislativi regionali che hanno puntualmente modificato e rinnovato, per parti, l'apparato normativo fondato sulla Legge urbanistica regionale n. 51 del 1975.

La recente legge ha, diversamente, forma di Testo unico per l'urbanistica e per l'edilizia e riforma radicalmente la disciplina, ridefinendo i contenuti e la natura dei vari strumenti, nonché i rapporti tra piani di differente livello.

La legge afferma che "il governo del territorio si attua mediante una pluralità di piani, fra loro coordinati e differenziati". Individua per il livello regionale, il Piano territoriale regionale, per il livello provinciale, il Piano territoriale di coordinamento (Ptcp), per il livello comunale il Piano di governo del territorio. La legge si costituisce, quindi, come nuovo strumento di gestione del territorio con doppia valenza:


- Da una parte viene introdotta una nuova disciplina in merito alle competenze ed ai ruoli delle componenti fondamentali del governo del territorio: Regione, provincia e comuni.
- Dall'altra si compie una razionalizzazione dell'apparato normativo esistente attribuendo alla legge, come detto, valore di testo unico.

Per quanto riguarda il primo degli aspetti introdotti, ossia la revisione degli strumenti di governo del territorio, la legge si ispira e intende dare attuazione ad alcuni criteri fondamentali quali:

- Sussidiarietà - la legge prevede l'attribuzione ai comuni della generalità delle funzioni amministrative in materia di governo del territorio, fatta eccezione per quelle di rilevanza regionale e provinciale; vengono inoltre valorizzati ed ampliati gli spazi di libertà dei cittadini rispetto al ruolo delle istituzioni.
- Sostenibilità delle scelte di pianificazione, intesa non solo sotto il profilo strettamente ambientale, ma anche sotto il profilo sociale ed economico.
- Partecipazione - intesa come possibilità per i cittadini di concorrere alla definizione delle scelte di governo del territorio, garantita dalla legge con la previsione del potenziamento e dell'accessibilità al pubblico dei sistemi informativi e conoscitivi.
- Flessibilità della pianificazione territoriale, intesa come con-

Livelli amministrativi e strumenti di governo del territorio previsti dalla Legge Regionale della Lombardia 11 marzo 2005 n. 12 - Tabella applicativa

Regione	Provincia	Comune
Piano territoriale regionale (Ptr)	Piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp)	Piano di governo del territorio (Pgt)
Piani territoriali regionali d'area	Conferenza dei comuni e delle comunità montane	Documento di piano Piano delle regole (Pr) Piano di servizi (Ps) Piani attuativi (Pa) Atti di programmazione negoziata con valenza territoriale



Economico

L'Informatore

dicembre 2006

Economia

fronto e verifica, continua e dinamica, fra i diversi strumenti di governo del territorio, superando l'eccessiva rigidità prodotta dal precedente modello di pianificazione gerarchico e a cascata.

La legge ha quindi deciso un nuovo modello di gestione, incentrato su un nuovo strumento complesso, il Piano di governo del territorio, articolato in tre atti distinti dotati ciascuno di propria autonomia tematica ma concepiti in un unico e coordinato processo di pianificazione: il Documento di piano, il Piano dei servizi e il Piano delle regole.

Il Documento di piano che contiene gli elementi conoscitivi del territorio e le linee guida di sviluppo che l'amministrazione comunale intende perseguire, esplicita le strategie, gli obiettivi e le azioni attraverso cui perseguire un quadro complessivo di sviluppo socio-economico ed infrastrutturale, considerando le risorse ambientali, paesaggistiche e culturali. La sua efficacia non ha effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.

Gli aspetti regolamentativi e gli elementi di qualità della città e del territorio sono affidati al Piano delle regole, mentre l'armonizzazione tra insediamenti e città pubblica e dei servizi (servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale) viene affidata al Piano dei servizi.

Come recita la legge " questi due strumenti pur congegnati in modo da avere autonomia di elaborazione, previsione ed attuazione, devono interagire, tra di loro e con il Documento di piano, assicurando reciproche coerenze e sinergie, ma soprattutto debbono definire le azioni per la realizzazione delle strategie e degli obiettivi prefigurati nel Documento di piano."

L'attuazione del Piano di governo del territorio è delegata agli strumenti attuativi previsti dalla legislazione regionale e statale: ci si riferisce ai piani attuativi e agli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale.

Un tale ampio e complesso processo di riforma ha originato, conseguentemente, una fiorente attività di revisione degli strumenti urbanistici alle varie scale.

La Regione Lombardia recentemente (dicembre 2005) ha dato l'avvio al procedimento di formazione del nuovo Piano territoriale regionale e ha già elaborato e presentato un documento strategico che contiene le indicazioni sulla componente paesaggio, anticipando gli orientamenti sulle relative politiche. Il Piano ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico. Qualora vi siano aree di ampiezza significative interessate da interventi o destinazioni di rilevanza regionale la stessa Regione può promuovere la realizzazione di Piani territoriali regionali d'area complementari allo strumento principale.

Le province stanno predisponendo gli aggiornamenti dei loro Ptcp. In particolare la provincia di Milano ha avviato, nel settembre scorso, il proprio processo di adeguamento del Ptcp vigente attraverso una giornata di presentazione e discussione dei temi e dei principi, che governeranno il percorso di ridefinizione del Piano stesso (Forum per il governo del territorio metropolitano).

Compiti specifici per i Ptcp sono le previsioni in materia di beni ambientali e paesaggistici, la localizzazione delle infrastrutture per la mobilità, la definizione degli ambiti di attività agricola e l'indicazione delle opere di sistemazione nelle aree a rischio idrogeologico.

Nelle intenzioni della provincia di Milano, in particolare, vi è la scelta di connotare il Piano da un forte coinvolgimento delle amministrazioni comunali e delle realtà associative e imprenditoriali presenti sul territorio portatrici di interessi a vario livello. In questo modo si è espresso l'assessore alle Politiche del territorio, Pietro Mezzi, nella giornata di apertura del Forum. "L'obiettivo - ha aggiunto - è definire un efficace strumento di pianificazione di area vasta, uno strumento di regia complessiva che sappia governare e valorizzare i processi di trasformazione e i fattori di sviluppo presenti nell'area metropolitana milanese. Un Ptcp dai caratteri dinamici e flessibili, che punterà alla copianificazione e alla concertazione con i comuni e che saprà sintetizzare i punti di vista dei portatori di interessi diffusi. Questo processo è un'occasione per rafforzare il sistema delle relazioni istituzionali, in primo luogo con i comuni, ma anche extra-istituzionali, con le realtà sociali ed economiche organizzate".

Si tenga inoltre conto che, relativamente alla revisione dei Piani, la provincia di Milano è caratterizzata da un contesto congiunturale del tutto peculiare dovuto al processo, già attivato, di ridelimitazione dei suoi confini e una forte spinta alla ripresa del dibattito sulla città metropolitana. È del 2004, infatti, l'istituzione della nuova provincia di Monza e Brianza.

Analogamente si stanno muovendo le amministrazioni dei numerosi comuni lombardi. Gli stessi, fatta eccezione per quelli con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti per i quali vengono stabilite tempistiche differenti, hanno l'obbligo di rivedere i propri piani regolatori. La legge 12 ha, infatti, imposto il termine di un anno dall'entrata in vigore della stessa per deliberare l'avvio del procedimento di adeguamento dei propri strumenti di pianificazione.

Sono ormai numerosi i comuni che si stanno muovendo o si sono già mossi in questa direzione.


La fase di revisione complessiva degli strumenti urbanistici ed in particolare la pianificazione di livello comunale e provinciale deve essere intesa, dalla nostra associazione, e, più in generale, dai cittadini che vivono e lavorano sul territorio lombardo, quale nuova ed importante occasione per partecipare alla definizione e alle scelte di sviluppo dei propri territori.

A questa rinnovata autonomia degli enti locali deve corrispondere una diffusa partecipazione della società civile nei processi decisionali, così come previsto dalla legge stessa all'articolo 2, che contempla esplicitamente "la partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni" nel governo del territorio.

Da questo punto di vista diventa fondamentale creare con le amministrazioni comunali un efficace rapporto di collaborazione per quanto riguarda gli aspetti legati alle attività economiche, che la nostra associazione rappresenta nell'ottica di un miglioramento complessivo della qualità della vita nelle nostre città e sui nostri territori.

Tale sinergia potrà trovare adeguati spazi di espressione durante tutta la fase di elaborazione e predisposizione del nuovo strumento urbanistico, prima della sua adozione.

L'articolo 13, infatti, prevede che i comuni, prima del conferimento dell'incarico di redazione degli atti del Pgt, ascoltino opinioni e contributi da parte della società civile attraverso consultazioni, tavoli di discussione eccetera.




Il costo della vita in Italia

Riportiamo gli indici del costo della vita in Italia con base 2000 = 100 da gennaio 2003 all'ultimo dato disponibile

NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI

Base 2000 = 100	AL	ALCOL	ABB	ABT ELT	DOM	SAN	TRAS	COM	RIC	IST	ALB	ALTRI	INDICE	Var 100%	Var 75%
Gennaio 2003	117,3	128,0	122,5	127,2	116,2	119,9	119,4	94,8	115,4	123,3	126,3	121,9	119,6	2,5	1,88
Febbraio	117,4	128,1	122,7	127,7	116,7	118,7	120,3	94,7	115,5	123,5	126,6	122,3	119,8	2,5	1,88
Marzo	117,7	128,3	123,1	128,1	116,8	119,0	120,9	94,7	115,6	123,4	127,3	122,5	120,2	2,6	1,95
Aprile	118,1	135,7	123,5	128,9	116,9	119,1	120,5	94,5	115,5	123,5	127,7	122,6	120,4	2,5	1,88
Maggio	118,7	135,8	123,7	128,7	117,4	119,3	120,4	94,5	115,6	123,5	128,2	122,8	120,5	2,4	1,80
Giugno	119,1	135,9	123,8	128,6	117,5	119,4	120,0	92,7	115,8	123,5	128,7	122,9	120,6	2,3	1,73
Luglio	119,2	136,1	123,8	128,8	117,5	119,4	120,5	93,9	115,9	123,5	129,3	122,9	120,9	2,5	1,88
Agosto	119,4	136,1	123,8	128,9	117,7	119,6	121,4	93,8	116,0	123,7	130,0	123,2	121,1	2,5	1,88
Settembre	120,2	136,2	124,2	129,1	117,8	119,7	121,6	93,6	116,3	125,0	129,7	123,4	121,4	2,5	1,88
Ottobre	120,9	136,3	125,1	129,2	117,9	119,9	120,7	91,2	116,7	125,4	130,0	123,7	121,5	2,4	1,80
Novembre	121,1	137,0	125,4	129,3	118,4	120,0	121,2	90,7	116,9	125,5	130,1	124,0	121,8	2,5	1,88
Dicembre	121,3	138,2	125,7	129,4	118,5	120,2	121,2	90,2	116,9	125,6	130,2	124,0	121,8	2,5	1,88
Media anno	119,2	134,3	114,8	128,7	117,4	119,5	120,7	93,3	116,0	124,1	128,7	123,0	120,8	2,4	1,80
Gennaio 2004	121,8	138,2	125,7	129,9	118,5	120,6	121,1	90,3	117,5	125,7	130,5	124,6	122,0	2,0	1,50
Febbraio	121,9	138,3	125,8	129,9	119,2	121,0	122,0	89,9	117,4	125,9	130,9	124,9	122,4	2,2	1,65
Marzo	121,9	145,1	126,1	129,9	119,2	121,3	122,7	88,4	117,6	125,9	131,2	125,1	122,5	1,9	1,43
Aprile	122,0	145,5	126,2	130,3	119,3	121,4	123,5	87,7	117,8	125,9	131,8	125,2	122,8	2,0	1,50
Maggio	122,3	145,8	126,6	130,4	119,8	121,8	124,1	87,2	117,7	126,0	132,3	125,4	123,0	2,1	1,58
Giugno	122,3	145,8	126,6	130,8	119,9	121,8	124,7	86,7	117,8	126,0	132,5	126,1	123,3	2,2	1,65
Luglio	121,9	145,9	126,7	131,2	119,9	121,9	124,8	86,5	118,7	126,0	133,3	126,1	123,4	2,1	1,58
Agosto	121,5	145,9	126,7	131,3	120,3	121,8	126,0	86,0	118,9	126,0	134,0	126,4	123,6	2,1	1,58
Settembre	121,4	146,1	127,0	131,6	120,3	121,8	125,7	86,1	118,9	127,2	134,4	126,5	123,6	1,8	1,35
Ottobre	121,2	146,5	127,7	132,6	120,3	120,6	125,7	85,5	118,3	129,7	133,8	126,6	123,6	1,7	1,28
Novembre	120,9	146,5	127,8	132,9	121,0	120,0	126,4	85,1	118,3	130,1	133,8	127,2	123,9	1,7	1,28
Dicembre	121,1	153,7	128,0	133,0	121,0	120,1	127,0	84,8	118,1	130,1	133,6	127,2	123,9	1,7	1,28
Media anno	121,7	145,3	126,7	131,2	119,9	121,2	124,5	87,0	118,1	127,0	132,7	125,9	123,2	2,0	1,80
Gennaio 2005	121,2	153,7	128,0	133,9	121,0	119,5	126,0	84,8	118,6	130,4	134,1	127,5	123,9	1,6	1,20
Febbraio	121,6	153,7	128,1	134,1	121,5	119,9	126,7	83,9	118,3	130,4	134,5	128,3	124,3	1,6	1,20
Marzo	121,7	153,7	128,3	134,6	121,5	119,9	128,0	83,8	118,3	130,4	135,1	128,5	124,5	1,6	1,20
Aprile	121,9	153,9	128,5	135,8	121,5	120,0	128,8	83,1	118,6	130,4	136,0	128,6	124,9	1,7	1,28
Maggio	122,1	154,0	128,6	135,8	122,0	120,2	129,5	82,7	118,5	130,4	136,3	129,0	125,1	1,7	1,28
Giugno	122,1	154,0	128,8	136,2	122,1	120,2	129,5	82,3	118,5	130,4	136,7	129,0	125,3	1,6	1,20
Luglio	121,7	157,5	128,8	137,3	122,1	120,2	131,2	82,2	118,7	130,5	136,9	129,2	125,6	1,8	1,35
Agosto	121,5	157,7	128,8	137,7	122,3	120,1	131,6	82,1	119,4	130,5	137,5	129,4	125,8	1,8	1,35
Settembre	121,6	157,7	128,9	138,1	122,3	120,0	131,7	81,7	119,4	132,4	137,6	129,6	125,9	1,9	1,43
Ottobre	121,6	157,8	129,4	139,5	122,3	120,0	132,2	81,6	118,9	134,0	137,1	129,7	126,1	2,0	1,50
Novembre	121,7	157,8	129,7	139,5	122,9	121,7	131,4	81,4	119,0	134,0	136,4	130,1	126,1	1,8	1,35
Dicembre	122,1	158,0	129,7	139,4	122,9	121,7	131,3	81,2	118,9	134,0	136,4	130,4	126,3	1,9	1,43
Media anno	121,7	155,8	128,8	136,8	122,0	120,3	129,8	82,6	118,8	131,5	136,2	129,1	125,3	1,7	1,28
Gennaio 2006	122,5	158,6	129,7	140,8	122,9	102,8	131,2	81,2	119,6	134,1	136,9	130,8	126,6	2,2	1,65
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Marzo	123,0	162,4	129,8	141,5	123,4	121,1	132,5	80,8	119,6	134,4	137,8	131,6	127,1	2,1	1,58
Aprile	123,1	162,4	130,2	143,3	123,4	121,0	133,7	80,4	119,4	134,4	138,4	131,8	127,4	2,0	1,50
Maggio	123,4	162,4	130,2	143,2	123,9	121,1	134,6	79,7	119,3	134,4	138,9	132,7	127,8	2,2	1,65
Luglio	123,9	166,2	130,3	145,3	123,9	120,1	135,6	78,8	119,9	134,4	139,3	133,0	128,2	2,1	1,58
Agosto	124,2	166,2	130,3	145,4	124,3	120,1	136,2	78,2	120,7	134,4	139,5	133,1	128,4	2,1	1,58
Settembre	124,5	166,2	130,6	145,4	124,3	120,1	134,5	78,4	120,9	135,1	140,1	133,3	128,4	2,0	1,50



Economico

INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE (2000=100) PER IL TOTALE DEI PRODOTTI E PER CLASSI DI ADDETTI

Media annua e indici mensili da gennaio 2003 all'ultimo dato disponibile

CLASSI DI ADDETTI ALLE IMPRESE						
Base 2000=100	Piccole e medie imprese			Grandi imprese		Totale generale
	Imprese con 1 o 2 addetti	Imprese con addetti da 3 a 5	Imprese con addetti da 6 a 9	Imprese con addetti da 10 a 19	Imprese con almeno 20 addetti	
2003						
Gennaio	84,1	88,7	103,0	95,6	103,7	94,0
Febbraio	84,2	88,4	92,5	94,4	110,5	94,4
Marzo	92,0	97,7	103,7	100,0	114,0	101,6
Aprile	103,4	103,2	108,6	109,2	113,8	107,5
Maggio	113,5	113,2	107,3	106,4	109,4	110,8
Giugno	93,3	100,1	106,6	105,2	118,1	104,4
Luglio	104,2	101,0	106,3	110,6	106,9	105,3
Agosto	79,9	74,9	77,9	94,3	101,4	86,2
Settembre	101,7	101,1	97,6	104,6	110,9	104,0
Ottobre	106,2	111,9	115,7	108,9	128,5	114,9
Novembre	111,5	114,1	109,1	103,6	114,0	111,5
Dicembre	150,0	147,3	137,9	150,6	168,6	153,2
2004						
Gennaio	84,4	89,0	111,5	99,0	110,7	97,4
Febbraio	82,6	86,6	93,5	93,0	113,8	94,5
Marzo	90,8	96,3	107,3	98,9	116,2	101,8
Aprile	101,2	102,6	109,8	109,9	119,1	108,4
Maggio	110,1	108,6	102,4	101,1	107,9	107,3
Giugno	93,2	102,6	106,8	105,7	123,7	106,6
Luglio	100,9	100,5	106,5	110,8	110,0	105,1
Agosto	78,2	74,3	75,4	89,9	100,7	84,6
Settembre	98,4	98,7	94,2	102,3	111,0	101,9
Ottobre	102,0	108,0	110,7	106,8	127,4	111,8
Novembre	108,7	115,4	109,5	101,8	114,5	111,0
Dicembre	146,7	146,0	137,0	150,0	171,1	152,5
2005						
Gennaio	6,7	7,1	9,2	7,9	9,3	7,9
Febbraio	80,7	85,0	110,1	94,5	111,2	95,0
Marzo	83,6	85,8	94,5	91,4	115,6	95,1
Aprile	90,4	96,2	110,3	102,3	122,0	104,0
Maggio	94,6	98,7	109,3	105,0	115,9	104,2
Giugno	110,8	110,1	104,9	102,5	108,1	108,3
Luglio	91,6	100,4	109,1	105,9	123,5	105,9
Agosto	98,6	97,7	105,8	108,3	107,8	102,9
Settembre	79,1	75,8	79,2	91,2	103,9	86,6
Ottobre	98,7	98,1	97,2	102,6	113,8	103,0
Novembre	102,4	109,7	116,0	108,3	128,7	113,4
Dicembre	109,4	116,1	113,0	102,5	118,4	112,9
2006						
Gennaio	146,6	149,1	145,7	152,3	177,7	156,2
Febbraio	81,5	86,4	116,6	95,2	113,1	96,9
Marzo	83,3	85,6	99,1	91,5	119,5	96,5
Aprile	87,9	93,7	109,8	100,3	120,5	102,1
Maggio	95,9	100,9	113,1	106,3	120,7	107,0
Giugno	111,9	111,3	107,1	104,2	110,3	109,9
Luglio	91,6	101,1	110,4	107,5	126,8	107,3
Agosto	98,3	98,2	107,3	110,5	110,3	104,0
Settembre	80,1	76,7	80,1	93,5	107,1	88,3

Indici generali 2006

l'Informatore

dicembre 2006

Commercio Turismo Servizi e Professioni

INDICI GENERALI

2006

SINDACALE

LEGGI DECRETI CIRCOLARI

CONTRATTI DI LAVORO

- Accordo nazionale aggiuntivo al Ccnl terziario per i dipendenti dagli agenti immobiliari aderenti alla Fimaa. **gen.** 1
- Certificazione dei contratti di lavoro. Convenzione fra Unione regionale e Centro studi Marco Biagi (Università di Modena e Reggio Emilia). **lu/ag. ott.** 1
- Ccnl Terziario. Nuova classificazione **ott.** 1

RAPPORTI DI LAVORO

Agenti e rappresentanti

- Nota Fnaarc. Agenti di commercio su sentenza Ue: rimane valido il contratto. **giu.** 7
- Sentenza della Corte di giustizia europea (Prima sezione) 23 marzo 2006. Agenti commerciali indipendenti-Direttiva 86/653/Cee-Diritto dell'agente commerciale ad un'indennità dopo la cessazione del rapporto. **giu.** 8

Apprendistato

- Apprendistato professionalizzante. Sperimentazione. **mar.** 1
- Risposta del ministero del Lavoro e delle politiche sociali a interpello del 24 marzo 2006. Criterio di computo dell'età-Risposta all'interpello ai sensi dell'art. 9 Dlgs 124/04. **mag.** 1
- Risposta ad interpello da parte del ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 24 marzo 2006. Art. 9 Dlgs n. 124/2004-Risposta istanza di interpello avanzata dal Consiglio provinciale dell'Ordine dei consulenti del lavoro di Bergamo - Apprendistato professionalizzante - Soggetto legittimato a stabilire i requisiti in base ai quali un'azienda può considerarsi formativa. **mag.** 2
- Circolare B/2006 ministero del Lavoro e delle politiche sociali dell'11 aprile 2006. Visite preassuntive e periodiche dei minori e apprendisti. Presunta abrogazione, nella Regione Lombardia, dell'obbligo di visite presuntive e periodiche di cui all'art. 8 della legge 17 ottobre 1967 n. 977 - Parere del Consiglio di Stato n. 3208 del 9 novembre 2005. **giu.** 1
- Parere reso dal Consiglio di Stato-Adunanza della sezione seconda del 9 novembre 2005. Visite preassuntive e periodiche dei minori e apprendisti. **giu.** 2
- Nota ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 21 giugno 2006. Profili formativi nel contratto di apprendistato-risposta ad interpello ai sensi dell'art. 9 del Dlgs n. 124/2004. **set.** 15
- Risposta ad interpello del ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 21 giugno 2006. Art. 9, Dlgs n. 124/2004-Risposta istanza di interpello avanzata da Apindustria Piacenza-Apprendistato professionalizzante. **set.** 15
- Accordo del 7 giugno 2006. Condizioni per il rilascio del parere di conformità. **set.** 17
- Nota giunta regionale della Lombardia del 29/6/2006. Certificato di idoneità lavorativa per minori non sottoposti a sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 16 del Dlgs 626/94. **ott.** 10
- Nota giunta regionale della Lombardia dell'1/1/2006. Certificato di idoneità lavorativa per minori non sottoposti a sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 16 del Dlgs 626/94. **ott.** 10
- Interpelli apprendistato: ulteriori chiarimenti (min.Lav.prot. 25/1/70000783 del 21 giugno 2006 e prot.25/1/0003883 del 4 maggio 2006). **nov.** 2
- Circolare del ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 10 ottobre. Art. 9, Dlgs n. 124/2004-Risposta istanza di interpello avanzata da Consiglio provinciale dell'Ordine dei consulenti del Lavoro di Macerata-Inclusione dei soci lavoratori nel calcolo percentuale per l'assunzione di apprendisti - art. 47, comma 2, Dlgs n. 276/2003. **dic.** 1

Inform.
meseN.
pag.

SINDACALE

	Inform. mese	N. pag.
Assegno per il nucleo familiare		
• Messaggio Inps del 29 settembre 2006. Assegno per il nucleo familiare in caso di poligamia.	dic.	2
Collocamento obbligatorio		
• Circolare del ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 27 giugno 2006. Computabilità ed esclusione dei soggetti di cui all'art. 18, comma 2, della L. 68/1999-Risposta all'interpello ai sensi dell'art. 9 Dlgs n. 124/2004.	ott.	4
Contratto di inserimento		
• Decreto ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 17 novembre 2005. Contratti di inserimento lavorativo, ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per la definizione delle aree territoriali ove il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del venti per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del dieci per cento quello maschile. (Gu n. 25 del 31.1.2006).	apr.	1
• Circolare Inps n. 74 del 19 maggio 2006. Contratto di inserimento (articoli 54-59 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276). Decreto ministeriale previsto dall'art. 54, c., lett. e). Ulteriori precisazioni e chiarimenti. Istruzioni contabili, variazioni al piano dei conti.	lu/ag. lu/ag.	2 5
• Circolare ministero del Lavoro n. 31 del 21 luglio 2004. Contratti di inserimento.		
• Circolare ministero del Lavoro del 18 ottobre 2006. Art. 9, Dlgs 124/2004-Risposta istanza di interpello avanzata da Cna Bologna-regime de minimis e contratto di inserimento-contratto di inserimento e assunzione di donne ai sensi dell'art. 54, comma 1, lett. e Dlgs n. 276/2003-benefici ed individuazione dei costi salariali.	dic.	5
Dirigenti		
• Legge n. 104 del 24 febbraio 2006. Modifica della disciplina normativa relativa alla tutela della maternità delle donne dirigenti.	mag.	1
Ferie		
• Circolare ministero del Lavoro del 18 ottobre 2006. Art. 9, Dlgs 124/2004 - Risposta istanza di interpello avanzata da Cna Bologna - periodo feriale.	dic.	6
Festività		
• Decreto ministero dell'Interno del 15 novembre 2005. Determinazione del calendario delle festività religiose ebraiche per l'anno 2006.	mar.	10
Handicap		
• Circolare ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 22 dicembre 2005. Patologie oncologiche - Periodo di comporta-Invalidità e situazione di handicap grave-Decreto legislativo n. 276/03, attuativo della legge Biagi e diritto al lavoro a tempo parziale.	feb.	2
• Circolare del ministero del lavoro e della previdenza sociale del 10 ottobre 2006. Art. 9 del Dlgs n. 124/2004 - Risposta istanza di interpello avanzata dall'Avia - Assistenti di volo italiani associati in merito alla corretta applicazione dell'art.33, comma 3, della L. n. 104/1992. a seguito della circolare Inps n. 128 dell'11 luglio 2003 trasmessa con messaggio n. 008236 del 22 marzo 2004.	dic.	3
• Circolare del ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 10 ottobre 2006. Assistenza a familiare con handicap non convivente - Risposta all'interpello ai sensi dell'art. 9 Dlgs 124/04.	dic.	4
Lavoratori stranieri		
• Nota questura di Milano - Ufficio immigrazione del 24 ottobre 2005.	gen.	2
• Circolare ministero del Lavoro del 7 dicembre 2005, n. 39. Flussi d'ingresso dei cittadini extracomunitari per lavoro subordinato non stagionale programmati, relativamente all'anno 2005, con il Dpcm 17.12.2004. Redistribuzione delle quote residue.	feb.	1
• Decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 22 marzo 2006. Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione europea. ...	ott.	6

	Inform. mese	N. pag.
• Nota del ministero del Lavoro n. prot. 11050/M. Direttiva sui diritti dello straniero nelle more di rinnovo del permesso di soggiorno.....	nov.	2
• Risposta all'interpello ai sensi dell'art.9 del Dlgs 124/2004 - art.22, comma 7 del Dlgs 286/1998.	nov.	1
Libri obbligatori		
• Nota del ministero del Lavoro e della previdenza sociale 23 agosto 2006, n. 10250. Richiesta chiarimenti in ordine alla corretta applicazione della normativa sanzionatoria vigente in materia di registro infortuni.	nov.	9
Malattia		
• Circolare Inps 6 settembre 2006. n. 95. Prestazioni economiche di malattia e maternità. Questioni varie..	nov.	4
Maternità		
• Messaggio Inps n. 011635 del 13/4/2006. Indennità di maternità in caso di conversione a tempo pieno del contratto di lavoro a part-time.	giu.	6
• Messaggio Inps n. 014724 del 19.5.2006. Riposi orari del padre in caso di congedo di maternità e/o parentale della madre.	lu/ag.	9
• Risposta a interpello del ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 28 agosto 2006. Art. 9, Dlgs 124/2004 - Risposta istanza di interpello in materia di malattia del bambino insorta durante il periodo di congedo parentale.	nov.	3
Mobilità		
• Messaggio Inps n. 009419 del 27.3.2006. Decreto ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 38023 del 27 febbraio 2006, concernente disposizioni in materia Cigs e mobilità per i lavoratori del commercio, delle agenzie di viaggio e turismo e delle imprese di vigilanza (art. 8, comma 3-ter, Dl 30.9.2005, n. 203, convertito nella legge 2.12.2005, n. 248).	mag.	2
• Decreto ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 2 marzo 2006. Erogazione di un contributo ai lavoratori nelle ipotesi di processi di mobilità territoriale finalizzati, sia al mantenimento dell'occupazione presso il medesimo datore di lavoro che alla creazione di nuova occupazione presso altre imprese.	lu/ag.	10
• Nota ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 27 giugno 2006. Agevolazioni per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità - art. 25 comma 9, L. n. 223/1991 - Risposta istanza di interpello avanzata dall'Ordine dei dottori commercialisti di Parma.	set.	18
• Circolare del ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 13 luglio 2006. Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Risposta istanza di interpello avanzata da Associazione nazionale consulenti del lavoro-Unione provinciale di Isernia.	ott.	8
• Circolare Inps del 5-7-2006. Legge 14 maggio 2005, n. 80. Agevolazioni contributive per la ricollocazione di particolari categorie di lavoratori. Precisazioni.	ott.	9
Parità uomo - donna		
• Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.	set.	1
• Direttiva 2006/54/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006. Attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)	ott.	11
Part -time		
• Risposta a interpello del ministero del Lavoro del 14 novembre 2005. Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Istanza di interpello in materia di agevolazioni contributive ex art. 8, comma 9, L. n. 407/1990.....	gen.	3
• Nota Inps del 25 settembre 2006. Risposta ad un quesito su assegno al nucleo familiare a lavoratori con contratto di lavoro part-time.	dic.	2
• Circolare del ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 10 ottobre 2006. Attività di compagnia telefonica agli anziani - Risposta all'interpello ai sensi dell'art. 9, Dlgs 124/2004 - Servizi pubblici essenziali - Compagnia telefonica agli anziani.	dic.	5

	Inform. mese	N. pag.
Varie		
• Elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie.	feb.	3
• Circolare Confindustria, area legislazione d'impresa n. prot. 01781 del 12.7.2006. Est-Operatività del fondo.	ott.	4
• Messaggio Inps 14/9/2006, n. 24762. Decreto legge 223 del 4 luglio 2006.	nov.	10
• Circolare Inps del 10 ottobre 2006, n. 108. Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali con requisiti ridotti. Cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione consensuale.		
IMPOSTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		
Addizionale Irpef		
• Variazione addizionale regionale. Regioni Veneto, Liguria, Campania.	feb.	4
• Circolare ministero delle Finanze n. 1/Dpf del 10 maggio 2006. Sospensione degli aumenti dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Facoltà di aumentare l'aliquota nella misura complessiva dello 0,1 per cento. Art. 1, comma 165, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e art. 1, comma 51, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.	lu/ag.	11
Reddito imponibile		
• Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223. Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.	set.	19
• Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 13 ottobre 2006, n. 112/E. Istanza di interpello Unione industriale della provincia di Alfa. Art. 19, comma 4-bis, del Tuir. Trattamento fiscale delle somme erogate a titolo di incentivo all'esodo.	dic.	8
Scaglioni aliquote e detrazioni Irpef		
• Nota Confindustria del 19 giugno 2006, prot. N. 620. Somme versate all'associazione Antonio Pastore e detrazione d'imposta del 19%.	set.	18
Tfr		
• Tfr e applicazione detrazione transitoria Irpef. Termine.	gen.	4
NOTE DI ORIENTAMENTO		
• Collocamento obbligatorio. Denunce periodiche.	gen.	5
GIURISPRUDENZA		
Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro		
• Lavoro subordinato e associazione in partecipazione. Differenze - Cass.sez.lav. 10 giugno 2005, n. 12261.	feb.	5
• Natura del rapporto subordinato - Cass.sez.lav. 5 maggio 2005, n. 9343.	mar.	10
• Qualifica di dirigente e disposizioni contrattuali - Cass.sez.lav. 26 aprile 2005, n. 8650.	apr.	2
• Trasferimento del lavoratore - Cass.sez.lav. 9 maggio 2005, n. 9597.	apr.	3
• Ferie del dirigente. Mancata fruizione - Cass.sez.lav. 7 giugno 2005, n. 11786.	apr.	3
• Indennità sostitutiva delle ferie. Retribuzione imponibile - Cass.sez.lav. 8 giugno 2005, n. 11960.	apr.	3
• Patto di prova e mansioni da espletare - Cass.sez.lav. 19 agosto 2005, n. 17045.	mag.	4

	Inform. mese	N. pag.
• Trasferimento d'azienda - Cass.sez.lav. 22 agosto 2005, n. 17072.	mag.	5
• Contratto di lavoro e volontà delle parti - Cass.sez.lav. 24 ottobre 2005, n. 20361.	lu/ag.	12
• Contratto collettivo e interpretazione del giudice - Cass.sez.lav. 4 novembre 2005, n. 21379.	set.	20
• Accertamento di un rapporto di lavoro subordinato - Cass.sez.lav. 1 dicembre 2005, n. 26194.	ott.	17
• Tempo determinato e contrattazione collettiva - Cass.sez.lav. 9 gennaio 2006, n. 95.	dic.	10
• Contratto collettivo. Interpretazione - Cass.sez.lav. 12 gennaio 2006, n. 434.	dic.	10
• Equivalenza delle mansioni - Cass.sez.lav. 12 gennaio 2006, n. 425.	dic.	10
• Tirocinio e subordinazione - Cass.sez.lav. 25 gennaio 2006, n. 1380.	dic.	10
Estinzione del rapporto di lavoro		
• Malattia e periodo di comporto - Cass.sez.lav. 22 marzo 2005, n. 6143.	gen.	5
• Impugnazione del licenziamento - Cass.sez.lav. 20 aprile 2005, n. 8264.	gen.	5
• Licenziamento durante la malattia - Cass.sez.lav. 6 giugno 2005, n. 11747.	gen.	5
• Licenziamento per giusta causa - Cass.sez.lav. 21 aprile 2005, n. 8303.	gen.	5
• Licenziamento durante la malattia - Cass.sez.lav. 6 giugno 2005, n. 11747.	feb.	5
• Licenziamento di invalido - Cass.sez.lav. 3 maggio 2005, n. 9122.	feb.	5
• Licenziamento nullo e rifiuto di riprendere il servizio - Cass.sez.lav. 10 maggio 2005, n. 9717.	apr.	3
• Licenziamento e impossibilità di svolgimento delle mansioni - Cass.sez.lav. 6 giugno 2005, n. 11753.	apr.	3
• Licenziamento e stato di malattia - Cass.sez.lav. 1 giugno 2005, n. 11674.	apr.	4
• Superamento del periodo di comporto. Licenziamento - Cass.sez.lav. 26 maggio 2005, n. 11092.	mag.	5
• Recesso anticipato di un contratto a termine - Cass.sez.lav. 1 giugno 2005, n. 11692.	mag.	5
• Dirigente licenziato. Nozione di giustificatezza - Cass.sez.lav. 19 agosto 2005, n. 17039.	mag.	5
• Subordinazione annullata e restituzione delle somme pagate al lavoratore - Cass.sez.lav. 25 agosto 2005, n. 17330.	giu.	11
• Licenziamento illegittimo e successiva domanda di reintegrazione - Cass.sez.lav. 11 luglio 2005, n. 14496.	giu.	11
• Dirigente apicale. Licenziamento - Cass.sez.lav. 8 novembre 2005, n. 21673.	set.	20
• Licenziamento individuale. Impugnazione e prescrizione - Cass.sez.lav. 13 dicembre 2005, n. 27428.	ott.	17
• Tempestività del licenziamento disciplinare - Cas.lav.s.sez.lav. 6 dicembre 2005, n. 26670.	ott.	18

Inform.
meseN.
pag.**WELFARE****PREVIDENZA**

• Benefici previdenziali a favore delle vittime del terrorismo. Circ. Inps n. 113/2005.	gen.	25
• Chiarimenti sulla iscrizione alla gestione separata: mutamento della qualifica. Messaggio Inps n. 36780/2005.	gen.	28
• Nuove disposizioni per la compilazione dei modelli Dm10/2. Circ. Inps n. 115/2005.	gen.	28
• Documento unico di regolarità contributiva. Rilascio Procedura. Nota Inail 22/11/2005.	gen.	30
• Oscillazione del tasso medio per prevenzione. Nuova modulistica. Nota Inail n. 4594/2005.	feb.	23
• Rendita ai superstiti: decorrenza della prescrizione. Nota Inail 7187/2005.	feb.	24
• Conguagli contributivi di fine anno 2005. Circ. Inps n. 117/2005.	feb.	25
• Nuovo servizio on-line per le domande di oscillazione del tasso medio. Nota Inail n.4916/2005.	feb.	32
• Nuove disposizioni per la compilazione di modelli DM10/2 in vigore a febbraio 2006. Messaggio Inps n. 41749/2005.	feb.	33
• Chiarimenti sul Documento unico di regolarità contributiva. Circ. Inps n. 122/2005.	mar.	29
• Variazione del tasso di differimento, di dilazione e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi: circ. Inps n. 1/2006. Circ. Inail n. 4/2006.	mar.	32
• Nuovi minimali e massimali. Circ. Inail n. 3/2006.	mar.	33
• Qualificazione dei rapporti di lavoro. Riconferma della competenza dei comitati regionali. Circ. Inps n. 8/2006.	apr.	23
• Parasubordinati. Aliquote contributive in vigore nel 2006. Circ. Inps n. 11/2006.	apr.	24
• Minimali di retribuzione in vigore nel 2006. Circ. Inps n. 18/2006.	apr.	26
• Contributi in vigore nel 2006 per i lavoratori domestici.	apr.	34
• Contribuzione dovuta per il 2006 dai lavoratori autonomi. Circ. Inps n. 24/2006.	apr.	35
• Nuova disciplina in materia di totalizzazione dei periodi contributivi - Decreto legislativo n° 42 del 2 febbraio 2006 e successiva direttiva ministeriale del 3 marzo 2006.	mag.	25
• Trattamenti di integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione per l'anno 2006. Circolare Inps n. 21/2006.	mag.	27
• Contributi volontari degli autonomi e dei parasubordinati per l'anno 2006. Circolare Inps n. 37/2006. ...	mag.	28
• Rapporto di lavoro part time: versamento di contribuzione volontaria a copertura dei periodi di inattività. Circolare Inps n. 29/2006.	mag.	29
• Variazione del tasso di differimento, di dilazione e delle somme aggiuntive. Circolare Inps n. 42/2006.	mag.	33
• Incidenza delle riduzioni di retribuzione sul calcolo della misura della pensione.	giu.	31
• Il coniuge divorziato, titolare di assegno divorziale, ha diritto alla pensione ai superstiti. Messaggio Inps n. 2504/2006.	giu.	32
• Contributi volontari dei lavoratori dipendenti per l'anno 2006. Circolare Inps n. 53/2006.	giu.	32
• Lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari: retribuzioni convenzionali anno 2006.	giu.	34
• La maternità per i dirigenti. Circolare Inps n. 76/2006.	lu/ag.	31
• Benefici previdenziali per le vittime del terrorismo e delle stragi. Circolare Inps n. 113/2006. Messaggio Inps n.12009/2006.	lu/ag.	32
• Amianto: i benefici previdenziali. Risposta ad interpellato del 16 maggio 2006.	lu/ag.	35
• Aspetti contributivi del contratto di inserimento. Circolare Inps n. 74/2006.	lu/ag.	36
• Agevolazioni contributive per i soci di cooperative di lavoro con rapporto di lavoro subordinato. Circolare Inps n.77/2006.	lu/ag.	36
• Nuova disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi.	lu/ag.	40
• Obbligo di iscrizione del coadiutore familiare alla Gestione degli esercenti attività commerciali. Circolare Inps n.78/06.	set.	39
• Variazione del tasso di differimento, di dilazione e delle somme aggiuntive. Circolare Inps n.81/2006. ...	set.	40
• Influenza aviaria: disposizioni per il settore avicolo. Circolari Inail n.1089/06 e n.1205/06.	set.	40
• Manovra correttiva. Conversione in legge del DI n. 148/06 (Bersani - Visco). Misure urgenti per il contratto del lavoro nero.	ott.	37

	Inform. mese	N. pag.
• Determinazione retribuzione pensionabile. Messaggio Inps. n. 20499, 17 luglio 2006.	ott.	37
• Determinazione retribuzione pensionabile. Messaggio Inps. n. 20499, 17 luglio 2006.	ott.	38
• Manovra correttiva. Conversione in legge del DL n. 148/06 (Bersani - Visco). Stock option.	ott.	39
• Enpals - Precisioni e modalità applicative. Regolarizzazione delle posizioni contributive pregresse entro il 16 ottobre 2006.	ott.	40
• Attribuzione al coniuge separato o divorziato, titolare di assegno divorzile, della pensione ai superstiti. ...	ott.	41
• Donazione del midollo osseo.	nov.	33
• Contratti di formazione e lavoro e Cigs.	dic.	32
• Variazione del tasso di differimento, di dilazione e delle somme aggiuntive. Circolare Inps n. 109/2006.	dic.	33

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

• Fondo FonTe. I risultati dell'attività.	mag. dic.	34
• Conoscere FonTe.	dic.	29

ASSISTENZA

• Modifiche procedurali per l'indennità di disoccupazione ordinaria. Messaggio Inps n. 34975/2005.	gen.	30
• Nuovi limiti di reddito per gli assegni familiari a favore di lavoratori autonomi. Circ. n. 2/2006.	mar.	36
• Indennità antitubercolari in vigore nel 2006. Circ. Inps n. 5/2006.	apr.	38
• Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni. Circolare Inps n. 47bis/2006.	giu.	36
• Maternità dirigenti. Legge n. 104 del 34 febbraio 2006.	giu.	36
• Lavoratrici autonome. Indennità di maternità e rateazione contributiva. Messaggio Inps n. 11634/2006. Corresponsione dell'indennità di maternità alle lavoratrici autonome autorizzate al pagamento rateale dei contributi.	giu.	37
• Contributo Cuaf: non commutabilità del socio non operativo ai fini della riduzione.	giu.	37
• Cigs e mobilità per i dipendenti di aziende commerciali, di agenzie di viaggio e turismo e delle imprese di vigilanza.	giu.	37
• Iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori dipendenti da aziende con meno di 15 dipendenti.	giu.	38
• Prestazioni a sostegno del reddito: applicabilità alle forme di lavoro autonomo previste dalla riforma Biagi. Circolare Inps n.41/2006.	set.	42
• Assegno di maternità a carico dello Stato. Requisito contributivo.	ott.	41
• Pensioni di invalidità e accertamenti sanitari.	ott.	42
• Fondo Est - Istruzioni operative.	nov.	31
• Decadenza dai benefici a sostegno del reddito. Nota del ministero del Lavoro del 13 luglio 2006, prot. 14/0001759.	nov.	32
• Fruizione frazionata del congedo parentale. Messaggio Inps. n. 28379/2006.	dic.	34

ORIENTAMENTI E GIURISPRUDENZA

• Lavoratrici autonome in gravidanza: l'indennità di maternità spetta solo con l'iscrizione negli appositi elenchi.	gen.	33
--	------	----

	Inform. mese	N. pag.
• Borse di studi per progetti in tema di sicurezza e salute.....	feb.	34
• Corte di cassazione, 10 gennaio 2006 n. 168. Rapporto di lavoro part time e agevolazioni contributive. Requisiti.....	giu.	38
• Codice di comportamento del personale ispettivo del ministero del Lavoro e dell'Inps. Circolare ministero del Lavoro n. 13/2006. Circolare Inps n. 60/2006.....	giu.	38
• Patologie oncologiche e accertamento dell'invalidità. Messaggio Inps n. 12857.....	set.	44
• Infortunio e nozione di occasione di lavoro. Cassazione sezione lavoro n. 1718 del 27 gennaio 2006.....	set.	44
• Riforma del Tfr e previdenza complementare. L'adesione al fondo di categoria FonTe.....	set.	45
• Contratti di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto e operatori di call center. Circolare ministero del Lavoro n.17/06.....	set.	48
• Il ruolo del "risultato" nella fattispecie del contratto a progetto. Tribunale di Torino 10 maggio 2006.....	set.	50
• Costituzione di rendita vitalizia. Presupposti della domanda all'Inps. Cassazione sezione Lavoro n. 11917 del 22 maggio 2006.....	ott.	43
• Età pensionabile ed età massima lavorativa. Licenziamento ad nutum delle lavoratrici. Cassazione sezione Lavoro n. 13045 del 3 aprile - 1 giugno 2006.....	ott.	43
• Conciliazione lavoro famiglia. Incentivi.....	nov.	37
• Assenza del progetto e trasformazione del rapporto.....	nov.	40
• Lavoro nero.....	dic.	34
• Diritto alla pensione e cessazione dell'attività lavorativa. Cassazione sezione Lavoro n. 13933 del 13 giugno 2006.....	dic.	36
• Obbligo F24 on-line. Le istruzioni operative per adempiere all'obbligo.....	dic.	36

INDICE PER ARGOMENTI

Assegni familiari

• Nuovi limiti di reddito per assegni familiari a favore di lavoratori autonomi. Circ. n. 2/2006.....	mar.	36
• Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni. Circolare Inps n. 47bis/2006.....	giu.	36

Assistenza integrativa sanitaria

• Fondo Est - istruzioni operative.....	nov.	31
---	------	----

Cassa integrazione e solidarietà

• Trattamenti di integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione per l'anno 2006. Circolare Inps n. 21/2006.....	mag.	27
--	------	----

Condono, contenzioso, sanzioni e vigilanza

• Chiarimenti sul Documento unico di regolarità contributiva. Circ. Inps n. 122/2005.....	mar.	29
• Qualificazione dei rapporti di lavoro. Riconferma della competenza dei comitati regionali. Circ. Inps n. 8/2006.....	apr.	38
• Codice di comportamento del personale ispettivo del ministero del Lavoro e dell'Inps. Circolare ministero del Lavoro n. 13/2006. Circolare Inps n. 60/2006.....	giu.	38
• Manovra correttiva. Conversione in legge del DI n. 148/06 (Bersani - Visco). Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero.....	ott.	37
• Lavoro nero.....	dic.	34

Contribuiti

• Chiarimenti sulla iscrizione alla gestione separata: mutamento della qualifica. Messaggio Inps n. 36780/2005.....	gen.	28
• Conguagli contributivi di fine anno 2005. Cir. Inps n. 117/2005.....	feb.	25

	Inform. mese	N. pag.
• Chiarimenti sul Documento unico di regolarità contributiva. Circ. Inps n. 122/2005.	mar.	29
• Contributi in vigore nel 2006 per i lavoratori domestici.	apr.	34
• Contribuzione dovuta per il 2006 dai lavoratori autonomi. Circ. Inps n. 24/2006.	apr.	35
• Nuova disciplina in materia di totalizzazione dei periodi contributivi - Decreto legislativo n. 42 del 2 febbraio 2006 e successiva direttiva ministeriale del 2 marzo 2006.	mag.	25
• Contributo Cuaf: non computabile del socio non operativo ai fini della riduzione.	giu.	37
• Aspetti contributivi del contratto di inserimento. Circolare Inps n. 74/2006.	lu/ag.	36
• Agevolazioni contributive per i soci di cooperative di lavoro con rapporto di lavoro subordinato. Circolare Inps n. 77/2006.	lu/ag.	36
• Nuova disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi.	lu/ag.	40
• Obbligo di iscrizione del coadiutore familiare alla Gestione degli esercenti attività commerciali. Circolare Inps n. 78/06.	set.	39
• Obbligo F24 on-line. Le istruzioni operative per adempiere all'obbligo.	dic.	36
Contributi volontari, figurativi, riscatto, totalizzazione		
• Nuova disciplina in materia di totalizzazione dei periodi contributivi - Decreto legislativo n. 42 del 2 febbraio 2006 e successiva direttiva ministeriale del 3 marzo 2006.	mag.	25
• Contributi volontari degli autonomi e dei parasubordinati per l'anno 2006. Circolare Inps n. 37/2006.	mag.	28
• Rapporto di lavoro part time: versamento di contribuzione volontaria a copertura dei periodi di inattività. Circolare Inps n. 29/2006.	mag.	29
• Contributi volontari dei lavoratori dipendenti per l'anno 2006. circolare Inps n. 53/2006.	giu.	32
Contributo del 10% - Collaborazioni coordinate e continuative		
• Parasubordinati. Aliquote contributive in vigore nel 2006. Circ. Inps n. 11/2006.	apr.	24
• Contratti di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto e operatori di call center. Circolare ministero del Lavoro n.17/06.	set.	48
• Il ruolo del "risultato" nella fattispecie del contratto a progetto. Tribunale di Torino 10 maggio 2006.	set.	50
• Assenza del progetto e trasformazione del rapporto.	nov.	40
Denunce contributive individuali e aziendali		
• Nuove disposizioni per la compilazione dei modelli Dm10/2. Circ. Inps n. 115/2005.	gen.	28
• Chiarimenti sul Documento unico di regolarità contributiva. Circ. Inps n. 122/2005.	mar.	29
Formazione - lavoro; apprendistato		
• Nuove disposizioni per la compilazione di modelli DM/10/2 in vigore a febbraio 2006. Messaggio Inps 41749/2005.	feb.	33
• Contratti di formazione e lavoro e Cigs.	dic.	32
Giurisprudenza e cassazione		
• Costituzione di rendita vitalizia. Presupposti della domanda all'Inps. Cassazione sezione Lavoro n. 11917 del 22 maggio 2006.	ott.	43
• Età pensionabile ed età massima lavorativa. Licenziamento ad nutum delle lavoratrici. Cassazione sezione Lavoro n. 13045 del 3 aprile - 1 giugno 2006.	ott.	43
• Diritto alla pensione e cessazione dell'attività lavorativa. Cassazione sezione Lavoro n. 13933 del 13 giugno 2006.	dic.	36
Giurisprudenza corte costituzionale		
• Infortunio e nozione di occasione di lavoro. Cassazione sezione lavoro n. 1718 del 27 gennaio 2006.	set.	44
Inail		
• Documento unico di regolarità contributiva. Rilascio. Procedura. Nota Inail 22/11/2005.	gen.	30
• Oscillazione del tasso medio per prevenzione. Nuova modulistica. Nota Inail n. 4594/2005.	feb.	23
• Rendita ai superstiti; decorrenza della prescrizione. Nota Inail 7187/2005.	feb.	24

	Inform. mese	N. pag.
• Nuovo servizio on-line per le domande di oscillazione del tasso medio. Nota Inail n. 4916/2005.	feb.	32
• Nuovi minimali e massimali. Circ. Inail n. 3/2006.	mar.	33
• Influenza aviaria: disposizioni per il settore avicolo. Circolari Inail n. 1089/06 e n. 1205/06.	set.	40
Interessi di dilazione e differimento		
• Variazione del tasso di differimento, di dilazione e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi: circ. Inps n. 1/2006. Circ. Inail. n. 4/2006.	mar.	32
• Variazione del tasso di differimento, di dilazione e delle somme aggiuntive. Circolare Inps n. 42/2006. ...	mag.	33
• Variazione del tasso di differimento, di dilazione e delle somme aggiuntive. Circolare INPS n.81/2006. ...	set.	40
• Determinazione retribuzione pensionabile. Messaggio Inps. n. 20499, 17 luglio 2006.	ott.	38
• Variazione del tasso di differimento, di dilazione e delle somme aggiuntive. circolare Inps n. 109/2006.	dic.	33
Estero		
• Lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari: retribuzioni convenzionali anno 2006.	giu.	34
Malattia e maternità/cure termali		
• Lavoratrici autonome in gravidanza: l'indennità di maternità spetta solo con l'iscrizione negli appositi elenchi.	gen.	33
• Maternità dirigenti. Legge n. 104 del 24 febbraio 2006.	giu.	36
• Lavoratrici autonome. Indennità di maternità e rateazione contributiva. Messaggio Inps n. 11634/2006. Corresponsione dell'indennità di maternità alle lavoratrici autonome autorizzate al pagamento rateale dei contributi.	giu.	36
• La maternità per i dirigenti. Circolare Inps n. 76/2006.	lu/ag.	31
• Assegno di maternità a carico dello Stato. Requisito contributivo.	ott.	41
• Fruizione frazionata del congedo parentale. Messaggio Inps n. 28379/2006.	dic.	34
Retribuzioni imponibili		
• Minimali di retribuzione in vigore nel 2006. Circ. Inps n. 18/2006.	apr.	26
• Lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari: retribuzioni convenzionali anno 2006.	giu.	34
• Manovra correttiva. Conversione in legge del DL n. 148/06 (Bersani - Visco). Stock option.	ott.	39
Mobilità e disoccupazione		
• Modifiche procedurali per l'indennità di disoccupazione ordinaria. Messaggio Inps n. 34975/2005.	gen.	30
• Trattamenti di integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione per l'anno 2006. Circolare Inps n. 21/2006.	mag.	27
• Cigs e mobilità per i dipendenti di aziende commerciali, di agenzie di viaggio e turismo e delle imprese di vigilanza.	giu.	37
• Iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori dipendenti da aziende con meno di 15 dipendenti.	giu.	38
• Anzianità contributiva e mobilità lunga. Sentenza Corte di cassazione n. 16749/06.	dic.	34
Part-time		
• Corte di cassazione, 10 gennaio 2006 n. 168. Rapporto di lavoro part time e agevolazioni contributive. Requisiti.	giu.	38
Pensioni		
• Incidenza delle riduzioni di retribuzione sul calcolo della misura della pensione.	giu.	31
• Il coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile, ha diritto alla pensione ai superstiti. Messaggio Inps n. 2504/2006.	giu.	32
• Benefici previdenziali per le vittime del terrorismo e delle stragi. Circolare Inps n. 113/2006. Messaggio Inps n. 12009/2006.	lu/ag.	32
• Amianto: i benefici previdenziali. Risposta ad interpello del 16 maggio 2006.	lu/ag.	35
• Patologie oncologiche e accertamento dell'invalidità. Messaggio Inps n. 12857.	set.	44
• Determinazione retribuzione pensionabile. Messaggio Inps. n. 20499, 17 luglio 2006.	ott.	37

	Inform. mese	N. pag.
• Attribuzione al coniuge separato o divorziato, titolare di assegno divorzile, della pensione ai superstiti.	ott.	41
• Pensioni di invalidità e accertamenti sanitari.	ott.	42
• Età pensionabile ed età massima lavorativa. Licenziamento ad nutum delle lavoratrici. Cassazione sezione Lavoro n. 13045 del 3 aprile - 1 giugno 2006.	ott.	42
• Diritto alla pensione e cessazione dell'attività lavorativa. Cassazione sezione Lavoro n. 13933 del 13 giugno 2006.	dic.	36
Previdenza complementare (Fonte, Enasarco, Negri)		
• Fondo FonTe: i risultati dell'attività.	mag.	34
• Riforma del Tfr e previdenza complementare. L'adesione al fondo di categoria FonTe.	set.	45
• Conoscere FonTe.	dic.	29
Tbc, donatori di sangue, midollo		
• Indennità antitubercolari in vigore nel 2006. Circ. Inps n. 5/2006.	apr.	38
• Donazione del midollo osseo.	nov.	33
Lavoratori spettacolo		
• Enpals - Precisazioni e modalità applicative. Regolarizzazione delle posizioni contributive pregresse entro il 16 ottobre 2006.	ott.	40
Assistenza, welfare, varie		
• Benefici previdenziali a favore delle vittime del terrorismo. Circ. Inps n. 113/2005.	gen.	25
• Borse di studi per progetti in tema di sicurezza e salute.	feb.	34
• Prestazioni a sostegno del reddito: applicabilità alle forme di lavoro autonomo previste dalla riforma Biagi. Circolare Inps n.41/2006.	set.	42
• Decadenza dai benefici a sostegno del reddito.	nov.	32
• Conciliazione lavoro famiglia. Incentivi.	nov.	37

SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE**SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO**

	Inform. mese	N. pag.
• Sicurezza sul lavoro - Miglioramento della sicurezza degli impianti di ascensori installati prima del 25 giugno 1999.....	gen.	43
• Sicurezza sul lavoro - Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti: Uni En 81-80 (1ª Parte).....	mar.	39
• Sicurezza sul lavoro - Conferenza Stato Regioni 26 gennaio 2006 - Formazione di responsabili e addetti alla sicurezza sul lavoro - Contenuto dei corsi.	mag.	39
• Sicurezza sul lavoro - Dirigente e preposto - Ruolo nell'ambito della normativa in tema sicurezza sul lavoro..	mag.	40
• Sicurezza sul lavoro - Conferenza Stato Regioni 26 gennaio 2006 - Formazione di Rspp e Aspp - Corsi di aggiornamento - Ulteriori soggetti formatori.	mag.	40
• Sicurezza sul lavoro - Delega di funzioni e delega materiale - Differenze.....	mag.	41
• Sicurezza sul lavoro - Rapporti datori di lavoro e Rspp.	giu.	55
• Sicurezza sul lavoro - Formazione di Rspp e Aspp secondo i nuovi corsi - Approfondimenti.....	giu.	56
• Sicurezza sul lavoro - La sicurezza nel lavoro intermittente - Chiarimenti del ministero - Adempimenti da parte del datore di lavoro.....	giu.	56
• Sicurezza sul lavoro - La presenza del gas radon nei luoghi di lavoro - Adempimenti di legge - Aggiornamenti e precisazioni - I luoghi di lavoro sotterranei.	set.	57
• Sicurezza sul lavoro - La presenza del gas radon nei luoghi di lavoro - Radon Prone Areas - Soggetti obbligati e adempimenti - Prima parte.....	ott.	47
• Sicurezza sul lavoro - Titolo V bis Dlgs 626/94 "Protezione da agenti fisici" - Nuova disciplina per la tutela dei lavoratori dall'esposizione al rischio rumore.....	ott.	48
• Sicurezza sul lavoro - La presenza del gas radon nei luoghi di lavoro - Soggetti obbligati e adempimenti - Seconda parte - Linee Guida regionali.	ott.	49
• Sicurezza sul lavoro - Titolo VI bis Dlgs 626/94 "Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto" - Nuova disciplina introdotta dal Dlgs 257/2006.....	dic.	39

PREVENZIONE INCENDI

• Nuova regola tecnica per i vani di sollevamento (ascensori).	gen.	39
• Sostituzione dei nulla osta provvisori (1ª parte).	apr.	39
• Sostituzione dei nulla osta provvisori (2ª parte).	mag.	38
• Superamento del nulla osta provvisorio (Nop) - Chiarimenti ministeriali.....	giu.	58
• Regola tecnica per la progettazione, costruzione ed esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici.....	giu.	59

RIFIUTI

• Mud 2005.....	mag.	37
• Comunicazione all'Albo imprese gestione dei rifiuti. Applicazione dell'art. 216, Dlgs 152/06.	ott.	50
• Iscrizione nelle categorie 9 e 10 - Disponibilità attrezzature minime - Circolare Albo nazionale gestori ambientali.	ott.	51

AMBIENTE

- Recepimento direttiva europea 2002/49/Ce - Determinazione e gestione del rumore ambientale - Dlgs 19 agosto 2005 n. 194.....
- Guida 2006 del contributo ambientale Conai e relative date di scadenza.
- Iscrizione all'Albo in Categoria 9 delle imprese che effettuano bonifiche -Circolare del Comitato nazionale. Precisazioni.....
- Riforma delle norme in materia ambientale - Dlgs 152 del 3.4.2006
- Norme in materia ambientale - Imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi e pericolosi - Iscrizione all'Albo.
- Norme in materia ambientale - Dlgs 152/06 - Mud e Registri di carico e scarico.
- Norme in materia ambientale - Dlgs 152/06. Approvazione dei modelli di Registro per il carico e lo scarico dei rifiuti.
- Norme in materia ambientale - Dlgs 152/06 - Iscrizione all'Albo ex art. 212, comma 8 - Parere ministeriale.
- Norme in materia ambientale - Dlgs 152/06 - Formulario trasporto rifiuti.....
- Art. 5 Dlgs 25 luglio 2005 n. 151 - Divieto di utilizzo di determinate sostanze - Circolare ministero Ambiente 23 giugno 2006.
- Norme in materia ambientale - Dlgs 152/06 - Comunicato ministero dell'Ambiente.
- Applicazione Dm 186/06 - Procedure semplificate - Circolare Albo nazionale gestori ambientali.
- Dlgs 151/05 - Divieto di immissione in commercio di apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti determinate sostanze pericolose - Ulteriori chiarimenti.
- Incidenza del decreto "Milleproroghe" sul Dlgs 151/2005 Normativa Raee - Dlgs 152/2006 Codice ambiente.
- Norme in materia ambientale - Dlgs 152/06 - Circolare Albo nazionale gestori ambientali.....
- Variazione del contributo ambientale Conai per gli imballaggi in carta e vetro dal 1° gennaio 2007.....
- Albo nazionale gestori ambientali - Garanzie finanziarie.....
- Albo nazionale gestori ambientali - Iscrizione ai sensi dell'art. 30, comma 10, Dlgs 22/97.....

Inform. mese	N. pag.
gen.	44
feb.	35
mar.	45
giu.	47
giu.	47
lu/ag.	45
lu/ag.	46
lu/ag.	52
set.	51
set.	52
set.	53
set.	54
ott.	45
ott.	46
ott.	46
ott.	47
nov.	41
nov.	41

Inform.
meseN.
pag.**TRIBUTARIO****IMPOSTE DIRETTE E INDIRECTE**

• Studi di settore - Approvazione degli indici di coerenza (riferimento Pr. Ag.Ent. 18/1/06).....	mag.	45
• Studi di settore - Programma della revisione degli studi di settore applicabili dal periodo d'imposta 2006 (riferimento Pr. Ag.Ent. 20/3/06)	mag.	45
• Studi di settore - Approvazione questionario (riferimento Pr. Ag.Ent. 18/7/06)	ott.	61
• Iva (riferimento Circ. Ag.Ent.28/2006).....	nov.	44
• Studi di settore - Approvazione di n. 4 questionari per l'evoluzione di studi di settore relativi ad attività economiche nel settore dei servizi (riferimento Pr. Ag.Ent. 6/10/06)	dic.	45

IMPOSTE DIRETTE

• Credito d'imposta per studi e consulenze inerenti alle operazioni di concentrazione (riferimento Pr. Ag. Ent.11/11/05)	gen.	47
• Riscossione - Cartella di pagamento - Modifiche (riferimento Pr. Ag.Ent.31/10/05).....	gen.	47
• Riforma fiscale - Disposizioni correttive ed integrative in materia di Ires (riferimento Dlgs n. 247/05)	feb.	37
• Ires - Controllo automatizzato - Istituzione codici tributo (riferimento Ris. Ag.Ent. n.173/E/06).....	mar.	54
• Tabelle nazionali Aci	mar.	54
• Approvazione del mod. 730/2006 (riferimento Pr. Ag.Ent. 17/1/06)	apr.	44
• Manovra economica per l'anno 2006 - Avviamento Decorrenza del nuovo regime fiscale - Risposta (riferimento Ag.Ent. 18/1/06).....	apr.	45
• Manovra economica per l'anno 2006 - Cessioni immobiliari. Istituzione codice tributo (riferimento Ris. Ag.Ent. n. 1/06)	apr.	46
• Integrazioni del mod. 730/2006 (riferimento Pr. Ag.Ent. 1/2/06).....	apr.	46
• Ristrutturazione edilizia - Detrazione d'imposta ai fini Irpef - Approvazione nuovo modello (riferimento Pr. Ag.Ent. 17/2/06).....	mag.	47
• Approvazione del modello di dichiarazione Unico 2006-PF (riferimento Pr. Ag.Ent. 22/2/06	mag.	47
• Approvazione del modello di dichiarazione Unico 2006-SP (riferimento Pr. Ag.Ent. 22/2/06).....	mag.	48
• Approvazione del modello di dichiarazione Unico 2006-SC (riferimento Pr. Ag.Ent.22/2/06)	mag.	49
• Ires - Consolidato nazionale e mondiale 2006 - Approvazione modello (riferimento Pr. Ag.Ent.22/2/06)	giu.	63
• Spesa per ricerca e sviluppo - Deducibilità dei costi - Lavoratori a progetto e amministratori (riferimento Ris. Ag.Ent.n. 57/06).....	lu/ag.	54
• Reddito professionale - Deducibilità costi sostenuti per acquisto banca dati (riferimento Ris. Ag.Ent. n. 72/06)	lu/ag.	54
• Assistenza fiscale - Mod. 730/2006 - Consegna a Caf e professionisti abilitati (riferimento Com.St. Ag.Ent. 7/6/06).....	set.	65
• Studi di settore - Annotazione separata - Approvazione dei modelli (riferimento Pr. Ag.Ent. 25/5/06)	set.	69
• Assistenza fiscale Mod. 730/2006 - Innalzamento compensi spettanti ai Caf e ai sostituti d'imposta (riferimento Dm Ec.Fin. 19/4/06).....	set.	66
• Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - Approvazione nuovo modello d'istanza (riferimento Pr. Ag.Ent. 12/7/06)	ott.	60

IMPOSTE INDIRECTE

• Iva - Fatturazione (riferimento Circ. Ag.Ent.n.45/E/05).....	gen.	48
--	------	----

	Inform. mese	N. pag.
• Contrasto all'evasione in materia di Iva - Solidarietà nel pagamento dell'Iva - Individuazione dei beni (riferimento Dm Ec.Fin. 22/12/05).....	mar.	54
• Iva - Approvazione dei modelli di dichiarazione Iva relativi all'anno 2005 (riferimento Pr. Ag.Ent.17/1/06)	apr.	47
• Manovra economica per l'anno 2006 - Plusvalenze sugli immobili - Chiarimenti (riferimento Circ. Ag.Ent. n. 6/E/06).....	apr.	47
• Indicazione numero partita Iva nel sito web (riferimento Ris. Ag.Ent. n. 60/06).....	lu/ag.	53
• Approvazione del modello per rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (riferimento Pr. Ag.Ent. 16/3/06).....	lu/ag.	53
• Manovra correttiva - L. n. 248/2006 - Modalità di registrazione dei contratti di locazione immobiliare in corso al 4 luglio 2006 (riferimento Pr. Ag.Ent. 14/9/06).....	dic.	46
• Manovra correttiva - Settore edile - Applicazione del reverse charge - Sospensione (riferimento Com. stampa 12/10/06).....	dic.	48
• Iva - Approvazione modello Iva Tr (riferimento Pr. Ag.Ent. 14/9/06).....	dic.	48

TRIBUTI LOCALI

• Tarsu: la trasformazione da tassa a tariffa.....	apr.	41
• Irap - Regione Lombardia - Agevolazioni (riferimento L. reg. n. 11/04).....	apr.	43
• Irap - Incompatibilità con la VI Direttiva Cee - Conclusioni dell'avvocato generale della Corte di giustizia europea.....	mag.	43
• Ici - Adeguamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo D (riferimento Dm Ec.Fin. 22/2/06).....	mg.	45
• Normativa ambientale - Tassazione dei rifiuti urbani.....	giu.	61
• Ici - Approvazione del modello Ici (riferimento Dm Ec.Fin. 30/3/06).....	giu.	62
• Modello Unico 2006 - Acconto e saldo Irap 2006 (riferimento Dl n. 206/06).....	set.	66
• Ici - Comunicazione eventi a decorrere dall'anno 2006 - Comune di Milano.....	set.	67

VARIE

• Manovra finanziaria 2006 - Collegato alla Finanziaria - Novità (riferimento L. n. 248/05).....	feb.	39
• Manovra economica per l'anno 2006 (riferimento L. n. 266/05).....	mar.	47
• Manovra economica per l'anno 2006 - Cessione partecipazioni (riferimento Dl n. 2/06).....	mar.	53
• Accertamento - Approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi dei sostituti d'imposta Mod. 770/06 semplificato e 770/2006 ordinario (riferimento Pr. Ag.Ent. 17/1/06).....	apr.	48
• Mod. Unico 2006 - Approvazione quadro IQ (riferimento Pr. Ag.Ent.22/2/06).....	giu.	64
• Modello Unico 2006 - Determinazione e versamento dei saldi 2005 e degli acconti 2006 - Acconto Irap 2006.....	lu/ag.	55
• Manovra correttiva - Novità fiscali (riferimento Dl n. 223/06).....	set.	59
• Manovra correttiva (riferimento L. n. 248/2006).....	ott.	53
• Modello Unico 2006 - Acconto e saldo Irap 2006 (riferimento L. n. 234/2006).....	ott.	61
• Irap- Compatibilità con la VI Direttiva Cee - Sentenza della Corte di giustizia Cee.....	nov.	43
• Mod. F24 - Versamenti telematici - L. n. 248/06 (riferimento Com. stampa 14/9/06).....	nov.	49
• Mod. F24 - Versamenti telematici - L. n. 248/06 (riferimento Com. stampa 21/9/06).....	nov.	50
• Mod. F24 - Versamenti telematici - Proroga (riferimento Dpcm 4/10/06).....	nov.	50
• Legge Finanziaria per l'anno 2007. Disegno di legge.....	nov.	50
• Decreto legge collegato alla Finanziaria - Disposizioni urgenti (riferimento Dl n. 262/2006).....	nov.	55

LEGALE**IN PRIMO PIANO**

- Il punto sulla tracciabilità dei prodotti alimentari.....
- Termini di pagamento - Saggio di interesse - Semestre 1° gennaio - 30 giugno 2006
- Affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa - Dpcm 18.11.2005
- Disciplina dell'agriturismo - L. 20.2.2006 n. 96.....
- Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di controllo ufficiale dei prodotti alimentari non di origine animale.....
- Tracciabilità: le nuove sanzioni
- Il punto sulla normativa antiriciclaggio
- Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi - Decreto Bersani - Legge 248/2006 di conversione del Dl 223 del 4.7.2006.....
- Legge 248/06 di conversione del decreto legge 223/06 - Circolare esplicativa del ministero dello sviluppo economico
- Codice dei contratti pubblici - Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163

Inform. mese N. pag.

mar.	55
mar.	61
apr.	51
mag.	51
giu.	65
lu/ag.	57
set.	69
ott.	63
nov.	57
dic.	49

CIRCOLAZIONE STRADALE E DISCIPLINA DEI TRASPORTI

- Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore
- Calendario 2006 per le limitazioni alla circolazione dei veicoli pesanti fuori dai centri abitati.....
- Riforma dell'autotrasporto pubblicati i modelli contrattuali tipo per i servizi di autotrasporto - Decreto 1° febbraio 2006
- Veicoli fuori uso - Modifiche al Dlgs 24.6.2003 n. 209.....
- Corsi per il recupero dei punti della patente di guida

mar.	61
mar.	61
apr.	53
giu.	75
set.	72

DISCIPLINA DEL COMMERCIO

- Grandi strutture di vendita - Modalità applicative del programma triennale.....
- Disciplina dell'attività di tintolavanderia - Legge 22.2.2006 n. 84.....
- Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa
- Modalità di applicazione del divieto di importazione in Italia di pelli di foca, per fini commerciali - Dm 2.3.06....
- Ordinanza Corte costituzionale n. 199 dell'11.5.2006
- Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali in materia di commercio, fiere e mercati
- D.g.r. del 27 giugno 2006.- Proroga al 30 giugno 2007 della validità dell'individuazione dei comuni ad economia prevalentemente turistica riconosciuti con provvedimenti anteriori
- Disegno di legge recante "norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani"
- Decreto dirigenziale 8.06.2006, n. 6453 - Rettifica atto ricognitivo della rilevazione dei punti vendita al 30 giugno 2005 - Sezione riguardante il commercio al dettaglio in sede fissa.....

mag.	56
mag.	58
mag.	59
giu.	72
lu/ag.	57
lu/ag.	61
set.	71
ott.	67
ott.	68

	Inform. mese	N. pag.
• Vendita medicinali - Circolare ministero della Salute 3 ottobre 2006, n. 3.....	dic.	52
• Dgr 4 ottobre 2006 n. 8/3271. Indicazioni in materia di vendita dei farmaci da banco o di automedicazione e dei farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica negli esercizi commerciali.	dic.	53
DISCIPLINA DEI PREZZI		
• Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero	lu/ag.	63
DISCIPLINA DEI PUBBLICI ESERCIZI		
• Regolamento concernente la disciplina dei giochi di sorte legati al consumo. Decreto 20 settembre 2005, n. 249.	feb.	41
• Rimozione dei casi di offerta in assenza di autorizzazione, attraverso rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro - Provvedimento 7.2.2006.....	apr.	60
DISCIPLINA DEL TURISMO		
• Attuazione dell'art. 8 della Lr 14.4.2004 n. 8 - Norme per il turismo in Lombardia	gen.	51
DISCIPLINA IGIENICO SANITARIA		
• Modifica della denominazione di una varietà di pomodoro. Dm 2.11.2005.....	gen.	52
• Prodotti dietetici sportivi - Circolare 30.11.2005 n. 3.....	feb.	44
• Attuazione della legge regionale 23 marzo 2004, n. 4 (disciplina della sorveglianza fitosanitaria e delle attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali) - Regolamento regionale 2.12.2005 n. 7.....	feb.	46
• Disposizioni procedurali in applicazione del Dlgs 297/2004, recante "disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (Cee) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari" - Dm 1°/12/2005.....	feb.	48
• Attuazione della direttiva 2004/6/Ce, che deroga alla direttiva 2001/15/Ce, sulla commercializzazione di taluni prodotti - Dlgs 9/11/2005 n. 242.....	feb.	48
• Interventi urgenti in agricoltura. Legge 231 del 11.11.2005 di conversione del Dl 9.9.2005 n. 182.....	feb.	49
• Proroga dei termini previsti dall'art. 4, commi 3 e 4 del decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dell'8/1/2002, recante istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali - Dm 31/10/2005.....	feb.	50
• Trattamento della frutta con gas etilene.....	mar.	71
• Settore vitivinicolo	apr.	62
• Indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari	giu.	72
• Concessione di deroghe al Regolamento Ce n. 852/2004 per i prodotti alimentari	giu.	74
• Gozzo endemico - Sale iodato - Dm 29.3.2006	giu.	75
• Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile - Ordinanza 7.3.2006.....	lu/ag.	63

	Inform. mese	N. pag.
• Misure straordinarie di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria da adottare in Regione Lombardia e contestuale revoca del D.d.s. 2492/06 "urgenti misure di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria da adottare in Regione Lombardia". Dds 23/5/2006 n. 5646	set.	72
• Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale - Recepimento direttive Cee	nov.	60
• Disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari - Recepimento direttiva Cee	nov.	61
VARIE		
• Regole tecniche di produzione e metodologie di verifica tecnica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma 7, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps). Decreto 8.11.2005.....	gen.	52
• Elenco dei presidi medico chirurgici che sono stati registrati o di cui sia stata autorizzata la variazione della registrazione dal 1° ottobre 2004 al 31 dicembre 2004, pubblicato ai sensi dell'art. 9, comma 1°, del dpr n. 392/1998.....	gen.	54
• Acquisto di beni e servizi mediante convenzioni Consip - Limitazione delle spese e dell'indebitamento delle regioni - Illegittimità - Corte Costituzionale sentenza 14 novembre 2005 n.417.....	gen.	54
• Produzione e vendita dei cosmetici - Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11.10.1986 n. 713, in attuazione alla direttiva della commissione europea 2005/9/ce - D.m.26.8.2005.....	gen.	58
• Determinazione delle competenze funzionali e territoriali degli uffici regionali dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. (decreto n. 12/cgv). Decreto 20 settembre 2005	gen.	59
• Indicazioni sulle modalità di misurazione delle distanze fra impianti di distribuzione carburanti - Circolare regionale 19 settembre 2005 n. 37.....	gen.	61
• Decreto del presidente del consiglio dei ministri 19/9/2005 - Determinazione del periodo di vigenza dell'ora legale.....	gen.	62
• Qualità dei servizi on-line e misurazione della soddisfazione degli utenti - Direttiva 27 Luglio 2005.....	gen.	62
• Determinazione delle competenze funzionali e territoriali degli uffici regionali dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Decreto 20.9.2005 (seconda parte)	feb.	51
• Elenco associazioni consumatori e utenti. Decreto 2.12.2005	feb.	51
Produzione e vendita di cosmetici. Dm 26.8.2005 (seconda parte)	feb.	52
• Contributo a carico delle imprese per il finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato	mar.	69
• Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata. Decreto 2.11.2005.....	mar.	71
• Semplificazione e riassetto normativo per il 2005	mar.	73
• Privacy - Provvedimenti in data 21.12.2005 concernenti il trattamento dei dati sensibili	mar.	76
• Norme transitorie delle temperature dell'aria nei diversi ambienti e di durata massima giornaliera. Dm 25.1.2006.....	mar.	76
D.g.r. VIII/1874 del 28.2.2005. - Proroga della validità della individuazione dei comuni ad economia prevalentemente turistica e degli ambiti a rilievo artistico.- Sospensione dell'esame delle domande.	apr.	52
• Codice del consumo. Circolare 24.1.2006, n. 1, del ministero attività produttive, relativa all'articolo 6.....	apr.	59
• Modalità di versamento delle somme dovute per le sanzioni irrogate, ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2004, n.297. Qualità dei prodotti alimentari - Decreto 27 gennaio 2006	apr.	60
• Decreto mille proroghe	apr.	61
Regimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza di cui all'art. 2513 del Codice civile.....	mag.	62
Modifiche al Codice di procedura penale	mag.	63
• Patti successori d'impresa - L. 14.2.2006 n. 55	mag.	63
Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali - Regolamento regionale n. 1 del 24.2.2006.....	giu.	69

	Inform. mese	N. pag.
• Modifica all'art. 52 del C.P. in materia di diritto all'autotutela in privato domicilio - L. 59 del 13.2.2006..	giu.	76
• Revisioni analisi dei campioni - Dm 28.2.2006.....	giu.	77
• Ambito di applicazione dei regolamenti Ce nn. 852/2004 e 853/2004 - Ddg n. 1265 del 7.2.2006	giu.	77
• Ratifica ed esecuzione della convenzione e del protocollo delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale - L. 146 del 16.3.2006	giu.	78
• Proposta modificata di direttive relativa ai servizi nel mercato interno	giu.	79
Attuazione della direttiva 2004/48/Ce sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale	lu/ag.	70
• Attuazione della direttiva 2001/84/Ce. Diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale. Dlgs n. 118 del 13.2.2006.....	lu/ag.	73
• Modifiche al Codice del consumo introdotto dalla legge n. 51 del 23.2.2006, di conversione del Dl n. 273/2005.....	lu/ag.	73
• Privacy - Alberghi - Informativa sull'utilizzo dei dati della clientela.....	lu/ag.	74
• Regolamento recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.....	lu/ag.	75
• Pubblicità dei dispositivi medici.....	lu/ag.	76
• Prodotti cosmetici - Disposizioni correttive ed integrative al Dlgs 50/2005	set.	72
• Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture. Attuazione delle Direttive 2004/17 e 2004/18 - Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163	set.	73
• Borsa merci telematica italiana - Con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici	set.	74
• Impresa sociale - Dlgs 24.3.2006, n. 155, recante la disciplina organica dell'impresa sociale	set.	75
• Proposta di direttiva sui servizi nel mercato interno - Il Consiglio dei ministri Ue ha raggiunto un accordo politico sul testo della proposta	set.	77
• Statuto della società cooperativa europea (Sce).....	ott.	68
• Termini di pagamento - Dlgs 231/2002 - Saggio di interesse - Semestre 1° luglio - 31 dicembre 2006....	ott.	70
• Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12.5.2006 n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Rinvio dell'entrata in vigore di alcune disposizioni del codice appalti	ott.	71
• Principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nelle gare per l'attribuzione del servizio sostitutivo di mensa (Buoni Pasto).....	ott.	71
• Direttiva cosmetici: adeguamento al progresso tecnico.....	ott.	72
• Requisiti di accreditamento dei soggetti abilitati alla formazione dei conciliatori - Modello di domanda di iscrizione.....	nov.	65
• Disciplina degli invii di corrispondenza massiva.....	nov.	66
• Determinazione del periodo di vigenza dell'ora legale per l'anno 2007 - Dpcm 22.9.2006.....	dic.	55
• Costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale - Modifiche alla direttiva 77/91 Cee.....	dic.	55

BANDI E FINANZIAMENTI

IN PRIMO PIANO

	Inform. mese	N. pag.
• Cos'è l'Unità Realizzazione Progetti e come contattarla	mar.	81
• Sostegno alla creazione di imprese creative e innovative nella provincia di Milano – scadenza 23 maggio	apr.	65
• Incentivazioni a favore della realizzazione di progetti di commercio elettronico. Bando 2006	mag.	67
• Incentivazioni a favore della realizzazione del collegamento telematico "quik-response" nel tessile e nel calzaturiero (Tac). Bando 2006	mag.	69
• 1° bando 2006 per la concessione di contributi a favore delle piccole e medie imprese commerciali lombarde	giu.	83
• Bandi e-commerce e quik response	giu.	81
• Bando Regione Lombardia per il sistema fieristico	giu.	81
• Aperti i bandi 488 Industria, Commercio, Turismo e Artigianato	lu/ag.	79
• Unione Europea. Pubblicato il bando Asia Invest II	set.	81
• Al via i Piani integrati per la competitività di sistema (Pics) Scadenza 15 novembre 2006	ott.	73
• Unità Realizzazione Progetti – Finanziamenti e agevolazioni: assistenza tecnica	nov.	67
• Innovazione per la competitività	dic.	57

UNIONE EUROPEA

• Relazioni industriali e dialogo sociale Scadenza 1° settembre	mar.	82
• "Asia-Invest II" – scadenza 30 marzo	mar.	82
• 2° priorità: Tecnologie per la società dell'informazione (Tsi) Scadenza 25 aprile	mar.	82
• Servizi di consulenza nel campo dell'occupazione e degli affari sociali - scadenza 30 aprile	mar.	82
• "Media Plus" Promozione e accesso al mercato Scadenza 10 maggio	mar.	82
• "Media Plus" Sviluppo progetti di produzione Scadenza 31 maggio	mar.	83
• Servizi di consulenza nel campo della valutazione in settori di intervento delle politiche comunitarie Scadenza 1° luglio	mar.	83
• Informazioni su reti di operatori/organismi del settore turistico – scadenza non determinata	mar.	83
• Bando "eTen" 2006 – scadenza 19 maggio	apr.	67
• Relazioni industriali e dialogo sociale Scadenza 1° settembre 2006	ape.	67
• Econtemplues - scadenza 19 ottobre 2006	giu.	86
• Relazioni industriali – scadenza 1° settembre 2006	ott.	77
• Asia Invest II – seconda scadenza 9 marzo 2007	ott.	77
• Asia Invest II – seconda scadenza 9 marzo 2007	nov.	68

GOVERNO

• Decreto ministero Attività produttive 28/7/05 "Incentivi per la produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo di impianti fotovoltaici" 1° scadenza 31 marzo	mar.	83
• Decreto ministero Ambiente "Certificazione sistemi di gestione ambientale" Scadenza ad esaurimento fondi	msr.	83
• Decreto legislativo 143/1998 capo II "Agevolazioni su operazioni di credito all'esportazione"	mar.	83
• Decreto Legislativo 143/1998 "Studi di fattibilità collegati ad esportazioni o ad investimenti italiani all'estero"	mar.	83

	Inform. mese	N. pag.
• Legge 100/1990 "Promozione della partecipazione a società miste all'estero in paesi Extra Ue.....	mar.	84
• Legge 394/1981 "Finanziamenti di programmi di penetrazione commerciale all'estero"	mar.	84
• Bando Inail per il finanziamento di iniziative mirate allo sviluppo della sicurezza nei luoghi di lavoro Scadenza 2 maggio 2006.....	apr.	68
• Al via i nuovi eco-incentivi per la trasformazione delle auto a metano e Gpl - scadenza da determinare..	apr.	68
• Legge 304/1990 "Partecipazioni a gare internazionali all'estero"	apr.	68
• Ministero Attività produttive - Software per il calcolo delle agevolazioni previste dalla legge 488/92.....	giu.	86
• Contributo in conto energia - scadenza 30 giugno 2006.....	giu.	86
• Incentivi per la produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo di impianti fotovoltaici Quarta scadenza 31 dicembre 2006.....	nov.	68
REGIONE LOMBARDIA		
• DocUP Ob.2 Regione Lombardia Sottomisura 1.2.E: "Incentivi all'innovazione" - scadenza 30 agosto (ad esaurimento fondi)	mar.	84
• DocUP Ob.2 Regione Lombardia Sottomisura 1.5.B "Creazione di impresa" - scadenza 30 settembre (ad esaurimento fondi)	mar.	84
• DocUP Ob.2 Regione Lombardia Sottomisura 1.10.B: "Sostegno alla penetrazione dei mercati esteri" Scadenza ad esaurimento fondi.....	mar.	84
• Lr 09/93 "Interventi per attività di promozione educativa e culturale" - scadenza dal 30 marzo al 15 maggio	mar.	84
• Bando 2006 per la mobilità sostenibile delle imprese Scadenza 24 maggio	apr.	68
• Lr 1/99 art.10.7 "Interventi a sostegno dell'avvio di nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo ed indipendente" - scadenza non prevista, procedura a sportello aperto.....	apr.	68
• Lr 35/96 art. 7 Misura E1 "Fondo di rotazione per l'innovazione"	apr.	68
• Anticipazioni sul Bando 2006 per la misura 1.11 del Docup Obiettivo 2	giu.	83
• Docup Obiettivo 2 Misura 1.3: Concessione di contributi in conto capitale alle strutture alberghiere e ricettive.....	set.	81
• Sostegno alla ristrutturazione, all'ampliamento, all'ammodernamento e al miglioramento.....	set.	82
• Finlombarda: Agevolazioni per l'acquisto di macchinari innovativi Misura A Settori commercio e somministrazione	set.	83
• Bando per la promozione e la valorizzazione dei prodotti agricoli e del patrimonio enogastronomico lombardo (Lr 7/00, art. 9) - scadenza 31 ottobre 2006	ott.	78
• Interventi a sostegno dell'avvio di nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo ed indipendente" Scadenza non prevista, procedura a sportello aperto	nov.	68
CCIAA MILANO		
• Contributi della Cciao di Milano per il check up finanziario e l'analisi di rating.....	set.	82
• Abbattimento tassi per la realizzazione di programmi di investimento - scadenza 31 dicembre 2006.....	ott.	78
• Abbattimento tassi per la realizzazione di operazioni di patrimonializzazione aziendale scadenza 31 gennaio 2007	ott.	78
• Abbattimento tassi per la realizzazione di programmi di investimento - scadenza 31 dicembre 2006.....	nov.	68

FORMAZIONE**PRIMO PIANO**

	Inform. mese	N. pag.
• Terziario Parte in Lombardia la formazione degli apprendisti.....	mar.	77
• ForTe.....	apr.	63
• Scheda progetto quadro 2006/2007.....	mag.	65
• Apprendistato professionalizzante - Approvazione dalla Regione Lombardia i progetti di formazione promossi dall'Unione Regionale.....	giu.	81
• Piani formativi per dirigenti Avviso Fondir.....	lu/ag.	77
• Fondir: piani formativi e progetti individuali entro il 20 settembre.....	set.	79
• Fondir Assintel.....	ott.	79
• Progetti di azioni positive L. 125.....	nov.	69
• Apprendistato professionalizzante.....	dic.	59

COMMERCIO ESTERO

IN PRIMO PIANO

- Nuova regolamentazione Sistema preferenze generalizzate 2005/2008 (periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2008)
- Antidumping calzature dalla Cina e dal Vietnam Proposta della Commissione
- Dichiarazione su fattura quale prova dell'origine preferenziale delle merci (per spedizioni entro un determinato limite)
- Invio in Paesi terzi di beni in lavorazione
- Divieto di false e fallaci indicazioni di origine o di provenienza delle merci art. 4 comma 49, legge 24 dicembre 2003, n° 350 (Finanziaria 2004) conseguenze per le imprese
- Trasporto comunitario - Per i trasporti intracomunitari di beni e relative intermediazioni, in deroga ai principi contenuti nell'art. 7 del Dpr 633/7, secondo il quale "le prestazioni di trasporto si considerano effettuate nel territorio nello Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa" valgono le disposizioni previste nell'art. 40, commi 5 e 7.
- Comunicato stampa - Ministero Commercio internazionale - Calzature, Bonino: "misure giuste, adesso le imprese italiane si preparino alle sfide del mercato globale"
- Cessioni Italia - San Marino

LEGISLAZIONE COMUNITARIA

- Regolamento (Ce) n° 1866/2005 del Consiglio dell'8 novembre 2005 che proroga la sospensione parziale dei dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (Ce) n° 258/2005 sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina
- Regolamento (Ce) n° 1858/2005 del Consiglio dell'8 novembre 2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'India, del Sudafrica e dell'Ucraina, a seguito di un riesame in previsione della scadenza avviato a norma dell'art. 11, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n° 384/96. (a disposizione presso la Direzione Settore Commercio Estero)
- Regolamento (Ce) n° 1892/2005 del Consiglio del 14 novembre 2005 che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di biciclette originarie della repubblica popolare cinese.
- Regolamento (Ce) n° 1915/2005 della Commissione del 24 novembre 2005 che modifica il regolamento (Ce)1982/2004 per quanto riguarda la semplificazione delle registrazioni di quantità e coordinate in rapporto a particolari movimenti di merci.
- Avviso di imminente scadenza di alcune misure di antidumping (2005/C270/11)
- Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri originarie della Thailandia. (Guce 2005/C 307/02).....
- Regolamento (Ce) n° 1967/2005 della Commissione del 1° dicembre 2005 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata.
- Direttiva 2006/2/Ce della Commissione del 6 gennaio 2006 che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, l'allegato II della direttiva 96/73/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili.
- Direttiva 2006/3/Ce della Commissione del 9 gennaio 2006 che adegua al progresso tecnico gli allegati I e II della direttiva 96/74/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle denominazioni del settore tessile.
- Misure antidumping applicabili alle importazioni di biciclette dalla Cina

Inform. mese	N. pag.
apr. mag.	69 71
giu. lu/ag.	87 83
set.	85
ott.	81
nov. dic.	71 61
gen.	67
gen.	68
gen.	68
gen. gen.	70 72
feb.	53
feb.	54
feb.	56
feb. mar.	58 86

	Inform. mese	N. pag.
• Elenco Pvs beneficiari regime speciale incentivazione per lo sviluppo sostenibile	mar.	88
• Decisione n° 3/2005 del Comitato di cooperazione doganale Acp/Ce del 13 gennaio 2006 che deroga alla definizione della nozione di prodotti originari per tener conto della particolare situazione del Regno dello Swaziland per quanto riguarda la fabbricazione di filati ad anima detti "core yarn"	mar.	88
• Regolamento (Ce) n° 122/2006 del Consiglio del 23 gennaio 2006 recante modifica del Regolamento (Ce) n° 74/2004 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto in cotone originarie dell'India.	mar.	89
• Regolamento (Ce) n° 241/2006 della Commissione del 10 febbraio 2006 che modifica il Regolamento (Ce) n° 1004/2001 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata.	apr.	70
• Avviso di apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina.	apr.	71
• Importazioni di fibre di poliestere - Riesame del Regolamento (Ce) n° 428/2005.	mag.	71
• Regolamento (Ce) n° 300/2006 del Consiglio del 30 gennaio 2006, che modifica il regolamento (Ce) n° 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca. (a disposizione presso la Direzione Settore Commercio Estero)	mag.	74
• Regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso.	giu.	89
• Regolamento (Ce) n° 402/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (Cee) n° 2454/93 che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (Cee) n° 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario. Modifiche all'allegato 11 sulle regole di origine non preferenziale.....	lu/ag.	84
• Dazi supplementari sulle importazioni di determinati prodotti dagli Stati Uniti - Regolamento (Ce) n° 728/2006.....	set.	88
• Guce C n° 117/8 del 18/05/2006 - Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di certi sistemi di fotocamere originari del Giappone nonché di apertura di un riesame intermedio relativo al dazio antidumping sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone. (a disposizione presso la Direzione Settore Commercio Estero)	set.	89
• Regolamento (Ce) n° 913/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 che modifica l'allegato del regolamento (Ce) n° 2042/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone. (a disposizione presso la Direzione Settore Commercio Estero)	set.	90
• Decisione della Commissione dell'11 maggio 2006 che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia	ott.	83
• Direttiva 2006/52/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 che modifica la direttiva 95/2/Ce relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e la direttiva 94/35/Ce sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari. (a disposizione presso la Direzione Settore Commercio Estero)	ott.	83
• Regolamento (Ce) n° 1288/2006 del Consiglio del 25 agosto 2006 che modifica il Regolamento (Ce) n° 367/2006 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (Pet) originari dell'India in seguito ad un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'art. 18 del regolamento (Ce) n° 2026/97 e che modifica il regolamento (Ce) n° 1676/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (Pet) originari, tra gli altri, dall'India. (a disposizione presso la Direzione Settore Commercio Estero)	ott.	87
• Agenzia delle Dogane - Circolare n° 33/D del 15 settembre 2006 - Impieghi degli oli minerali che comportano l'esenzione dell'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta. Punto 9 e punto 11 della Tabella A allegata al Testo unico delle accise, approvato con decreto legislativo del 26 ottobre 1005, n° 504.	nov.	71
• Regolamento (Ce) n. 1472/2006 del Consiglio del 5 ottobre 2006. Dazio antidumping definitivo e riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam	dic.	63

LEGISLAZIONE NAZIONALE

- Circolare n° 46/D dell'Agenzia delle Dogane del 29 novembre 2005 - Attuazione di accordi in sede comu-

<p>nitaria nel settore delle accise: utilizzo di prove alternative per l'appuramento delle spedizioni e restituzione della copia n° 3 del Daa dalle autorità doganali.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Circolare n° 44/D dell'Agenzia delle Dogane del 10 novembre 2005 - Manuale operativo sulle "Modalità e procedure relative ai controlli in ambito doganale sul commercio internazionale di esemplari di specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione". • Ministero Attività produttive - Direzione generale per la politica commerciale Div. III -Comunicato del 16 dicembre 2005 - Settore tessile, scadenza del regime di sorveglianza preventiva. • Agenzia delle Dogane - Fax prot. 7135/3496 del 20 dicembre 2005 - Convenzione Ce-Efta "transito comune" e Convenzione Ce-Efta "Semplificazione delle formalità negli scambi di merci" - Adesione della Romania a decorrere dal 1° gennaio 2006. • Agenzia delle Dogane - Comunicazione del 2 febbraio 2005 prot. n° 204 - Regolamento (Ce) n° 1946/2005 del Consiglio del 14 novembre 2005 che modifica il Regolamento (Ce) n° 2007/2000 recante misure commerciali eccezionali applicabili ai Paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Ue). • Agenzia delle Dogane - Protocollo n° 1194 del 14 febbraio 2006 - Comunicazione agli operatori economici sul progetto comunitario di Operatore economico autorizzato, cosiddetto Aeo. • Validità delle prove di origine preferenziale. Agenzia delle Dogane prot. n° 758 del 27 marzo 2006 • Telefax prot. n° 1579 dell'Agenzia delle Dogane dell'8 maggio 2006 - Sistema delle preferenze generalizzate - modifiche al formulario Form A • Circolare n° 19/D del 17 maggio 2006 - Cooperazione amministrativa in materia di accise - Scambio di informazioni - Nuovi formulari Mvs e Awse. • Fax prot. n° 3079/3429 dell'Agenzia delle Dogane del 5 giugno 2006 - Reg. (Ce) n° 837/2005 del 23/5/2005 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 139 del 2/6/2005. - Obbligatorietà del transito comunitario informatizzato (Ncts) dal 1° luglio 2005. • Comunicato stampa dell'Agenzia delle Dogane del 21 giugno 2006 - Spedizioni internazionali: un piano dell'Agenzia delle Dogane e di Poste Italiane a tutela dei cittadini. • Agenzia delle Dogane prot. n° 4368 del 26 luglio 2006 - Regime dell'esportazione definitiva. Art. 161, pag. 5 del Reg. (Cee) 2913/9. Nuove regole dell'amministrazione doganale svedese circa l'accettazione delle dichiarazioni di esportazione di altri stati membri. • Agenzia delle Dogane prot. n° 4479 del 26 luglio 2006 - Regime dell'esportazione. Comunicazione del ministero Federale delle Finanze tedesco dell'introduzione della procedura di esportazione elettronica con il sistema Ecs/Aes. • Agenzia delle Dogane - Circolare n° 33/D del 15 settembre 2006 - Impieghi degli oli minerali che comportano l'esenzione dell'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta. Punto 9 e punto 11 della Tabella A allegata al Testo unico delle accise, approvato con decreto legislativo del 26 ottobre 1005, n° 504. • Prot. n° 4558 del 10 ottobre 2006 - Agenzia delle Dogane - Autorizzazioni uniche di perfezionamento passivo - vendita a soggetti extracomunitari. 	<table border="0"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Inform. mese</th> <th style="text-align: left;">N. pag.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>gen.</td><td>71</td></tr> <tr><td>gen.</td><td>72</td></tr> <tr><td>feb.</td><td>58</td></tr> <tr><td>feb.</td><td>58</td></tr> <tr><td>mar.</td><td>85</td></tr> <tr><td>apr.</td><td>70</td></tr> <tr><td>giu.</td><td>89</td></tr> <tr><td>lu/ag.</td><td>84</td></tr> <tr><td>lu/ag.</td><td>88</td></tr> <tr><td>set.</td><td>87</td></tr> <tr><td>set.</td><td>87</td></tr> <tr><td>ott.</td><td>82</td></tr> <tr><td>ott.</td><td>82</td></tr> <tr><td>nov.</td><td>71</td></tr> <tr><td>dic.</td><td>62</td></tr> </tbody> </table>	Inform. mese	N. pag.	gen.	71	gen.	72	feb.	58	feb.	58	mar.	85	apr.	70	giu.	89	lu/ag.	84	lu/ag.	88	set.	87	set.	87	ott.	82	ott.	82	nov.	71	dic.	62
Inform. mese	N. pag.																																
gen.	71																																
gen.	72																																
feb.	58																																
feb.	58																																
mar.	85																																
apr.	70																																
giu.	89																																
lu/ag.	84																																
lu/ag.	88																																
set.	87																																
set.	87																																
ott.	82																																
ott.	82																																
nov.	71																																
dic.	62																																

ECONOMICO

ECONOMIA

	Inform. mese	N. pag.
• Osservatorio della Distribuzione intermedia 2005 - Focus Beni intermedi e Beni di investimento	gen.	73
• Studi di impatto viabilistico per grandi strutture di vendita - Metodologie e riferimenti essenziali	feb.	59
• Reddito, consumi e ricchezza delle famiglie italiane nell'indagine della Banca d'Italia per l'anno 2004.....	mar.	91
• L'autotrasportatore alle soglie di nuove sfide: indagine sulle problematiche e le competenze delle imprese d'autotrasporto della provincia di Milano - Febbraio 2006.....	apr.	75
• Osservatorio della Distribuzione intermedia: rilevazione di gennaio 2006.....	mag.	75
• Osservatorio della Distribuzione intermedia 2006 - Focus beni di consumo	giu.	91
• Osservatorio della Distribuzione intermedia 2006 - Focus beni strumentali e intermedi.....	lu/ag.	89
• La competitività dell'Italia nel mercato turistico globale	set.	91
• Previsioni macroeconomiche più favorevoli, sentiment del terziario orientato alla stabilità.....	ott.	89
• Basilea 2 e l'analisi di benchmark nelle imprese commerciali della distribuzione intermedia	nov.	75
• Il governo del territorio e la partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni.....	dic.	65

INDICATORI STATISTICI

• Il costo della vita in Italia	gen.	79
• Indice delle vendite al dettaglio	gen.	80
• Il costo della vita in Italia	feb.	63
• Indice delle vendite al dettaglio	feb.	64
• Il costo della vita in Italia	mar.	95
• ndice delle vendite al dettaglio	mar.	96
• Il costo della vita in Italia	apr.	79
• Indice delle vendite al dettaglio	apr.	80
• Il costo della vita in Italia	mag.	79
• ndice delle vendite al dettaglio	mag.	80
• Il costo della vita in Italia	giu.	95
• Indice delle vendite al dettaglio	giu.	96
• Il costo della vita in Italia	lu/ag.	95
• Indice delle vendite al dettaglio	lu/ag.	96
• Il costo della vita in Italia	set.	95
• Indice delle vendite al dettaglio	set.	96
• Il costo della vita in Italia	ott.	95
• Indice delle vendite al dettaglio	ott.	96
• Il costo della vita in Italia	nov.	79
• Indice delle vendite al dettaglio	nov.	80
• Il costo della vita in Italia	dic.	67
• Indice delle vendite al dettaglio	dic.	68